

GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 aprile 1997

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERRI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05221

## R E G I O N I

## S O M M A R I O

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1996, n. 95.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 1° dicembre 1995, n. 134, avente per oggetto: «Istituzione del Fondo Regionale per la Montagna» ..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1996, n. 96.

Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione ..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1996, n. 97.

Modifica ed integrazione alla L.R. 31 luglio 1986, n. 37 e successiva modificazione di cui alla L.R. 6 marzo 1991, n. 7. Pag. 15

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1996, n. 98.

Rifinanziamento della L.R. 11 gennaio 1984, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni concernente: «Interventi a favore dei pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare». Pag. 15

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1996, n. 99.

Rifinanziamento della L.R. 8 Maggio 1995, n. 103 recante norme su «Potenziamento e razionalizzazione delle attività di prelievo d'organo» ..... Pag. 15

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1996, n. 100.

Abrogazione della L.R. 42/95 avente per oggetto: Norme per l'esercizio dell'attività professionale di direttore d'albergo e strutture ricettive ..... Pag. 16

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1996, n. 101.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 6 dicembre 1994, n. 92, avente per oggetto: «Riordino delle Comunità Montane». Pag. 16

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1996, n. 102.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29 giugno 1993, n. 26: norme in materia di organismi consortili ..... Pag. 19

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1996, n. 103.

Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 6 maggio 1996, n. 25 recante: «Realizzazione delle manifestazioni celebrative per il 150° anniversario della nascita di F.P. Tosti» ..... Pag. 19

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1996, n. 104.

Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 5 giugno 1996, n. 31 recante: Assegnazione alla USL di Chieti di un contributo in c/capitale per la realizzazione di un primo lotto funzionale di n. 20 posti letto nella R.S.A. prevista dal Piano Sanitario Regionale nel Comune di Ripa Teatina ..... Pag. 20

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1996, n. 105.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27/95 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica). Rifinanziamento per l'anno 1996 ..... Pag. 20

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1996, n. 106.

Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. n. 22 del 15 febbraio 1988 e 3 luglio 1995 n. 46 (Tartufi) ..... Pag. 21

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1996, n. 107.

Interventi urgenti in materia di formazione professionale. Pag. 22

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1996, n. 108.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 - 1° provvedimento di variazione ..... Pag. 22

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1996, n. 48.

Interventi regionali nel campo delle energie alternative e del risparmio energetico ..... Pag. 22

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1996, n. 49.

Istituzione e disciplina delle locande ..... Pag. 23

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1996, n. 34.

Modifica della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 «Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica». Pag. 24

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1996, n. 35.

Disposizioni urgenti relative al rilascio del nulla-osta regionali per l'apertura di grandi strutture di vendita ..... Pag. 24

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1996, n. 36.

Tutela del patrimonio storico e culturale delle società di mutuo soccorso della Regione Veneto ..... Pag. 25

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1996, n. 37.

Celebrazioni del secondo centenario della caduta della Repubblica di Venezia ..... Pag. 26

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1996, n. 82.

Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica (Legge Regionale 24 aprile 1984, n. 25) - Modifiche ed integrazioni ..... Pag. 27

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1996, n. 83.

Ordinamento delle professioni di maestro di sci e di guida alpina ..... Pag. 27

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1996, n. 32.

Integrazioni e modifiche alla L.R. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e regime transitorio per l'esercizio dell'attività venatoria ..... Pag. 32

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1996, n. 33.

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 1996 ed al bilancio pluriennale 1996-1998 - II provvedimento ... Pag. 36

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1996, n. 46.

Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1996, approvato con legge regionale 20 maggio 1996, n. 17 ..... Pag. 36

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1996, n. 47.

Attribuzione delle funzioni amministrative di interesse locale nella materia della tutela delle acque dall'inquinamento. Pag. 36

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1996, n. 48.

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 1990, n. 20 come modificata dalla legge regionale 27 marzo 1996, n. 12, Disposizioni transitorie ..... Pag. 37

## REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1996, n. 25.

Istituzione dell'Agenzia regionale sanitaria ..... Pag. 37

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1996, n. 83.

Devoluzione di quote di assegnazioni statali vincolate nonché ulteriori variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 e disposizioni finanziarie per gli anni 1997 e 1998. Pag. 39

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1996, n. 84.

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1994, n. 30 «Interventi regionali per lo sviluppo e la qualificazione del settore artigiano» ..... Pag. 41

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1996, n. 85.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 di Enti strumentali della Regione (Ente per il diritto allo studio universitario ed Enti di gestione di aree protette). Pag. 41

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1996, n. 86.

Norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico - Delega alle Province ed ai Comuni. Pag. 41

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1996, n. 87.

Semplificazione delle procedure per l'esercizio delle funzioni riguardanti l'assistenza agli utenti di motori agricoli. Pag. 42

**REGIONE VALLE D'AOSTA**

**LEGGE REGIONALE 29 novembre 1996, n. 41.**

**Esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione.**

Pag. 44

**REGOLAMENTO REGIONALE 2 dicembre 1996, n. 5.**

**Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per le relazioni sindacali** . . . . .

Pag. 46

**REGOLAMENTO REGIONALE 11 dicembre 1996, n. 6.**

**Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta** . . . . .

Pag. 48

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**

**Provincia di Bolzano**

**LEGGE PROVINCIALE 6 novembre 1996, n. 22.**

**Modifica di autorizzazioni di spesa e connesse variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1996, nonché modifiche a leggi provinciali vigenti** . . . . .

Pag. 59

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 30 settembre 1996, n. 0353/Pres.**

**Regolamento relativo alla concessione e liquidazione di contributi al Consorzio Boschi Carnici ad altri Consorzi forestali pubblici e privati e ad Aziende speciali per la gestione ed il potenziamento dei beni silvo-pastorali dei Comuni, ivi compresi gli oneri per la rotazione dei piani d'intervento nonché per il miglioramento e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 6, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1991 n. 36. Approvazione** . . . . .

Pag. 59

**REGIONE MOLISE**

**LEGGE REGIONALE 27 novembre 1996, n. 34.**

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1, recante «Nuove norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario»** . . . . .

Pag. 60

**LEGGE REGIONALE 27 novembre 1996, n. 35.**

**Interventi per il complesso agroalimentare S.A.M. di Bojano.**

Pag. 61

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1996, n. 95.

**Modifiche ed integrazioni alla L.R. 1° dicembre 1995, n. 134, avente per oggetto: «Istituzione del Fondo Regionale per la Montagna».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 21 del 15 novembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2, comma secondo, è sostituito dal seguente:

«2. La Regione Abruzzo concorre alla alimentazione del Fondo di cui alla già richiamata legge 31 gennaio 1994, n. 97, con propri stanziamenti.

2.bis Le risorse risultanti dalla quota del Fondo nazionale per la montagna, assegnata alla Regione Abruzzo, e dalla quota regionale, di cui al precedente comma, sono attribuite alle Comunità Montane secondo i criteri d'impiego di seguito riportati».

Art. 2.

Dopo l'art. 2 è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis. — 1. Le Comunità Montane, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione delle risorse loro attribuite, provvedono ad adottare specifici programmi di intervento di cui all'art. 1, comma quarto, e all'art. 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, avendo particolare attenzione alla gestione associata dei servizi di interesse locale. Detti programmi devono contenere modalità e termini di esecuzione e formare oggetto di apposita deliberazione consiliare, da trasmettere in copia alla Giunta regionale, Settore Enti Locali, munita degli estremi di esecutività.

2. Entro 90 giorni dal completamento dei programmi le Comunità Montane sono tenute a fornire alla Regione Abruzzo, Settore Enti Locali, una dettagliata relazione sull'attività svolta con particolare riferimento agli obiettivi conseguiti, previa adozione di apposita deliberazione consiliare da trasmettere in copia allo stesso Settore, munita degli estremi di esecutività.

3. Qualora detta deliberazione non venga adottata nei termini sopra indicati ovvero dalla stessa deliberazione non risulti che gli obiettivi prefissati siano stati conseguiti, le risorse da attribuire per l'anno successivo, secondo la normativa della presente legge alle Comunità Montane inadempienti o che non hanno raggiunto gli obiettivi di programma, verranno ridotte di una quota pari al 10%. Detta quota verrà ripartita tra le altre Comunità Montane, con gli stessi criteri previsti dalla presente legge».

Art. 3.

Dopo l'art. 4 è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis. — 1. Per l'anno 1996, la quota regionale relativa agli interventi previsti dalla presente legge è determinata in L. 450.000.000.

2. Agli oneri di cui al comma che precede si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso:

Cap. 324000 denominato «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale» art. 37 L.R.C. Elenco n. 4.

in diminuzione L. 450.000.000.

Cap. 122342 denominato «Fondo regionale per la montagna di cui all'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97. - Legge Regionale 1 dicembre 1995, n. 134»

in aumento L. 450.000.000.

3. La partita n. 22 dell'elenco, n. 4, denominata «Interventi nel campo degli Enti Locali» è soppressa.

4. Per gli esercizi 1997 e 1998 gli stanziamenti saranno determinati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 e dell'art. 25 della legge regionale di contabilità.

5. La copertura finanziaria per il biennio 1997/1998 è assicurata con le somme attribuite al Settore 32 - Tit. 2 - del bilancio pluriennale alla voce «spese non attribuite» che è conseguentemente ridotta.

6. Le stesse risorse nazionali e regionali sono ripartite, per l'anno 1996, dalla Giunta regionale secondo i seguenti parametri:

a) il 25% in base alla superficie dei territori classificati montani;

b) il 25% in base alla popolazione residente in zone classificate montane;

c) il 20% in base all'indice di spopolamento delle zone classificate montane, formulato come rapporto tra il saldo intercensuario (1981-1991) e la popolazione al 1981 (dati censimento ISTAT);

d) il 20% in base alle classi d'età: indice di dipendenza formulato come rapporto tra la popolazione anziana (oltre 65 anni) e giovanile (meno di 14 anni) e quella in età lavorativa, compresa tra i 14 e i 65 anni (dati censimento ISTAT);

e) il 5% in base al livello dei servizi: indice formulato come rapporto tra gli addetti ai servizi pubblici 1991 e la popolazione 1991 (dati censimento ISTAT);

f) il 5% in base alla superficie dei territori delle Comunità Montane riconosciuti aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

7. Le risorse nazionali e regionali stanziare per gli esercizi 1997/1998, saranno ripartite ed utilizzate dalle Comunità Montane per gli interventi previsti dall'art. 1 della presente legge con appositi provvedimenti della Giunta regionale».

Art. 4.

L'articolo 4, ultimo comma, è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a l'Aquila, addì 25 ottobre 1996

FALCONIO

97R0038

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1996, n. 96.

**Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 21 del 15 novembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge e campo di applicazione

La Regione disciplina con la presente legge le procedure per l'assegnazione e la locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché la determinazione dei relativi canoni.

Tali procedure si applicano a tutti gli alloggi acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con concorso o contributo pubblico, dallo Stato o dalla Regione, da enti pubblici territoriali, dagli Istituti Autonomi Case Popolari nonché da enti pubblici non economici per le finalità proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:

- a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
- b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata, non attuati da Enti pubblici;
- c) di servizio, e cioè quelli per i quali la legge prevede la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;
- d) di proprietà degli Enti pubblici previdenziali, purché non realizzati e recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato e della Regione.

Le presenti procedure si applicano, altresì, alle case parcheggio o degli alloggi comunque acquisiti al patrimonio comunale per gli sfrattati, ivi compresi quelli realizzati ai sensi degli artt. 7 ed 8 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, e dei ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati e sempreché abbiano tipologie e standards abitativi adeguati.

La Regione può, altresì, escludere, previa specifica individuazione con atto deliberativo dell'Ente pubblico proprietario, quegli alloggi che per le modalità di acquisizione, per la destinazione funzionale o per le particolari caratteristiche di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica.

## Art. 2.

### Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica

I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana (il cittadino straniero è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia una attività lavorativa debitamente autorizzata);

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, oppure di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; si intende per attività lavorativa principale quella dalla quale si ricava il maggior cospicuo di reddito;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. È adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'articolo 23 della legge 392/78 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della legge 392/78 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq per 3-4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre; nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguato, ai bisogni del nucleo familiare la superficie utile abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standards abitativi determinati con le modalità di cui al presente punto c);

d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località il cui valore complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge 392, e con i seguenti parametri:

1. superficie corrispondente allo standard abitativo regionale:

Superficie convenzionale complessiva:

(superficie utile + 20% per aree accessorie e di servizio):

45 mq + 9 mq = mq 54 per 1-2 persone;

60 mq + 12 mq = mq 72 per 3-4 persone;

75 mq + 15 mq = mq 90 per 5 persone;

95 mq + 19 mq = mq 114 per 6 persone e oltre;

2. tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3, parametro 1,05;

3. classe demografica del Comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente. Qualora trattasi di Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente 0,80, corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti;

4. coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00;

5. coefficiente di zona edificata/periferica corrispondente a 1,00 per tutti i Comuni;

6. coefficiente di vetustà pari a 20 anni da accertarsi con riferimento all'anno di presentazione della domanda da parte del richiedente;

7. coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00;

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita;

f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale reddito, riferito alla famiglia tipo di due componenti è pari a L. 20 milioni. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo familiare medesimo è ridotto di un milione per ogni altro componente oltre i 2 sino ad un massimo di 6 milioni, la presente disposizione non si applica ai figli a carico, in quanto per questi analoga riduzione è già prevista dalla norma richiamata senza limiti numerici.

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare s'intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi di tutti i componenti medesimi. Nel computo del reddito imponibile sono escluse le indennità a tantum percepite a titolo di risarcimento per danni fisici, nonché le indennità di accompagnamento per i portatori di handicap.

In mancanza di aggiornamento del limite di reddito per l'accesso da parte del CIPE la Giunta Regionale vi provvede con cadenza biennale sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

g) non aver ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.

Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e formativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g) da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto.

Il requisito di cui alla lett. f) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente.

Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti dalla Giunta Regionale, anche su proposta del Comune, in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche

finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi, i provvedimenti regionali di localizzazione possono prevedere i requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatiche, con riferimento anche alla eventuale anzianità di residenza.

Art. 3. *Norme per l'emanazione dei bandi di concorso*

All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dal Comune ove sono localizzati gli alloggi da assegnare.

Il concorso viene indetto per singoli Comuni o per ambiti territoriali sovracomunali in conformità con le direttive emanate dalla Regione in relazione ai provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi; nella seconda ipotesi la direttiva regionale precisa l'Ente tenuto alla emanazione del bando.

I bandi vengono emanati oltre il 30 settembre di ogni anno.

Sono tenuti all'emanazione dei bandi di concorso tutti i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Gli altri Comuni valutano la necessità di provvedere alla emanazione di detti bandi in relazione alle disponibilità del patrimonio edilizio pubblico già assegnato o di presumibile assegnazione nel corso dell'anno, tenuto conto che gli alloggi debbono essere assegnati entro il termine massimo di 90 giorni dalla disponibilità.

Gli aggiornamenti di norma biennali, previsti dal successivo art. 11, vengono banditi entro il 30 settembre dell'anno di scadenza e la relativa graduatoria definitiva deve essere perentoriamente ultimata entro 12 mesi dall'emanazione del bando.

I bandi di concorsi finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti debbono essere pubblicati mediante l'affissione di manifesti per almeno 20 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dei Comuni interessati al bando.

I Comuni debbono, altresì, assicurare la massima pubblicizzazione dei bandi con idonee forme tra le quali:

affissione di manifesti nelle sedi decentrate dei Comuni e nelle bacheche delle aziende con più di 100 dipendenti, nella Sede o nelle Sedi ricadenti nell'ambito territoriale interessato al bando di concorso e nelle Sedi degli I.A.A.C.P. e degli enti Pubblici di rilevanza nazionale; copia dei manifesti va trasmessa agli Istituti di Patronato aventi sede in almeno un Comune dell'ambito territoriale interessato al bando;

richiesta di pubblicazione di comunicato stampa ai quotidiani e radio-giornali di maggiore diffusione e ascolto locale.

Nel caso di mancato adempimento, nei termini prescritti, di quanto disposto dal presente articolo, la Regione può provvedere in sostituzione, avvalendosi degli I.A.A.C.P. competenti per territorio.

Copia del manifesto viene trasmessa ai Servizi Politici della Casa ed Emigrazione della Giunta Regionale d'Abruzzo che provvedono agli adempimenti di competenza anche ai fini della ulteriore diffusione del Bando.

Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze abitative, la Giunta Regionale può autorizzare, anche su proposta dei Comuni, l'emanazione di bandi speciali, indicando gli eventuali requisiti integrativi nonché le forme aggiuntive di pubblicità dei bandi di concorso ritenute più idonee per la capillare informazione dei potenziali richiedenti.

Art. 4.

*Contenuti del bando di concorso*

Il bando di concorso deve contenere:

- a) l'ambito territoriale di assegnazione;
- b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti dal precedente art. 2, nonché gli eventuali altri requisiti che potranno essere stabiliti dalla Giunta Regionale per specifici interventi;
- c) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;
- d) il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda;
- e) i documenti da allegare alla domanda, con specifiche indicazioni per i lavoratori emigrati all'estero.

Per i lavoratori emigrati all'estero, il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni; per i residenti nell'area europea, e di 90 giorni per i residenti nei Paesi extra europei.

Nel bando debbono essere indicate le sedi pubbliche alle quali il concorrente può rivolgersi per tutte le informazioni relative al procedimento di assegnazione.

Art. 5.

*Contenuti e presentazione delle domande*

La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune da presentarsi allo stesso nei termini indicati dal Bando, deve indicare:

- a) la cittadinanza nonché la residenza del concorrente ed il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;
- b) la composizione del nucleo familiare corredata dai caratteri anagrafici, lavorativi, reddituali di ciascun componente;
- c) il reddito complessivo del nucleo familiare;
- d) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;
- e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;
- f) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.

Il concorrente deve dichiarare nei modi previsti dall'art. 4 della legge 4-gennaio 1968, n. 15 che sussistono in favore di lui e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere c), d), e), g), del precedente art. 2.

Analoghe dichiarazioni devono essere rese dai membri maggiori del nucleo familiare anagraficamente conviventi.

Le dichiarazioni concernenti l'assenza delle condizioni ostative di cui alle lettere c), d) del precedente art. 2 devono essere corredate, ove occorra, da idonea documentazione occorrente per la determinazione del valore locativo dell'immobile o degli immobili.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale.

Le domande devono essere trasmesse per raccomandata esclusivamente a mezzo servizio postale di Stato.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano spedito la domanda dopo la scadenza del termine fissato.

Art. 6.

*Istruttoria della domanda*

Il Comune che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti che risiedono o lavorano nel territorio comunale, verificando la completezza e la regolarità della compilazione del modulo di domanda e l'esistenza della documentazione richiesta. A tal fine può richiedere agli interessati le informazioni o la documentazione mancanti.

Il Comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda, sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato nei moduli di domanda.

Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro 60 giorni dalla scadenza del bando, alla Commissione di cui all'art. 7 per la formazione della graduatoria.

Per l'esecuzione delle funzioni di cui ai precedenti commi i Comuni possono avvalersi, previa convenzione, di personale dello I.A.C.P. territorialmente competente.

Nel caso di inadempienze, la Giunta Regionale impartisce le istruzioni necessarie per l'esecuzione dell'istruttoria.

La Giunta Regionale provvede ad impartire disposizioni ai Comuni e agli I.A.A.C.P. per la raccolta e l'elaborazione a livello regionale delle informazioni contenute nei moduli di domanda.

Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni possono espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare in qualsiasi momento l'esistenza dei requisiti.

Le Commissioni preposte alla formazione delle graduatorie o gli enti competenti all'assegnazione ed alla gestione degli alloggi, quando in base ad elementi obiettivamente accertati si trovino di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile, hanno l'obbligo di trasmettere agli uffici finanziari, per gli opportuni accertamenti, la relativa documentazione.

In dipendenza di tali accertamenti la formazione della graduatoria non viene pregiudicata e gli alloggi, relativi ai casi controversi, non vengono assegnati.

Nei Comuni nei quali sono stati istituiti, ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278, i Consigli di Quartiere con elezione diretta di primo grado, le funzioni di coordinamento dell'istruttoria delle domande possono essere conferite, con apposita deliberazione dell'Organo Comunale competente, ad apposito Comitato, presieduto dal Sindaco o da un suo delegato, con la partecipazione dei rappresentanti di ciascun Quartiere.

#### Art. 7.

##### Commissione per la formazione della graduatoria

La graduatoria di assegnazione è formata da un Organo Collegiale, nominato dal Presidente della Giunta Regionale, con competenza territoriale corrispondente a quella della Provincia.

La Commissione è così composta:

a) da 1 Magistrato o dirigente con profilo professionale «amministrativo» della pubblica amministrazione, anche in quiescenza con almeno cinque anni d'attività nella qualifica o libero professionista iscritto all'albo da almeno cinque anni ed in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio con funzioni di Presidente.

Per queste ultime due categorie è richiesta l'iscrizione all'Albo di cui ai successivi commi;

b) dal Sindaco del Comune interessato all'assegnazione o suo delegato;

c) da 1 rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei dipendenti più rappresentative su base nazionale, designati d'intesa dalle medesime;

d) da 2 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale, designati dalle medesime;

e) da 1 rappresentante dell'Istituto Autonomo Case Popolari competente per territorio;

f) presso gli Uffici del Servizio Politico della Casa della Giunta Regionale è istituito un Albo per coloro che aspirano a ricoprire la carica di Presidente delle Commissioni Assegnazione Alloggio.

Gli interessati per ottenere l'iscrizione all'Albo, devono inoltrare domanda al Servizio Politico della Casa. La domanda, redatta in carta legale, con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, deve contenere:

l'indicazione dei requisiti che danno titolo all'iscrizione;

dichiarazione espressa che non sussistono cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all'art. 43 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Alla domanda devono essere allegati, in carta legale, le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti, nonché, in carta semplice, il curriculum professionale sottoscritto in calce dall'interessato.

L'iscrizione all'Albo degli aventi diritto viene disposta con ordinanza del Dirigente del Servizio, da adottarsi di norma, a cadenza semestrale alla scadenza di giugno e di dicembre.

Il predetto Dirigente adotta tutti gli atti inerenti l'Albo ed è anche responsabile del procedimento per le finalità della legge 7 agosto 1990, n. 241. I provvedimenti inerenti l'Albo devono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ed hanno natura definitiva.

La tenuta materiale dell'Albo è affidata a un dipendente del Servizio Politico della Casa con qualifica funzionale non inferiore alla VI, nominato dal dirigente con apposita ordinanza dirigenziale.

Nel caso di bandi comprensoriali, i rappresentanti dei Comuni partecipano solo alla attribuzione dei punteggi per le domande dei richiedenti di ciascun Comune.

Alla formulazione della graduatoria finale partecipano solo i rappresentanti del Comune di maggior peso demografico.

Se nell'ambito territoriale di competenza della Commissione sono presenti alloggi assoggettati alla normativa di cui alla presente legge ai sensi del precedente art. 1, di proprietà o in gestione di Enti diversi dall'I.A.C.P., alla formazione della graduatoria relativa al Comune o ai Comuni in cui sorgono gli alloggi stessi partecipa un rappresentante dell'Ente proprietario o gestore.

La Commissione può regolarmente funzionare quando sono nominati, oltre al Presidente, almeno quattro componenti, sulla base delle designazioni pervenute.

La Commissione elegge nel proprio seno il Vice Presidente tra i membri permanenti.

Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la metà più uno dei Componenti la Commissione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Ogni componente la Commissione compreso il Presidente, resta in carica cinque anni dalla nomina e non può essere riconfermato per il successivo quinquennio nella medesima Commissione.

La Commissione ha sede presso gli I.A.C.P. con competenza territoriale a carattere provinciale.

La segreteria operativa della Commissione è formata da dipendenti dello I.A.C.P. ove ha sede la Commissione e per un periodo da predeterminare nell'atto di nomina.

Il Presidente della Giunta Regionale, tenuto conto del numero degli alloggi da assegnare, può nominare, in luogo di un'unica commissione, più commissioni composte a norma del secondo comma, aventi ciascuna competenza su parte del territorio della Provincia.

In caso di ritardo nell'espletamento delle graduatorie o di mancata convocazione della Commissione, con grave pregiudizio per le procedure di assegnazione in corso, la Giunta Regionale adotta i provvedimenti sostitutivi fissando, ove necessario, il calendario dei lavori. Il provvedimento sostitutivo regionale dispone che, in caso di mancata convocazione della Commissione nei termini prefissati, provvede al riguardo il componente la Giunta preposto al Settore Politica della Casa, o un suo delegato, che presiede la Commissione fino all'espletamento delle procedure di assegnazione in corso.

Ai componenti le Commissioni istituite con il presente articolo è corrisposto, da parte dell'I.A.C.P. con competenza territoriale a carattere provinciale, con diritto a rimborso da parte degli istituti di carattere sub-provinciale per le assegnazioni degli alloggi di loro competenza, un gettone di presenza determinato ai sensi della L.R. 52 del 29 giugno 1988 per ciascuna seduta, intendendosi per seduta il complesso di lavori svolti nella intera giornata o seduta anche se in tempi frazionati.

All'art. 1 comma 3 della legge regionale 29 giugno 1988 n. 52 sono soppresse le parole «così come determinato ai sensi del primo comma dell'art. 7 L.R. 11 settembre 1986, n. 55».

Nel caso in cui la Commissione provvede ad assegnazioni di alloggi di proprietà o in gestione di Enti diversi da quelli indicati dal comma precedente, questi provvedono a rimborsare all'I.A.C.P. provinciale l'importo complessivo dei gettoni erogati per la compilazione delle graduatorie.

Le predette Commissioni non possono tenere, per ciascun mese, un numero di sedute superiore a quello previsto dall'art. 3 - 1° comma - D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5.

La Giunta Regionale può autorizzare, su proposta del Presidente della Commissione competente, il superamento di tale limite, fino ad un massimo del 50% del numero delle sedute previste al comma precedente, solo per periodi limitati, in relazione alle esigenze derivanti dall'espletamento di procedure di assegnazioni in corso e solo nel caso in cui non siano state nominate altre commissioni.

#### Art. 8.

##### Punteggi di selezione delle domande

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e di criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo.

La prima fase di selezione delle domande comporta l'attribuzione dei seguenti punteggi:

##### a) CONDIZIONI SOGGETTIVE

a-1) reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 21 della legge 457 del 1978 e successive modificazioni ed integrazioni:

non superiore a L. 1.500.000 annue per persona: punti 2;  
non superiore a L. 2.500.000 annue per persona: punti 1.

Tale classe di reddito viene automaticamente aggiornata in relazione alle modificazioni del limite di assegnazione;

a-2) richiedenti con il nucleo familiare composto da:

3 unità - punti 1;

4 unità - punti 2;

5 unità - punti 3;

oltre 6 unità - punti 4;

a-3) richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda: punti 1

richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda a condizione che vivano soli o in coppia: punti 2.

a-4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno: punti 1.

Il punteggio è attribuibile, a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età, soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

a-5) presenza di handicappati gravi nel nucleo familiare, da certificare ai sensi della legge 104/92: punti 2.

a-6) nuclei familiari che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati rientrati, congiuntamente al nucleo familiare, da non oltre un anno alla data di pubblicazione del bando o che rientrano entro un anno dalla data stessa, profughi): punti 1.

I punteggi a-3) ed a-4) non sono cumulabili con il punteggio previsto al punto a-6).

Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 5 punti per il complesso delle condizioni soggettive.

#### b) CONDIZIONI OGGETTIVE

b-1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'Autorità competente ed esistente da almeno due anni alla data del bando, dovuta a:

b-1.1 Abitazione in baracche, soffitte, bassi e simili, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi propri regolamentari: punti 5;

b-1.2 Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (perché si possa dar luogo all'attribuzione del relativo punteggio occorre che i nuclei familiari utilizzino gli stessi servizi): punti 2.

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria del precedente punto b-1.1 derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b-2 Situazione di disagio abitativo esistente da almeno un anno:

b-2.1 abitazione in alloggio sovraffollato:

da due a tre persone a vano utile (condizione critica): punti 1;  
oltre tre persone a vano utile (condizione molto critica):

punti 2.

b-3 Abitazione, da almeno un anno, in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi manutentivi, da certificarsi dall'Autorità competente: punti 2.

Le condizioni previste nella categoria b-1 non sono cumulabili fra loro e con quelle previste nelle categorie b-2 e b-3; le condizioni della categoria b-2 sono cumulabili con quelle della categoria b-3.

b-4 richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocazione a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio (condizione molto grave): punti 4.

La condizione b-4) non è cumulabile con le altre condizioni oggettive.

Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 9 punti per il complesso delle condizioni oggettive.

c) Condizioni aggiuntive regionali (da definire al momento dell'approvazione regionale di localizzazione dell'intervento): complessivamente massimo punti 5.

Per ciascuna classe di punteggio le domande di assegnazione vengono collocate in graduatoria secondo l'ordine risultante dai sorteggi effettuati dal Presidente della Commissione in forma pubblica amministrativa.

All'inizio di ciascuna classe di punteggio vengono sorteggiati in via prioritaria e collocati nelle prime posizioni i richiedenti che si trovino in una delle due condizioni previste dal precedente punto b-1) o nella condizione di cui al punto b-4).

Gli appartenenti ai nuclei familiari con presenza di handicappati, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

I nuclei familiari con presenza di handicappati, di cui alla precedente lettera a-5), ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'art. 17 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei due precedenti commi e non assegnati alle categorie speciali cui erano prioritariamente destinati, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

La Regione provvede, nell'ambito dei provvedimenti di localizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, a stabilire le quote minime di alloggi da realizzare ai fini del soddisfacimento prioritario della domanda delle citate categorie speciali. Detti alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui al successivo articolo.

#### Art. 9.

##### Formazione della graduatoria

La Commissione forma la graduatoria provvisoria entro 30 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso.

Il termine di cui al comma precedente è portato a 60 giorni esclusivamente per la formulazione della graduatoria dei Comuni di oltre 15.000 abitanti.

Entro 15 giorni dalla sua formazione la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per l'opposizione, è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune o dei Comuni per i bandi comprensoriali per 15 giorni consecutivi. I Comuni seguono, altresì, le stesse forme di pubblicità previste per il bando dal precedente art. 3.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione, in carta legale, alla Commissione che provvede, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, fatto salvo il disposto del precedente art. 8. Il sorteggio è effettuato dal Presidente della Commissione in forma pubblica.

La graduatoria è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione e costituisce provvedimento definitivo.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e, comunque, fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla presente legge.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica così come definiti dall'art. 1 della presente legge.

## Art. 10.

*Accertamento del reddito*

Ai fini della valutazione del possesso da parte del concorrente del requisito del reddito di cui alla lettera f) del precedente art. 2, nonché della determinazione del punteggio spettante, la Commissione, nel caso di incompletezza o inattendibilità dei dati indicati nella dichiarazione fiscale, ovvero in caso di omissione della dichiarazione medesima, provvede alla relativa segnalazione agli uffici finanziari, suffragata da elementi certi, precisi, concordanti, segnalati dal Comune, ai sensi del precedente art. 6 ovvero acquisiti dalla Commissione medesima di propria iniziativa, anche tramite formale audizione del soggetto interessato.

In pendenza dell'accertamento da parte degli uffici finanziari, i concorrenti vengono collocati in apposito elenco e dopo la definizione della pratica in sede tributaria, vengono inseriti nella graduatoria definitiva vigente al momento, con il punteggio loro spettante.

In caso di mancata risposta da parte degli uffici finanziari entro i tempi utili per l'assegnazione, la Commissione decide sulla base dei documenti disponibili.

Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie ed alle assegnazioni, nonché gli Enti gestori, possono espletare, in qualsiasi momento, accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti.

## Art. 11.

*Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione*

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti nei successivi commi.

Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate mediante bandi di concorso integrativi da pubblicarsi di norma con cadenza biennale indetti con le modalità di cui al precedente articolo 3, ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti alla assegnazione, sia coloro che, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare, a pena di cancellazione dalla stessa, ogni quattro anni la domanda di assegnazione, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni.

I Comuni possono, in caso di assenza di domande di assegnazione, individuare - previa richiesta motivata di autorizzazione alla Giunta Regionale - i beneficiari provvisori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica i quali, se privi dei requisiti previsti, saranno assoggettati a contratti di locazione a termine, il cui canone sia determinato secondo la legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modifiche ed integrazioni.

Con il provvedimento di autorizzazione regionale vengono fissati tempi e modalità per il rilascio degli alloggi.

È altresì facoltà dei Comuni, sulla base delle specifiche condizioni locali, procedere all'aggiornamento della graduatoria mediante bandi integrativi annuali, ferma restando la necessità della conferma quadriennale della domanda.

## Art. 12.

*Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione*

Il Comune prima dell'assegnazione accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti.

L'eventuale mutamento delle condizioni oggettive e soggettive dei concorrenti fra il momento dell'approvazione della graduatoria definitiva e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione in graduatoria, ad eccezione del punteggio relativo alla nuova situazione abitativa di cui all'art. 8, lett. b), punti b-1, b-2, b-3 e condizione soggettiva di cui alla lettera a-4 e a-6, sempre che permangano i requisiti per l'assegnazione.

Qualora il Comune accerti la perdita di alcuno dei requisiti o il mutamento delle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, trasmette la relativa documentazione alla Commissione per la formazione della graduatoria, e all'assegnatario, con lettera raccomandata; le risultanze degli accertamenti compiuti, assegnandogli un termine di gg. 15 per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

Decorso tale termine la Commissione provvede alla esclusione del concorrente dalla graduatoria o al mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria medesima.

Il termine di cui ai commi precedenti è raddoppiato se si tratta di lavoratore emigrato all'estero.

## Art. 13.

*Assegnazione e standard dell'alloggio*

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine della graduatoria definitiva è effettuata dal Comune territorialmente competente.

Ogni Ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al Comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi disponibili entro 8 giorni dalla data di disponibilità.

Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie relativa alla sola unità immobiliare determinata ai sensi dell'art. 13, III comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo massimo, di cui al precedente art. 2, lettera c); per le giovani coppie lo standard applicabile per l'assegnazione è quello relativo ad un nucleo familiare composto da 3 o 4 persone.

Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria e degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio congiunto del Comune e dell'Ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.

## Art. 14.

*Scelta e consegna degli alloggi*

Il Sindaco comunica l'assegnazione agli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando il giorno per la scelta dell'alloggio, presso il cantiere o presso il Comune di competenza.

La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo.

La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata mediante atto con sottoscrizione autenticata ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15. In caso di ingiustificata mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione.

In caso di rinuncia non adeguatamente giustificata il Comune, con motivata deliberazione dell'organo competente, provvede alla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o, comunque, si rendano disponibili.

L'Ente gestore, sulla base del provvedimento emanato dal Sindaco, provvede alla convocazione, con lettera raccomandata, dell'assegnatario per la stipulazione del contratto e per la successiva consegna dell'alloggio.

L'alloggio dev'essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 30 giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro 60 giorni dalla data di consegna salvo proroga da concedersi dal Comune a seguito di motivata istanza.

L'inosservanza dell'onere di cui sopra comporta la decadenza dall'assegnazione. La dichiarazione di decadenza - previa comunicazione all'assegnatario, mediante lettera raccomandata, del fatto che può giustificarsi, con la fissazione di un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni, per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti - è pronunciata dal Sindaco del Comune interessato con propria ordinanza e comporta la risoluzione di diritto del contratto.

I termini suindicati sono raddoppiati se si tratta di lavoratori emigrati all'estero.

Al provvedimento del Sindaco si applicano i commi dodicesimo e seguenti dell'art. 11 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.

## Art. 15.

*Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa*

La Regione, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare una aliquota, non superiore al 15% degli alloggi, da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale, per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di profughi, trasferimento di appartamenti alle forze dell'ordine, od altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni. Allo stesso fine la riserva può essere disposta anche in misura eccedente il 15% per lo sgombero degli stabili di proprietà dello Stato, dei Comuni, delle Province e degli Istituti Autonomi Case Popolari o comunque di enti pubblici destinati alla demolizione ed al recupero sia per esigenze urbanistiche sia per necessità di risanamento edilizio, per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori o quando trattasi di sistemazioni provvisorie per il limite temporale di cui al 2° comma.

Per le assegnazioni provvisorie il relativo provvedimento è assunto dalla Giunta Regionale.

Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due anni.

Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.

L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalle Commissioni di assegnazione, previa istruttoria da parte dei Comuni interessati, sulla scorta delle domande e della documentazione prodotta dagli interessati.

Non è ammessa alcuna forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme, salvo nel caso di dichiarazione di pubblica calamità.

La riserva di alloggi a favore dei profughi prevista dall'art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è autorizzata dalla Giunta Regionale, su proposta dei Comuni, nell'ambito dell'aliquota del 25% stabilita al primo comma del presente articolo. Tale riserva non potrà eccedere il 15% del totale degli alloggi compresi nei nuovi programmi di intervento.

La proposta dei Comuni deve tener conto della consistenza delle domande in graduatoria presentate dai profughi in ciascun ambito di concorso in occasione di precedenti bandi generali e integrativi emanati dai Comuni stessi, nonché di particolari eventuali esigenze che vengono segnalate dalle organizzazioni di profughi presenti nella Regione.

Per la definizione della qualità di profugo si richiamano le disposizioni della citata legge 763 del 1981.

## Art. 16.

*Subentro nella domanda e nell'assegnazione*

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario, o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente art. 2 e secondo l'ordine ivi indicato.

In tutti i casi di subentro l'Ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

L'ampliamento stabile del nucleo familiare è ammissibile, qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica da parte dell'Ente gestore, oltre che nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di coniugio o di convivenza more-uxorio, di parentela ed affinità, anche - secondo la definizione di nucleo familiare indicata al precedente art. 2 - nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o di affinità, qualora siano, nell'uno o nell'altro caso, riscontrabili le finalità di costituzione di una stabile e duratura convivenza con il carattere della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva.

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, l'ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione solo nel caso in cui la convivenza persiste da almeno due anni al momento del decesso dell'assegnatario.

È altresì ammessa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone, per un periodo non superiore a due anni e prorogabile solo per un ulteriore biennio, qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell'Ente gestore.

Tale ospitalità a titolo precario non ingenera alcun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere generale.

In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'Ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.

## TITOLO II

## NORME PER LA GESTIONE DELLA MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

## Art. 17.

*Programmazione della mobilità*

Ai fini dell'eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi assoggettati alle norme della presente legge ai sensi del precedente articolo 1, nonché dei disagi abitativi di carattere sociale, l'Ente gestore, d'intesa con il Comune, predispone biennialmente un programma di mobilità dell'utenza, da effettuarsi sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante l'utilizzazione di quelli di risulta e di un'aliquota non superiore al 10% di quelli di nuova assegnazione. Sono comunque consentiti cambi consensuali per soddisfare le esigenze di cui sopra e previa autorizzazione dell'ente gestore.

Il programma di mobilità viene formato sulla base dei seguenti elementi:

a) verifica dello stato d'uso e di affollamento degli alloggi cui si applica la seguente normativa, con conseguente individuazione delle situazioni di sovra e sotto affollamento secondo le classi di gravità in relazione alla composizione ed alle caratteristiche socio-economiche dei nuclei familiari;

b) formazione di una graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilità attraverso la pubblicazione periodica, con frequenza almeno biennale, di appositi bandi da emanarsi a cura dell'Ente gestore secondo scadenza e modalità definite d'intesa con il Comune, garantendo la diffusione nei confronti degli assegnatari.

## Art. 18.

*Domande e criteri di mobilità*

Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio alloggio indizzate all'Ente gestore, corredate dalle motivazioni della richiesta e dei dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare, vengono valutate dalla Commissione di cui al successivo art. 19 sulla base delle seguenti motivazioni indicate secondo l'ordine di priorità:

1) inidoneità oggettiva dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza nel nucleo familiare di componenti anziani, o di portatori di handicaps o di persone comunque affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria;

2) situazione di sovra/sotto affollamento rispetto allo standard abitativo secondo il livello derivante dal grado di scostamento esistente in eccedenza e in difetto;

3) esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro, o di cura ed assistenza qualora trattasi di anziani o handicappati; la condizione di handicappato è quella prevista all'art. 8 punto a-5;

4) ulteriori motivazioni di rilevante gravità da valutarsi da parte della Commissione.

## Art. 19.

*Commissione per la mobilità*

La Commissione, nominata dal Sindaco su designazione degli organismi competenti, ha sede presso ciascun Comune ed è così composta:

- a) dal Sindaco o da un suo delegato;
- b) da tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali dell'utenza;
- c) da un rappresentante per ciascuno degli Enti gestori interessati alla mobilità.

La Commissione è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.

Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la metà più uno dei componenti la Commissione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione forma la graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio, stabilendo di criteri per la formazione della graduatoria stessa. In fase di prima applicazione è confermata la regolamentazione in vigore.

## Art. 20.

*Norme per la gestione della mobilità*

Nell'attuazione del programma di mobilità deve essere favorita la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere.

In sede di prima applicazione della presente normativa viene data priorità all'accoglimento delle domande di cambio fondate su gravi motivi di salute, da soddisfarsi attraverso l'utilizzazione degli alloggi di risulta e di nuova costruzione. Deve, altresì, essere concessa priorità ai cambi-alloggio degli anziani disposti a liberare alloggi grandi per trasferirsi in quelli minimi.

Per ciascun assegnatario è ammesso a norma un solo cambio nell'arco di cinque anni, salvo l'insorgere di situazioni gravi ed imprevedibili.

Non possono essere eseguiti cambi-alloggio nei confronti degli assegnatari che abbiano perduto i requisiti previsti per la conservazione dell'assegnazione, né per coloro che abbiano violato le clausole contrattuali.

Per il cambio-alloggio dev'essere di norma rispettato lo standard abitativo previsto per l'assegnazione.

Gli alloggi di risulta e quelli di nuova costruzione destinati alla mobilità, se non utilizzati entro 30 giorni per il citato programma, vengono assegnati sulla base della graduatoria generale.

L'alloggio è considerato gravemente sottoutilizzato qualora il numero delle persone conviventi nell'alloggio stesso sia inferiore di almeno due unità al numero dei vani utili.

Ai fini della determinazione del requisito della convivenza si tiene conto, oltre che delle risultanze anagrafiche, delle condizioni di fatto esistenti da oltre due anni.

Il programma di mobilità è comunicato agli interessati i quali, nei successivi 30 giorni, possono presentare opposizione al Sindaco del Comune il quale decide entro 60 giorni, sentita la Commissione di cui all'art. 7.

L'atto dell'Ente gestore che dispone, in forza del programma di mobilità dell'utenza, il cambio obbligatorio ha valore di titolo esecutivo.

In caso di spontanea accettazione del programma di mobilità, da parte degli assegnatari, l'Ente gestore può disporre, in favore di coloro che versino in accertate difficoltà economiche e comunque inclusi nelle fasce di reddito previste alle lettere a) e b1) del successivo art. 26, l'erogazione di un contributo commisurato alle spese di trasloco e per i nuovi allacci.

La mancata accettazione del cambio alloggio costituisce causa di decadenza dal titolo di assegnatario.

I contributi vengono erogati nei limiti delle disponibilità del Fondo sociale previsto dal successivo art. 30.

Oltre la mobilità programmata, su richiesta degli inquilini o su proposta del Comune, sono consentiti gli scambi consensuali tra assegnatari, previa l'autorizzazione dell'Ente gestore, che verifica l'assenza di condizioni che ostano al mantenimento dell'alloggio.

## TITOLO III

## NORME PER LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

## Art. 21.

*Definizione del canone di locazione*

Il canone di locazione degli alloggi indicati al precedente articolo 1 è diretto a compensarne i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione, entro i limiti stabiliti annualmente dalla Regione ai sensi del 2° comma - art. 25 - della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impegnate per la realizzazione degli alloggi stessi.

Le entrate degli I.A.C.P. costituite dai canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono assoggettate alle norme dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario ai fini di quanto dovuto all'ente gestore per la conduzione dell'alloggio assegnato.

Gli altri Enti gestori sono tenuti ad evidenziare con particolari annotazioni le entrate relative alla quota destinata all'ammortamento del costo convenzionale a vano nonché alla destinazione che viene data a tali entrate a fini di reinvestimento per le finalità dell'edilizia residenziale pubblica.

Gli stessi enti annualmente comunicano alla Regione, entro 60 giorni dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione del bilancio preventivo, i programmi relativi al reimpiego delle entrate di cui al comma precedente.

Gli assegnatari sono, inoltre, tenuti a rimborsare integralmente all'Ente gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'Ente in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi o al numero di vani convenzionali.

## Art. 22.

*Elementi per la determinazione del canone*

Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all'art. 1 degli enti gestori tengono conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari.

Il reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari è determinato ai sensi del precedente art. 2, lett. f).

In relazione ai caratteri oggettivi degli alloggi gli enti gestori definiscono il canone di locazione secondo le disposizioni di cui agli artt. dal 12 al 15, dal 17 ai 24 della legge 392/78, stabilendo in 3% del valore locativo dell'immobile locato il relativo tasso di rendimento. Ai soli fini del calcolo del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalle norme della presente legge trova applicazione la categoria catastale «Abitazione di tipo popolare» a cui corrisponde un coefficiente pari a 0,80.

## Art. 23.

*Classe demografica dei Comuni*

I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti sono assimilati a quelli di cui al coefficiente f) del citato art. 17 della legge 392/78.

## Art. 24.

*Ubicazione*

Per gli alloggi localizzati nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il coefficiente di ubicazione è pari a 0,80.

## Art. 25.

*Calcolo del canone di locazione*

Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è determinato secondo le seguenti fasce:

1) il canone di locazione è pari a L. 25.000 mensili per alloggio qualora il reddito annuo complessivo del nucleo familiare sia costituito esclusivamente da pensione sociale oppure da pensione minima INPS. Lo stesso canone si applica per gli assegnatari che risultino effettivamente disoccupati o, comunque, privi di reddito;

2) canone sociale non superiore al 4,2% del reddito imponibile familiare qualora il reddito di tutti i componenti non sia superiore all'importo di due pensioni minime INPS e derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, pensione c/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassaintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato;

3) reddito annuo complessivo del nucleo familiare pari all'importo stabilito quale limite di reddito per l'accesso; il canone è pari al 75% di quello stabilito ai sensi degli articoli precedenti;

4) reddito annuo complessivo del nucleo familiare compreso fra il limite superiore indicato al precedente punto 3) ed il valore risultante dalla maggiorazione del 25% del suddetto limite: il canone è pari al 90% di quello stabilito ai sensi degli articoli precedenti;

5) reddito annuo complessivo del nucleo familiare compreso fra il limite superiore indicato al precedente punto 4) ed il valore stabilito quale limite per la decadenza: il canone è pari a quello stabilito ai sensi degli articoli precedenti;

6) reddito annuo complessivo del nucleo familiare compreso fra il limite superiore indicato al precedente punto 5) e la maggiorazione del 50% di tale limite: il canone è pari a quello stabilito ai sensi degli articoli precedenti aumentato del 100%;

7) reddito annuo complessivo del nucleo familiare compreso fra il limite superiore indicato al precedente punto 6): il canone è pari a quello stabilito ai sensi degli articoli precedenti aumentato del 150%.

I redditi per l'inserimento nella fascia di reddito di cui al punto 1) si intendono effettivi; quelli ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 7) si intendono determinati con le modalità stabilite dal 1° comma, lett. f) dell'art. 2 della presente legge. Ai soli fini del calcolo del canone, gli emolumenti di cui al precedente art. 2 lett. f) si considerano al netto dei redditi da lavoro prodotto dai figli maggiorenni facenti parte del nucleo familiare dell'assegnatario e che non si riproducono in modo continuativo per oltre due anni.

Nel computo del reddito imponibile sono altresì escluse le indennità «una tantum» percepite a titolo di risarcimento per danni fisici, nonché le indennità di accompagnamento per i portatori di handicap.

Gli assegnatari, il cui nucleo familiare comprende uno o più componenti, conviventi o comunque a totale carico del capo famiglia, affetto da menomazione di qualsiasi genere che comportano una diminuzione permanente superiore a 2/3 della capacità lavorativa, certificata dalla competente USL, sono collocati nella fascia inferiore a quella determinata con le modalità previste dal presente comma.

Il canone di locazione non potrà, comunque, essere inferiore a quello previsto per la prima fascia di cui al precedente comma 1.

Contestualmente alla proposta per la definizione annua dell'ammontare annuo delle quote b) e c) di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 è comunicato alla Regione la percentuale di eccedenza delle entrate per canoni di locazione rispetto all'ammontare complessivo delle spese di amministrazione e manutenzione degli alloggi.

La Regione a partire dal primo anno di applicazione dei canoni di cui alla presente legge e per gli anni successivi, apporta modifiche con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, alle percentuali sul reddito lordo annuo imponibile complessivo del nucleo familiare relativo alle varie fasce di canone, allo scopo di garantire nel tempo la maggiore entrata rispetto alle spese di amministrazione e manutenzione da destinare alle finalità di cui al penultimo comma dell'art. 25 della citata legge 513/77.

I canoni di cui al presente articolo entrano in vigore con le seguenti modalità: a) il canone di cui al punto 1 sarà di L. 15.000 per i primi 12 mesi e di L. 25.000 dal tredicesimo mese dalla pubblicazione della presente legge; b) i canoni di cui ai punti 6 e 7 del comma 1 sono incrementati di un addizionale pari ad 1 punto di percentuale per ogni scaglione di dieci milioni di reddito imponibile di L. 21.000.000.

Tale addizionale è destinata dagli enti gestori al finanziamento del fondo sociale di cui all'art. 30 della presente legge regionale.

Per gli assegnatari inseriti nelle fasce corrispondenti ai numeri 3, 4, 5 del precedente comma 1, i canoni dovuti eccedenti rispettivamente 6 - 6,6 - 7,2% sono a carico del fondo sociale di cui al successivo art. 29.

## Art. 26.

*Aggiornamento del canone di locazione*

Il canone definito a norma dell'art. 26 è aggiornato annualmente dall'ente gestore in ragione del 30% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della delibera CIPE del 13 marzo 1995.

## Art. 27.

*Collocazione nelle fasce di reddito*

Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui all'art. 26 sulla base della documentazione già prodotta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nei successivi 90 giorni gli Enti gestori sono tenuti a comunicare agli assegnatari i nuovi canoni ed il relativo prospetto di determinazione.

In caso di presentazione di documentazione inattendibile o di mancata presentazione della documentazione stessa, si applica, previa diffida, sino all'esito degli opportuni accertamenti fiscali, con la procedura di cui al precedente art. 10, il canone determinato ai sensi del precedente art. 25 punto 7.

In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente legge la collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito di appartenenza ha effetto, ai fini dell'applicazione del relativo canone di locazione dal 1° maggio 1996.

I relativi conguagli, su iniziativa degli Enti, possono essere rateizzati a tasso zero. L'aumento del canone di locazione conseguente all'applicazione della presente legge, con esclusione di quello derivante dall'applicazione di quanto disposto al punto 1 dell'art. 25, di entità superiore al 50% è dovuto a partire dal 1° gennaio 1998.

## Art. 28.

*Aggiornamento periodico del reddito*

La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata biennalmente dagli Enti gestori nei termini e secondo le modalità di cui al precedente art. 10.

L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la modificazione della situazione reddituale.

Per accertata perdita di reddito dovuta a cause eccezionali quali: licenziazione, stato di vedovanza, morte di un percettore di reddito l'assegnatario o colui nei cui confronti sorge il diritto alla voltura del contratto può chiedere la revisione del canone di affitto con decorrenza dal mese successivo a quello della richiesta.

## Art. 29.

*Fondo sociale*

È istituito nell'ambito regionale il Fondo Sociale per il pagamento del canone di locazione destinato agli assegnatari disoccupati, sottoccupati o pensionati il cui reddito annuale dell'intero nucleo familiare non supera quello previsto dal precedente art. 26 punto A.

Tale fondo è altresì destinato a compensare le minori entrate degli enti gestori derivanti dalla disposizione di cui all'ultimo comma del precedente art. 25.

Tale fondo viene alimentato dai canoni al netto delle spese percepite dall'Ente gestore per la locazione di immobili per uso diverso da quello di abitazione.

Il fondo viene altresì alimentato con finanziamenti regionali il cui ammontare e modalità d'erogazione saranno definiti con successiva legge regionale che stabilirà anche le modalità di accertamento delle condizioni che daranno diritto all'integrazione finanziaria.

La Giunta Regionale determina, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di cui al precedente comma, le modalità di funzionamento del fondo.

#### Art. 30.

##### *Morosità nel pagamento del canone*

La morosità superiore a sei mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall'assegnazione pronunciata dall'Ente gestore.

La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di novanta giorni dalla messa in mora.

Non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'Ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione, in tal caso, al momento della sanatoria della morosità non è dovuta l'indennità di mora prevista dal successivo quinto comma.

Tale impossibilità o grave difficoltà non può, comunque, valere per più di 12 mesi.

In ogni caso è dovuta dagli assegnatari morosi un'indennità di mora per i canoni non corrisposti pari al tasso legale vigente.

Tale disposizione trova applicazione nei confronti di coloro che si renderanno morosi dopo l'entrata in vigore della precedente legge.

Il precedente stato di morosità resta disciplinato dalle norme all'epoca in vigore.

Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli Enti gestori applicano le procedure previste dagli artt. 32 e 33 nonché dall'art. 386 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.

In deroga a quanto previsto al comma precedente, per gli assegnatari con redditi derivanti esclusivamente da pensioni e collocati nelle fasce di cui ai punti 1, 2, 3, 4 del precedente articolo 25, l'indennità di mora decorre dal sessantunesimo giorno conseguente alla scadenza del termine utile per il pagamento del canone.

#### TITOLO IV

##### NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTOGESTIONI

#### Art. 31.

##### *Alloggi soggetti ad autogestione dei servizi*

Gli Enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte della utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base dei criteri indicati nel presente articolo, conformemente alle norme del Regolamento tipo già elaborato dalla Giunta Regionale d'Abruzzo.

Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, il contratto di locazione prevede l'assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari.

Per gli alloggi già assegnati gli Enti gestori realizzano il decentramento dell'attività di gestione dei servizi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli Enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati - secondo acconti mensili e conguagli annuali - su rendiconto redatto dall'Ente.

Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

Si applicano, a tal fine, gli artt. 1260 e seguenti del C.C.

Al recupero del credito si provvede a norma degli artt. 32 e 33 del T.U. approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.

È fatto obbligo all'Ente gestore, sulla base di intese con le rappresentanze sindacali degli assegnatari, estendere la autogestione alla piccola manutenzione, accreditando agli organi dell'autogestione una parte non superiore al 30% della quota di canone, destinata alla manutenzione.

#### Art. 32.

##### *Alloggi di amministrazione condominiale*

È fatto divieto agli Enti gestori di proseguire, o di iniziare, l'attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Dal momento della costituzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere all'Ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, eccezione fatta per quelle afferenti al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Regione, su proposta dell'Ente gestore.

Le norme di cui al comma precedente si applicano, altresì, agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono un'autogestione disciplinata dalle norme del C.C. sul condominio.

Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'Ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'Amministratore.

#### TITOLO V

##### ANNULLAMENTO, DECADENZA E PROCEDIMENTO DI RILASCIO

#### Art. 33.

##### *Annullamento dell'assegnazione*

L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del Sindaco del Comune competente nei seguenti casi:

a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

b) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Sindaco, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti gli accertamenti compiuti, assegna al medesimo il termine di 15 giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'Ente gestore.

I termini su indicati sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.

Qualora, dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario, non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il Sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione sentito il parere della Commissione di assegnazione.

Contestualmente alla pronuncia dell'annullamento il Sindaco provvede, a norma del secondo comma art. 2 C.P.P. a trasmettere rapporto all'Autorità Giudiziale competente.

L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.

Il provvedimento del Sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio, non superiore a 60 giorni, costituisce ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16 D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Nel caso in cui il procedimento venga definito prima della consegna degli alloggi, copia del provvedimento di annullamento viene trasmesso alla Commissione di cui all'art. 7 ed all'Ente gestore per i conseguenti provvedimenti in ordine all'aggiornamento della graduatoria.

#### Art. 34.

##### *Decadenza dall'assegnazione*

La decadenza dall'assegnazione è pronunciata dal Sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario:

a) abbia ceduto, in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli;

b) non occupi stabilmente l'alloggio, salva preventiva autorizzazione dell'Ente gestore giustificata da gravi motivi, o ne abbia modificato la destinazione d'uso;

- e) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;  
 d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lettera e);  
 e) fruisca di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, superiore al limite stabilito per la permanenza, come indicato all'art. 36

La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Per il procedimento si applicano le disposizioni previste dai commi secondo, terzo e quarto del precedente art. 34.

Il provvedimento del Sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a 60 giorni, costituisce a norma dell'ultimo comma dell'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente primo comma e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Il Sindaco può, tuttavia, concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile, fatta salva la gradualità indicata al successivo articolo 35 per gli assegnatari nelle condizioni della lettera c) del presente articolo.

#### Art. 35.

##### *Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito*

La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto per l'assegnazione di cui al punto f) del precedente art. 2, fino ad un massimo del 75% di tale limite, calcolato con le stesse modalità. Ai soli fini della determinazione del reddito per la decadenza non sono computabili i redditi derivanti da pensione sociale nonché i redditi non consolidati dei figli. Gli assegnatari con redditi superiori al limite stabilito ai sensi del precedente punto ricevono dall'Ente gestore preavviso che la decadenza sarà pronunciata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del predetto limite. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, agli assegnatari interessati verranno applicate le norme di cui all'art. 25 punto 7, limitatamente alla parte afferente il canone.

#### Art. 36.

##### *Occupazioni e cessioni illegati degli alloggi*

Nei confronti di coloro che alla data del 1° luglio 1995 occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è consentita l'assegnazione dell'alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 3 della L.R. 11 settembre 1986, n. 55.

La relativa richiesta - corredata di idonea documentazione probatoria - deve essere formulata al Sindaco del Comune nel quale l'alloggio è ubicato ed all'ente gestore dell'alloggio stesso.

L'Assegnazione di cui al comma è subordinata:

- a) al protrarsi dell'occupazione dello stesso nucleo familiare per almeno un mese anteriore alla data del 1° luglio 1995 ed al possesso della residenza anagrafica documentabile degli organi competenti oltre l'occupazione effettiva alla data 1° luglio 1995;  
 b) all'accertamento del possesso da parte degli occupanti - dei requisiti descritti dall'art. 2 della L.R. 55/86 e successive modificazioni ed integrazioni; a tale accertamento - riferito alla data d'entrata in vigore della presente legge - provvede la competente Commissione di cui all'art. 7 della L.R. 55/86 previa istruttoria del Comune territorialmente competente;  
 c) al recupero dei canoni arretrati da parte degli Enti Gestori riferiti al periodo di occupazione senza titolo del richiedente la sanatoria.

Non sono sanabili le occupazioni senza titolo relativi ad alloggi E.R.P. ottenute con violenza o in violazione della legge penale e quelle effettuate successivamente ad atti deliberativi di assegnazione da parte degli organi competenti.

Il provvedimento di assegnazione è adottato dal Sindaco del Comune nel quale è situato l'alloggio, anche in deroga all'art. 13 della legge 55/86 e successive modificazioni, in caso di sottoutilizzazione dell'alloggio l'assegnatario è inserito d'ufficio nella graduatoria della mobilità obbligatoria.

Per le occupazioni per le quali non è consentita la sanatoria l'Ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.

A tal fine diffida preventivamente, con lettera raccomandata, l'occupazione senza titolo idoneo, a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

L'atto dell'Ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i trenta giorni, costituisce a norma del 3° comma art. 18 D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente 1° comma e non è soggetto a graduatoria o proroghe.

Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e modificazioni.

Successivamente all'entrata in vigore della presente legge all'accertamento dei requisiti previsti dal precedente comma 3, provvede la Commissione di cui all'art. 7 della presente legge.

#### TITOLO VI

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 37.

##### *Norme transitorie*

Le Commissioni per la formazione delle graduatorie sono nominate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed entrano in funzione ad avvenuto espletamento, da parte delle Commissioni già costituite ai sensi dell'art. 7 della L.R. 11 settembre 1986, n. 55, delle graduatorie in corso di formulazione alla data della nomina e, comunque, non oltre due mesi dalla nomina stessa.

In caso di ritardo nell'espletamento delle graduatorie in corso si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 7 della presente legge.

Successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge tutti i bandi di concorso sono emanati secondo le norme contenute nel Titolo 1°, che esplicano interamente la loro efficacia ancorché non siano state ancora nominate le Commissioni previste dal precedente articolo 7.

#### Art. 38.

##### *Abrogazione*

La presente legge disciplina, in sostituzione delle LL.RR. n. 55 dell'11 settembre 1986, n. 52 del 29 giugno 1988 e n. 2 dell'11 gennaio 1990 l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e la determinazione dei relativi canoni.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con le norme della presente legge.

#### Art. 39.

##### *Urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 25 ottobre 1996

FALCONIO

97R0039

## LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1996, n. 97.

**Modifica ed integrazione alla L.R. 31 luglio 1986, n. 37 e successiva modificazione di cui alla L.R. 6 marzo 1991, n. 7.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 21 del 15 novembre 1996)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 4 della L.R. 37/86, come modificato dal quarto comma dell'art. 2 della L.R. 7/91 è così modificato: «L'attestazione è rilasciata dal Dirigente del Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura (S.I.P.A.) competente per territorio, previa istruttoria tecnico-amministrativa».

## Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 25 ottobre 1996

FALCONIO

97R0040

## LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1996, n. 98.

**Rifinanziamento della L.R. 11 gennaio 1984, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni concernente: «Interventi a favore dei pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 21 del 15 novembre 1996)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi e delle provvidenze previste dalla legge regionale 11 gennaio 1984, n. 1 così come modificata e integrata con LL.RR. 8 gennaio 1993, n. 1 e 2 settembre 1993, n. 41 concer-

nente «Interventi a favore dei pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare», è autorizzata per l'anno 1996 la spesa di L. 250.000.000.

Tali interventi sono disposti anche a fronte di eventi calamitosi verificatisi in anni precedenti e per i quali sono state inoltrate, ai sensi della L.R. 1/1984, regolari istanze di contributo non ancora concesso.

## Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1996 in L. 250.000.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto al cap. 324.000 - partita n. 5 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio per l'esercizio in corso.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti modificazioni in termini di competenza e cassa:

Cap. 324000 denominato: «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale» in diminuzione L. 250.000.000.

Cap. 72431 denominato: «Contributi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare» in aumento L. 250.000.000.

La partita n. 5 dell'elenco n. 4, allegato al bilancio 1996 è corrispondentemente ridotta.

## Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 25 ottobre 1996

FALCONIO

97R0041

## LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1996, n. 99.

**Rifinanziamento della L.R. 8 Maggio 1995, n. 103 recante norme su «Potenziamento e razionalizzazione delle attività di prelievo d'organo».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 21 del 15 novembre 1996)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Per gli interventi previsti all'art. 4 comma 2 lettera a) della L.R. 8 maggio 1995 n. 103, l'onere previsto per l'anno 1996 è valutato in Lit. 200.000.000.

2. All'onere, così come quantificato nel comma che precede, si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione del bilancio per il corrente esercizio finanziario:

Cap. 323000 - denominato: «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi» - in diminuzione L. 200.000.000;

Cap. 02396 denominato «interventi per il potenziamento e razionalizzazione delle attività di prelievo d'organo» - in aumento L. 200.000.000.

La partita n. 25 dell'elenco n. 3 è corrispondentemente ridotta.

3. La Giunta Regionale disciplina le modalità di attuazione degli interventi previsti dall'art. 8 - comma 1 lett. B.

4. All'onere derivante dagli interventi di formazione di cui al comma precedente ciascuna USL partecipa con la quota del Fondo Sanitario Nazionale assegnata dalla Regione.

#### Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 25 ottobre 1996

FALCONIO

(Omissis).

97R0042

#### LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1996, n. 100.

**Abrogazione della L.R. 42/95 avente per oggetto: Norme per l'esercizio dell'attività professionale di direttore d'albergo e strutture ricettive.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 21 del 15 novembre 1996)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. In attesa della emanazione di una legge organica che regoli le professioni turistiche di cui all'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in sintonia con le intervenute leggi nazionali in materia e con le normative della Comunità Europea, la Legge Regionale 6 aprile 1995, n. 42: «Norme per l'esercizio dell'attività professionale di direttore d'albergo e di strutture ricettive», è abrogata.

#### Art. 2.

La Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge propone al Consiglio regionale un disegno di legge per la regolamentazione delle professioni turistiche.

#### Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 25 ottobre 1996

FALCONIO

97R0043

#### LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1996, n. 101.

**Modifiche ed integrazioni alla L.R. 6 dicembre 1994, n. 92, avente per oggetto: «Riordino delle Comunità Montane».**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 21 del 15 novembre 1996)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

Statuto

1. All'art. 6 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 92, è aggiunto il seguente comma:

Lo Statuto può inoltre prevedere:

la Conferenza dei Sindaci della Comunità Montana organismo di partecipazione con poteri esclusivamente consultivi facoltativi;

il Presidente del Consiglio Comunitario, con le modalità della relativa nomina e la individuazione delle attribuzioni;

la determinazione del numero dei Componenti la Giunta Comunitaria, fermo restando i limiti di cui all'art. 13 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 92.

Nello Statuto vanno infine previste azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125.

#### Art. 2.

Organi

L'art. 9 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 92, è sostituito dal seguente:

Sono organi della Comunità Montana:

1. il Consiglio;

2. la Giunta Esecutiva;

3. il Presidente della Giunta Esecutiva;

4. il Presidente del Consiglio Comunitario, ove previsto dallo Statuto.

## Art. 3.

## Consiglio

L'art. 10 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 92, è sostituito dal seguente:

Il Consiglio è l'organo di indirizzo politico-amministrativo della Comunità Montana ed è composto dal Sindaco e da due Consiglieri di ciascun Comune compresi nella Comunità stessa.

La nomina dei due Consiglieri di ciascun Comune in seno al Consiglio della Comunità Montana appartiene alla competenza esclusiva dei rispettivi Consigli Comunali che deliberano in tal senso nella prima seduta successiva al loro insediamento e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno dallo stesso.

In mancanza, la Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo, competente per territorio, adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

Alla nomina dei due rappresentanti si procede, con votazioni separate tra i consiglieri eletti nelle liste che rappresentano la maggioranza e la minoranza all'interno del Consiglio Comunale, mediante elezione con voto limitato ad uno. Risulta eletto chi, in seno alla maggioranza ed alla minoranza, consegue il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti conseguiti in rappresentanza della maggioranza è proclamato eletto il Consigliere che ha conseguito la maggiore cifra individuale nelle elezioni a Consigliere Comunale e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

In caso di una sola minoranza e a parità di voti è proclamato eletto il Consigliere che ha conseguito la maggiore cifra individuale e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.

In caso di più minoranze e a parità di voti è proclamato eletto il Consigliere appartenente alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.

Nei Consigli Comunali ove non sia presente alcun gruppo di minoranza i due rappresentanti sono nominati con votazione unica e con voto limitato a due.

Le deliberazioni di elezione dei rappresentanti dei Comuni sono immediatamente esecutive e devono essere inviate all'organo di controllo entro tre giorni dall'adozione da parte del Consiglio Comunale, dandone contestuale comunicazione alla Comunità Montana competente.

L'organo di controllo esamina le deliberazioni entro tre giorni dal ricevimento, non può chiedere in ordine alle stesse chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, e ove non riscontri vizi di legittimità, trasmette copia delle deliberazioni stesse, munite degli estremi di esecutività, al Comune ed alla Comunità Montana, entro tre giorni dalla data della decisione.

Nello stesso termine di tre giorni l'organo di controllo deve trasmettere copia della decisione di annullamento al Comune interessato e alla Comunità Montana, dandone comunicazione a mezzo fonogramma, fax o telegramma nello stesso giorno in cui la decisione di annullamento è stata adottata.

Il Sindaco può conferire delega irrevocabile ad altro consigliere comunale; non è ammessa facoltà di delega da parte degli altri rappresentanti.

In caso di morte, di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica di un componente del Consiglio della Comunità Montana, il Comune interessato provvede alla surroga del rappresentante nei termini e secondo le modalità previste per la nomina del rappresentante da sostituire.

In caso di cessazione dalla carica del delegato del Sindaco, quest'ultimo riassume l'incarico di componente di diritto del Consiglio Comunitario, sino a quando non abbia conferito nuova delega ad altro rappresentante.

Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla data di presentazione e vanno indirizzate contestualmente al Consiglio Comunitario e al Consiglio Comunale di provenienza e non necessitano della presa d'atto.

La surroga deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

I consiglieri Comunitari restano in carica fino alla nomina dei loro successori. Essi conservano le cariche ricoperte in seno alla Comunità nel caso in cui, a seguito di tornata elettorale non ordinaria nei rispettivi Comuni di appartenenza, continuino a rappresentare il proprio Comune.

In caso di gestione Commissariale il Comune è rappresentato dal Commissario e dai due Consiglieri nominati dal disciolto Consiglio Comunale; questi restano in carica sino alla proclamazione del nuovo Sindaco ed all'insediamento in seno al Consiglio Comunitario dei rappresentanti designati dal nuovo Consiglio Comunale.

Dopo ciascuna tornata elettorale non ordinaria, il Consiglio Comunitario provvede, in un'unica seduta da tenersi entro dieci giorni dalla acquisizione di tutte le deliberazioni di nomina dei Consigli Comunali rinnovati, alla convalida dei nuovi Consiglieri nelle persone dei Sindaci, o dei loro delegati, e dei rappresentanti nominati dai Consigli Comunali eletti nella consultazione.

Per i casi di ineleggibilità e/o incompatibilità si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni nonché della Legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modifiche ed integrazioni per le parti compatibili alle Comunità Montane.

## Art. 4.

## Rinnovo del Consiglio comunitario

L'art. 11 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 92 è sostituito dal seguente:

Il rinnovo del Consiglio Comunitario consegue alla tornata elettorale ordinaria dei Consigli Comunali.

Il Consiglio Comunitario, in un'unica seduta da convocarsi entro 10 giorni dall'acquisizione di tutte le deliberazioni di nomina dei Consiglieri Comunitari rinnovati e da tenersi entro 10 giorni dalla convocazione, provvede alla:

convalida dei nuovi Consiglieri Comunitari nelle persone dei Sindaci o dei loro delegati e dei rappresentanti nominati dai Consigli Comunali eletti nella consultazione;

conferma degli altri rappresentanti dei Comuni non interessati alla tornata elettorale;

elezione degli Organi esecutivi.

Il Consiglio dura in carica sino all'insediamento di quello successivo.

## Art. 5.

## Elezione degli organi esecutivi

L'art. 14 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 92, è sostituito dal seguente:

Il Presidente e la Giunta Esecutiva sono eletti dal Consiglio nel suo seno nella stessa seduta di cui all'art. 4 della presente Legge, subito dopo gli adempimenti ivi previsti.

Lo Statuto può comunque prevedere l'elezione a componenti la Giunta di cittadini non facenti parte del Consiglio Comunitario, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e Comunitario, determinandone il numero.

L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana, contenente la lista di candidati alle cariche di Presidente e di componenti la Giunta Esecutiva, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dai candidati alla carica di Presidente. A conclusione del dibattito sui documenti programmatici presentati, gli stessi sono posti a votazione secondo l'ordine cronologico di presentazione alla Segreteria dell'Ente. Raggiunta la maggioranza su un documento, non si procede alla votazione degli altri.

I documenti programmatici devono essere depositati nell'Ufficio di Segreteria della Comunità Montana almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta consiliare.

Dalla lista dei candidati deve risultare anche indicato l'Assessore con funzioni di Vice Presidente il quale, in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, svolge le funzioni di Presidente.

L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, alla Comunità Montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due suc-

cessive votazioni da tenersi in distinte sedute, entro sessanta giorni dalla data fissata per la prima convocazione di cui all'art. 4, comma secondo, della presente legge.

Qualora in nessuna di esse sia raggiunta la maggioranza richiesta, il Consiglio è sciolto, secondo le modalità fissate dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

In caso di dimissioni del Presidente, decade la Giunta.

Il Presidente e la nuova Giunta devono essere eletti con la procedura di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza, pena lo scioglimento del Consiglio.

La convocazione del Consiglio per l'elezione del Presidente e della Giunta è disposta dal Presidente del Consiglio Comunitario, ove competente, ovvero dal Presidente uscente o dal Componente della Giunta che ne abbia assunto le funzioni, entro dieci giorni dalla data di cessazione per qualsiasi causa della Giunta, ovvero quando sia conseguente alla tornata elettorale ordinaria di cui all'art. 4 della presente legge, entro dieci giorni dall'acquisizione dei nominativi dei nuovi eletti e subito dopo gli adempimenti di cui all'art. 3 della presente Legge.

In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, l'autorità titolare del controllo sugli organi.

La surroga di uno o più componenti la Giunta deve avvenire nella prima seduta di Consiglio Comunitario successiva alla vacanza. Il membro dimissionario o decaduto resta in carica fino alla elezione del suo successore.

Le deliberazioni di elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva sono immediatamente esecutive e devono essere inviate all'organo di controllo entro tre giorni dall'adozione da parte del Consiglio Comunitario.

L'organo di controllo esamina le deliberazioni entro tre giorni dal ricevimento, non può chiedere in ordine alle stesse chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e, ove non riscontri vizi di legittimità, trasmette copia delle deliberazioni stesse, munite degli estremi di esecutività, alla Comunità Montana entro tre giorni dalla data della decisione.

Nello stesso termine di tre giorni l'organo di controllo deve trasmettere copia della decisione di annullamento alla Comunità Montana, dandone comunicazione a mezzo fonogramma, fax o telegramma nello stesso giorno in cui la decisione di annullamento è stata adottata.

Sino all'elezione dell'esecutivo, conseguente alla tornata elettorale ordinaria, le adunanze sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.

Lo scioglimento del Consiglio Comunitario comporta una nuova elezione dei rappresentanti da parte di tutti i comuni appartenenti alla Comunità Montana.

#### Art. 6.

##### *Il Presidente*

L'art. 16 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 92, è sostituito dal seguente:

Il Presidente della Giunta Esecutiva è il legale rappresentante dell'Ente ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Egli convoca e presiede la Giunta Esecutiva, predisponendone l'ordine del giorno, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti; convoca e presiede il Consiglio nella Comunità Montana ove non è previsto il Presidente del Consiglio o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, nelle Comunità Montane che dispongono di tale organo.

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Il Presidente della Giunta Esecutiva, ovvero il Presidente del Consiglio, ove previsto dallo Statuto, è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

#### Art. 6-bis

##### *Difensore civico*

L'ultimo comma dell'art. 24 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 92 è sostituito dal seguente:

Lo Statuto fissa le modalità per lo svolgimento dell'incarico e gli eventuali emolumenti.

#### Art. 7.

##### *Controlli*

L'art. 27 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 92 è modificato come segue:

All'art. 27, comma secondo, della L.R. 6 dicembre 1994, n. 92, dopo l'espressione «legge regionale di disciplina del controllo sugli atti degli enti locali.» va soppresso il punto ed aggiunta l'espressione «e negli articoli 3 e 5 della presente legge».

#### Art. 8.

##### *Consulta regionale per la montagna*

L'art. 28 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 92 è sostituito dal seguente:

È costituita presso la Presidenza del Consiglio Regionale, con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale, la Consulta Regionale per la Montagna, quale organo della Giunta e del Consiglio Regionale con poteri consultivi, in merito alla definizione e al coordinamento della politica regionale sulla montagna.

La Consulta esprime i pareri entro 60 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, la Giunta Regionale, può prescindere dal parere.

La Consulta è presieduta dal Presidente del Consiglio Regionale o, per sua delega, da un componente dell'Ufficio di Presidenza ed è composta da:

componenti Giunta regionale preposti al Settore Bilancio - Programmazione, all'Urbanistica, Parchi e Riserve naturali, al Settore Enti locali e al Settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione;

presidenti Comunità Montane o loro delegati;

i componenti la Giunta Esecutiva della Delegazione regionale UNCEM e i Consiglieri nazionali UNCEM, rappresentanti delle Comunità montane della Regione Abruzzo;

il Presidente dell'Unione Province d'Abruzzo (UPA) o suo delegato;

da quattro rappresentanti delle amministrazioni separate, uno per ogni Provincia designati dall'Unione regionale delle amministrazioni separate.

Alla Consulta partecipano, con diritto di parola:

i Presidenti delle Comunità dei Parchi, o loro delegati;

il dirigente dell'Ufficio Comunità Montane del Settore Enti Locali.

Il Presidente Regionale dell'Associazione Nazionale Segretari Comunità Montane della Regione Abruzzo o suo delegato.

Alla Consulta possono partecipare, con diritto di parola, i Componenti la Giunta Regionale o loro delegati, nonché i Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti della Regione Abruzzo, le cui materie costituiscono oggetto dell'ordine del giorno.

Le funzioni di Segretario della Consulta, sono svolte da un Funzionario della Regione.

La Consulta è convocata almeno due volte l'anno dal Presidente ed ogni qualvolta lo richiedano congiuntamente i due membri componenti la Giunta Regionale ovvero l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale o almeno un terzo dei Presidenti delle Comunità Montane.

La Consulta è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti, in seconda convocazione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Per l'attività svolta in seno alla Consulta, ai componenti assegnati competono le aspettative, i permessi ed i rimborsi spese e indennità di missione a carico degli Enti di appartenenza, secondo la normativa vigente per gli stessi Enti.

## Art. 9.

*Norma finale*

Agli articoli 4 e 7 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 92, l'espressione «entro un anno» riferita agli adempimenti concernenti la individuazione delle fasce altimetriche e l'approvazione dello Statuto è sostituita dalla espressione «entro due anni».

*N.B.*: Il Commissario del Governo nei restituire la legge debitamente vistata ha comunicato che il Governo ha, comunque, osservato che i riferimenti ad articoli «della presente legge» contenuto nell'articolo 5, commi 1, 6 e 9, e nell'articolo 27, comma 1, così come formulati, ingenerano notevoli incertezze applicative del provvedimento de quo, in quanto sarebbe stato corretto effettuare rispettivamente i richiami degli articoli «11, 10 e 14 della L.R. 92/94, come modificati dagli articoli 4, 3 e 5, della presente legge» anche al fine di una maggior chiarezza dell'eventuale testo unificato dei provvedimenti in oggetto.

*Il vice commissario*

Dott. PASQUALE MINUNNI

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 25 ottobre 1996

FALCONIO

97R0044

**LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1996, n. 102.**

**Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29 giugno 1993, n. 26: norme in materia di organismi consortili.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 21 del 15 novembre 1996)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

La L.R. 26/93 si applica ai consorzi costituiti dagli enti locali che abbiano i requisiti di aziende speciali, con esclusione di ogni altro tipo di consorzio compreso quello per l'esclusivo esercizio di funzioni.

I consorzi istituiti con L.R. 74/88, in applicazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, si devono adeguare alle norme di cui alla L.R. 26/93 solo se ricompresi nelle disposizioni di cui al 1° comma.

Il Direttore del consorzio viene nominato dal Consiglio di amministrazione in seguito a pubblico concorso, previsto dal 2° comma dell'art. 4 del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578, seguendo la procedura dell'art. 32 del D.P.R. 902/86, ed in via eccezionale, con il voto unanime del Consiglio di amministrazione, per chiamata, prevista dal 3° comma dell'art. 4 del T.U. di cui sopra.

La nomina può essere anche a tempo parziale.

Il termine previsto dal 1° comma dell'art. 34 della L.R. 26/93 è prorogato fino alla data prevista per la revisione dei consorzi dalla legge 437/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Per il compenso ai membri del collegio dei revisori dei conti si applica il D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645. Detto compenso viene deliberato dall'assemblea.

Nell'ipotesi in cui le norme statutarie del consorzio prevedano un'indennità di carica da corrispondere al presidente e ai componenti degli organi esecutivi del consorzio stesso, ai Presidenti può essere concessa, in relazione alla popolazione servita un'indennità mensile di carica entro i limiti del 70% di quella prevista per il Sindaco del comune con un numero di abitanti pari a quelli del comprensorio consortile; ai componenti degli organi esecutivi può essere corrisposta un'indennità pari al 45% di quella prevista per il Presidente. I benefici di cui sopra sono concessi con delibera adottata dalla maggioranza dei componenti dell'assemblea.

## Art. 2.

Sono abrogati la L.R. 7/94, il 1° comma dell'art. 14 ed il 5° comma dell'art. 18 della L.R. 26/93 e tutte le altre disposizioni in contrasto con la presente legge.

## Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 25 ottobre 1996

FALCONIO

97R0045

**LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1996, n. 103.**

**Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 6 maggio 1996, n. 25 recante: «Realizzazione delle manifestazioni celebrative per il 150° anniversario della nascita di F.P. Tosti».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 21 del 15 novembre 1996)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Il capitolo istituito con l'art. 4, ultimo comma della L.R. 6 maggio 1996 n. 25 denominato «Contributo per le manifestazioni tostiane» assume la seguente codificazione.

Cap. 61624 - di nuova istituzione ed iscrizione al Sett. 06, Tit. 1, Ctg 6, Sez. 06.

## Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*,

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 25 ottobre 1996

FALCONIO

97R0046

#### LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1996, n. 104.

**Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 5 giugno 1996, n. 31 recante: Assegnazione alla USL di Chieti di un contributo in c/capitale per la realizzazione di un primo lotto funzionale di n. 20 posti letto nella R.S.A. prevista dal Piano Sanitario Regionale nel Comune di Ripa Teatina.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 21 del 15 novembre 1996*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il capitolo istituito con l'art. 4, ultimo comma, della L.R. 5 giugno 1996, n. 31 denominato «Contributo in conto capitale alla U.L.S. di Chieti per la realizzazione di un primo lotto funzionale nella R.S.A. di Ripa Teatina» con lo stanziamento, per competenza e cassa, di lire 1.500.000.000, assume la seguente codificazione;

Cap. 82389 - di nuova istituzione ed iscrizione al Sett. 08, Tit. 2, Ctg 3, Sez. 08.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 25 ottobre 1996

FALCONIO

97R0047

#### LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1996, n. 105.

**Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27/95 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica). Rimaneggiamento per l'anno 1996.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 21 del 15 novembre 1996*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 27 «Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica» sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

l'art. 3 è così sostituito:

«Art. 3 (*Enti organizzatori del Servizio*). — L'organizzazione del Servizio volontario di vigilanza ecologica è affidata:

- a) agli enti gestori dei parchi nazionali e regionali per i territori di rispettiva competenza;
- b) alle Province nei territori non compresi nelle delimitazioni dei parchi nazionali e regionali.»

il 1° comma dell'art. 5 è così sostituito «La Regione nel piano triennale della formazione professionale e nei piani annuali degli interventi delle attività formative prevede corsi di formazione e di aggiornamento per guardia ecologica volontaria, individuando modalità, termini di espletamento e contenuti degli stessi. I corsi sono realizzati direttamente dalla Regione, attraverso i Centri regionali di formazione professionale ovvero tramite gli enti organizzatori del Servizio volontario di vigilanza ecologica o le Associazioni di protezione ambientale giuridicamente riconosciute a norma dell'art. 3 della legge 8 luglio 1986, n. 349».

al 2° comma dell'art. 5 le parole «alla Regione Abruzzo» sono sostituite da «ai soggetti gestori dei corsi».

al 3° comma dell'art. 5 dopo le parole «presso il Centro regionale di Formazione» vanno aggiunte le seguenti «ovvero presso la sede dell'Ente o Associazione che gestisce il corso».

dopo il 5° comma dell'art. 5 sono aggiunti i seguenti:

«6. Le sedute della Commissione di esame sono valide qualora siano presenti almeno i due terzi dei componenti e il Presidente.

7. I componenti della Commissione d'esame che rivestono la qualifica di dipendenti regionali sono designati dai Coordinatori dei rispettivi Settori ed ad essi compete per la partecipazione alle sedute, il trattamento economico previsto e disciplinato dalla vigente normativa, qualora ne ricorrano i presupposti.

8. La Commissione di esame dura in carica tre anni e può essere riconfermata».

all'art. 6, 1° e 2° comma, le parole «Presidente della Giunta regionale» sono sostituite da «Dirigente del Servizio Ecologia e tutela dell'ambiente».

all'art. 11, 1° comma, la frase «Per lo svolgimento di detta funzione... (fino a) ... Ufficio parchi e riserve» è così sostituita:

«Per lo svolgimento di dette funzioni la Giunta regionale si avvale del Settore Ecologia e tutela dell'ambiente».

all'art. 11, 3° comma, le parole «il Servizio di Gabinetto della Presidenza della Giunta» sono sostituite da «il Servizio Ecologia e tutela dell'ambiente».

all'art. 12, alla fine del 3° comma è aggiunta la seguente frase: «riservandosi una quota per gli adempimenti di propria competenza, non superiore al venti per cento».

dopo il 3° comma dell'art. 12 è aggiunto il seguente:

«4. Il riparto dei contributi a favore degli enti organizzatori è effettuato secondo i seguenti criteri;

- a) il 20% in parti uguali;
- b) il 40% in proporzione ai rispettivi territori;
- c) il 40% in base al numero delle guardie ecologiche volontarie operanti nei rispettivi territori».

#### Art. 2.

##### Disposizioni finali e transitorie

1. Per l'anno 1996, il preventivo della spesa di cui al 2° comma dell'art. 12 deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei successivi 30 giorni la Giunta regionale delibera il piano di riparto dei contributi.

2. Per l'anno 1996, il riparto dei contributi a favore degli enti organizzatori è effettuato per il 40% in parti uguali e per il restante 60% in proporzione ai rispettivi territori.

3. Dopo un anno dalla attivazione del servizio volontario di vigilanza ecologica, la Giunta regionale, sentiti gli Enti organizzatori, può modificare o integrare le direttive contenute nell'allegato A.

4. Coloro che abbiano conseguito la qualifica di guardia ecologica volontaria in altre Regioni, a seguito del superamento di esami finali relativi a corsi ivi organizzati, e che abbiano ottenuto la residenza in Abruzzo, sono iscritti, a domanda, nell'elenco di cui all'art. 11.

5. Con successiva legge, la Regione istituisce nel bilancio di previsione per il 1996 un fondo regionale alimentato dalle somme derivanti dalle sanzioni amministrative di competenza regionale per le violazioni legislative e regolamentari previste dalla presente legge, da destinare alla realizzazione di iniziative finalizzate alla attuazione della legge medesima.

#### Art. 3.

##### Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1996 in L. 200.000.000, si provvede introducendo variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario:

Cap. 323000 denominato «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti» in diminuzione L. 200.000.000;

Cap. 291534 settore 29, Titolo 1 categ. 5, Sez. 8), denominato «Spese per la istituzione ed il funzionamento del Servizio volontario di vigilanza ecologica» in aumento L. 200.000.000;

2. La partita n. 10 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio di previsione per il 1996 è soppressa.

#### Art. 4.

##### Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 29 ottobre 1996

FALCONIO

*In proposito, si comunica che nell'occasione il Governo ha precisato, anche ai fini di un'univoca interpretazione da parte dei soggetti interessati al provvedimento legislativo in questione, quanto segue:*

a) la previsione di cui all'art. 1, comma primo, secondo cui l'organizzazione del Servizio volontario di vigilanza ecologica è affidata, nei territori di competenza, anche agli enti gestori dei parchi nazionali non può ritenersi vincolante, atteso che la regione non ha competenza nei confronti di tali enti;

b) l'allegato A richiamato nell'art. 2, comma 3, deve correttamente intendersi riferito, alla L.R. 3 aprile 1995, n. 27;

c) le parole «presente legge» di cui all'art. 2, comma 5, devono altresì ritenersi riferite alla L.R. 3 aprile 1995, n. 27.

Il Governo ha, inoltre, segnalato l'errore materiale contenuto nel titolo della legge ove in luogo di «volontariato» deve intendersi «volontario».

97R0048

### LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1996, n. 106.

#### Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. n. 22 del 15 febbraio 1988 e 3 luglio 1995 n. 46 (Tartufi).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 21 del 15 novembre 1996)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

La tassa di concessione prevista dall'art. 17 della L.R. 22/88 per il rinnovo della tassa annuale è dovuta solo per quelle annate in cui si esercita la raccolta.

#### Art. 2.

L'art. 2 della L.R. n. 46 del 3 luglio 1996 è così sostituito:

«Per la raccolta del tartufo può essere impiegato esclusivamente il «vanghella» (o «vanghella») o in alternativa lo zappetto con punte rotondeggianti di dimensioni del taglio massime di cm. 15 per cm. 4».

#### Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 29 ottobre 1996

FALCONIO

97R0049

## LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1996, n. 107.

**Interventi urgenti in materia di formazione professionale.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 21 del 15 novembre 1996)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Allo scopo di assicurare correttezza e tempestività nelle procedure di erogazione delle risorse finanziarie destinate alla copertura delle spese per la retribuzione, ed oneri connessi, del personale dipendente dagli enti di cui all'art. 5, lettera b), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la Giunta regionale dispone anticipazioni secondo le modalità specificate nei successivi articoli.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo concernono il solo personale dipendente dagli Enti di cui al comma 1, iscritto all'albo regionale di cui alla legge 111/1995 art. 28, impiegato e da impiegare in attività formative e di supporto, comunque, autorizzate e finanziate dalla Regione

## Art. 2

1. All'inizio di ciascun anno la Giunta regionale costituisce un fondo presso la tesoreria regionale, nei limiti degli stanziamenti di competenza dei capitoli di spesa concernenti la Formazione Professionale.

## Art. 3

1. L'entità massima del fondo di cui all'art. 2, è determinata dalla stessa Giunta per l'ammontare del 60% delle spese per il personale, determinato nella misura del 70% delle entità dei piani, programmi e progetti deliberati nell'esercizio precedente.

2. I movimenti di anticipazione dal fondo costituito ai sensi del precedente comma sono disposti traendo titoli di spesa sul capitolo 441303 a partite di giro, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, i corrispondenti recuperi saranno introitati sul pertinente capitolo 61303 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio.

## Art. 4.

1. Le anticipazioni sono disposte entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno e debbono essere rendicontate entro 30 giorni dall'avvenuta definizione dei programmi e dei provvedimenti riguardanti le attività annuali di cui al comma 2 dell'art. 1 della presente legge.

## Art. 5.

1. L'istituto tesoriere è autorizzato ad effettuare anticipazioni sul fondo a favore degli enti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 della presente legge, sulla base di titoli di spesa tratti a seguito di ordinanza dirigenziale.

2. Gli Enti, tenuto conto anche delle previsioni di cui all'art. 2751-bis del C.C., provvederanno all'apertura di appositi conti correnti indisponibili presso il proprio Tesoriere per l'introito delle anticipazioni di cui al primo comma e delle successive erogazioni ordinarie, per la corresponsione della mensilità agli operatori, su rimessa di prospetti retributivi entro il 20 di ciascun mese da parte degli Enti stessi.

## Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 29 ottobre 1996

FALCONIO

97R0050

## LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1996, n. 108.

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 - 1° provvedimento di variazione.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 21 del 15 novembre 1996)**(Omissis)*

97R0051

## REGIONE LIGURIA

## LEGGE REGIONALE 8 novembre 1996, n. 48.

**Interventi regionali nel campo delle energie alternative e del risparmio energetico.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 22 dell'11 dicembre 1996)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, con la presente legge, intende sviluppare attività ed iniziative nel campo delle energie alternative e del risparmio energetico.

2. La Giunta regionale promuove iniziative ed approva progetti, in raccordo con quanto contenuto nel Quadro di riferimento e nel Piano degli interventi del Programma regionale di sviluppo, ai sensi della legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 (norme sulle procedure di programmazione), finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e concede finanziamenti per la realizzazione degli stessi.

## Art. 2.

*Tipologia degli interventi*

## 1. Le iniziative di cui all'art. 1 sono dirette a:

a) promuovere studi e ricerche, ivi compreso il completamento del Piano energetico regionale di cui all'art. 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);

b) incentivare la produzione e l'uso razionale di energia derivante da fonti alternative;

c) promuovere attività volte al contenimento dei consumi energetici anche ai fini di miglioramento ambientale;

d) promuovere iniziative volte alla diffusione delle conoscenze per le finalità di cui all'art. 1;

e) esaurire la graduatoria delle domande ammesse a contributo, ai sensi della legge n. 10/1991, finalizzate al risparmio energetico.

## 2. Le iniziative di cui alle lettere b) e c) del comma 1 devono:

a) illustrare la redditività ed i benefici derivanti dalla realizzazione delle stesse, in termini di fattibilità tecnica e finanziaria;

b) garantire la fase gestionale successiva alla realizzazione.

## Art. 3.

*Approvazione dei progetti*

1. Le iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), si attuano attraverso progetti approvati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico scientifico regionale per l'energia di cui all'art. 3 della legge regionale 19 aprile 1984, n. 24 (interventi regionali in campo energetico) e successive modificazioni.

2. La Giunta regionale determina l'ammontare e le modalità di erogazione dei finanziamenti nonché i tempi di attuazione dei progetti.

3. Per l'istruttoria ed il monitoraggio dei progetti, la Regione può avvalersi di società a partecipazione regionale, attraverso la stipula di apposita convenzione, con oneri a carico dei fondi di cui all'art. 4.

## Art. 4.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelievo di lire 25.685.399.923 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9530 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996 ed istituzione, nel medesimo stato di previsione, del capitolo 8741 «Interventi regionali per l'uso razionale dell'energia, per il risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti alternative di energia» con uno stanziamento di lire 25.685.399.923 in termini di competenza e di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 8 novembre 1996

MORI

97R0119

## LEGGE REGIONALE 15 novembre 1996, n. 49.

**Istituzione e disciplina delle locande.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 22 dell'11 dicembre 1996)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Locande*

1. Sono denominate locande le aziende ricettive alberghiere, così definite dall'art. 2 della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (norme vigenti in materia di classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni e integrazioni, che non raggiungono il numero minimo di sette camere ivi prescritto, pur possedendone almeno tre.

2. Le locande sono equiparate, a tutti gli effetti, agli alberghi a 1 stella e alle stesse si applicano le agevolazioni previste dalle leggi regionali vigenti.

3. Le locande adottano come segno distintivo quello previsto per gli alberghi, con la dicitura locanda e senza l'indicazione delle stelle.

## Art. 2.

*Requisiti*

1. Le locande devono possedere i requisiti indicati come obbligatori per gli alberghi a 1 stella dalla tabella B allegata alla legge regionale 11/1982, senza ricorso all'attribuzione del punteggio di cui alla tabella A allegata alla stessa legge.

2. L'accertamento dei requisiti è effettuato dalla Provincia, entro novanta giorni dalla richiesta, mediante apposita certificazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

3. Le locande possono svolgere la propria attività, oltre che nella «casa madre», anche in dipendenze, purché ubicate non oltre i 100 metri di distanza. Nelle dipendenze è consentito sistemare l'intera dotazione di camere.

## Art. 3

*Autorizzazione*

1. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle locande è soggetto ad autorizzazione, da rilasciarsi dal comune entro novanta giorni dalla richiesta, con l'indicazione del numero dei posti letto e del periodo di apertura.

2. L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande.

3. I titolari o i gestori della suddetta attività ricettiva sono inoltre tenuti ad iscriversi alla sezione speciale degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica).

Art. 4.

*Norma transitoria*

1. Le locande che non posseggono tutti i requisiti di cui all'art. 2 comma 1 possono egualmente essere autorizzate ad esercitare l'attività, purché la mancanza riguardi non più di due requisiti, ad esclusione di quelli igienico-sanitari, e tale situazione sia sanata entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 15 novembre 1996

MORI

97R0120

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1996, n. 34.

**Modifica della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 «Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica».**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 101 del 15 novembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10*

1. Nel comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, già modificato dall'articolo 33 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, le parole «a decorrere dal 31 marzo 1996» sono sostituite con le parole «entro e non oltre il 31 dicembre 1996».

Art. 2.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 novembre 1996

GALAN

96R1107

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1996, n. 35.

**Disposizioni urgenti relative al rilascio del nulla-osta regionali per l'apertura di grandi strutture di vendita.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 101 del 15 novembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Sospensione nulla-osta*

1. In attesa della approvazione della nuova disciplina sui criteri di programmazione attinenti alle grandi strutture di vendita e comunque non oltre il 31 marzo 1997, è sospeso il rilascio da parte della Giunta regionale dei nulla-osta relativi alle grandi strutture di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426 nei seguenti casi:

a) nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti per le strutture di vendita con superficie superiore a 600 mq. relativi a generi contingentati posti in vendita in maniera esclusiva o congiuntamente a generi non contingentati e per quelli con superficie superiore a 1.600 mq. per generi non contingentati;

b) nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti per le strutture di vendita con superficie superiore a 1.600 mq. per generi contingentati e non contingentati.

Art. 2.

*Disposizioni relative ai nulla-osta non sospesi*

1. Nelle more dell'approvazione della disciplina di cui all'articolo 1 e comunque non oltre il termine previsto dal medesimo articolo, per l'istruttoria delle domande di nulla-osta non soggette a sospensione ai sensi dell'articolo 1 è richiesto il parere del comune del territorio nel quale viene insediata la struttura di vendita.

2. Nel caso di concentrazione di esercizi, la Giunta regionale rilascia il nulla-osta di cui al comma 1, qualora siano interessati almeno due esercizi dello stesso settore merceologico attivati ed operanti da almeno tre anni continuativi nel comune al quale si riferisce la domanda.

Art. 3.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 novembre 1996

GALAN

96R1108

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1996, n. 36.

**Tutela del patrimonio storico e culturale delle società di mutuo soccorso della Regione Veneto.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 101 del 15 novembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1

*Finalità*

1. La Regione, al fine di promuovere e sostenere una più diffusa ed operante coscienza sociale, riconosce e promuove i valori storici, sociali, culturali e di volontariato delle società di mutuo soccorso (SMS), in attività da almeno cinquanta anni, non aventi scopo di lucro, finalizzate all'affermazione dei valori e della cultura della solidarietà tra i cittadini.

2. La Regione, valorizza in particolare la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle SMS e favorisce la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle attività di tali organismi disponendo interventi finanziari per un'indagine conoscitiva del patrimonio e per il riordino e l'inventariazione degli archivi storici delle stesse.

Art. 2.

*Riconoscimento d'interesse locale*

1. Per assicurare la tutela e la conservazione dei beni archivistici del proprio territorio, la Regione riconosce l'interesse locale degli archivi delle società di mutuo soccorso.

Art. 3.

*Albo regionale delle società di mutuo soccorso*

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 è istituito presso la Giunta regionale l'albo delle società di mutuo soccorso.

2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale di cui al comma 1 le SMS che da almeno cinquant'anni operano sul territorio regionale.

3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui al comma 2 le società di mutuo soccorso devono depositare lo statuto e la situazione patrimoniale alla data della richiesta di iscrizione.

4. La Giunta regionale determina con apposito provvedimento le modalità e i termini per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1.

Art. 4.

*Interventi*

1. La Giunta regionale, al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio storico delle società di mutuo soccorso, promuove una preliminare indagine e un censimento di tutti i beni culturali delle stesse.

2. La Giunta regionale, d'intesa con la Soprintendenza archivistica del Veneto, predispone un piano coordinato d'interventi concernenti l'ordinamento e l'inventariazione del materiale archivistico documentario delle società di mutuo soccorso iscritte all'Albo di cui all'articolo 3.

Art. 5.

*Istituzione del Centro per lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione concorre all'istituzione del Centro per lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso.

2. Il Centro svolge un ruolo promozionale per le seguenti finalità:

a) costituzione di una biblioteca specializzata sulle SMS, con particolare riferimento a quelle venete;

b) costituzione di un archivio filmico e fotografico del materiale iconografico delle SMS;

c) organizzazione di un deposito per ricovero temporaneo di archivi sociali, bandiere o altro materiale di proprietà delle SMS per la predisposizione di interventi di restauro conservativo;

d) organizzazione di mostre e convegni sia per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle SMS, sia per lo studio ed analisi delle nuove forme di solidarietà;

e) promozione di borse di studio per giovani laureandi, finalizzate allo studio ed alla ricerca sulle origini storico-sociali delle SMS.

Art. 6.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in lire 200 milioni si fa fronte: quanto a lire 100 milioni per l'anno 1996 mediante utilizzo della partita n. 16 «Interventi a favore delle società di mutuo soccorso» iscritta al capitolo n. 80210 «Fondo globale spese correnti» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996; quanto a lire 100 milioni per l'anno 1997 mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 70110 «Contributi regionali a istituzioni di grande rilevanza culturale (legge regionale 5 settembre 1984, n. 51)» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1996-1998.

2. Nello stato di previsione della spesa per il bilancio 1996 è istituito il capitolo n. 70050 denominato «Interventi regionali per un'indagine conoscitiva del patrimonio e per il riordino e l'inventariazione degli archivi storici delle Società di mutuo soccorso di cui all'articolo 4» con lo stanziamento di lire 100 milioni per competenza e per cassa; nello stato di previsione della spesa per il bilancio pluriennale 1996-1998 è istituito il capitolo n. 70052 denominato «Contributo unitario per l'istituzione del Centro per lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso di cui all'articolo 5» con lo stanziamento di lire 100 milioni per sola competenza.

3. Per gli esercizi finanziari successivi al 1997 si provvederà ai sensi dell'articolo 32 bis della vigente legge di contabilità regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 novembre 1996

GALAN

96R1109

**LEGGE REGIONALE 12 novembre 1996, n. 37.**

**Celebrazioni del secondo centenario della caduta della Repubblica di Venezia.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 101 del 15 novembre 1996)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

*Finalità*

1. La Regione del Veneto, in coerenza con i principi fondamentali del proprio Statuto, promuove una serie di manifestazioni culturali inserite in un programma organico da realizzarsi nei più importanti luoghi già appartenenti alla Repubblica di Venezia.

**Art. 2.**

*Programma*

1. Il programma biennale delle manifestazioni celebrative e delle iniziative storico-culturali predisposto dal Comitato di cui all'articolo 3 è approvato dalla Giunta regionale che ne dispone il finanziamento e le modalità attuative.

2. Le iniziative di cui al comma 1 devono privilegiare il carattere interdisciplinare ed essere mirate anche alla divulgazione didattica nelle scuole nonché al coinvolgimento degli studenti delle università del Veneto.

3. In particolare le iniziative di cui al comma 1 consistono in:

a) convegni, seminari di studio, mostre, rassegne, ricerche, produzioni teatrali e musicali;

b) sostegno alle attività editoriali di pubblicazione libraria, di materiale afferente ad iniziative e produzioni di cui alla lettera a), con prevalente destinazione alle biblioteche, alle scuole, alle università della Regione ed alle comunità dei veneti all'estero;

c) organizzazione di una mostra di arte figurativa sul tema: «Venezia da Stato a mito».

4. Per l'iniziativa di cui al comma 3, lettera c), non possono essere destinate risorse finanziarie che superano il sessanta per cento dell'onere complessivo previsto dalla presente legge.

**Art. 3.**

*Comitato per le celebrazioni del bicentenario della caduta della Repubblica di Venezia*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito il Comitato per le celebrazioni del bicentenario della caduta della Repubblica di Venezia.

2. Il Comitato valuta i progetti culturali attinenti alle celebrazioni bicentinarie e predispose il relativo programma biennale di cui all'articolo 2.

3. Il Comitato è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;

b) cinque consiglieri regionali assegnati alla Commissione consiliare competente di cui due della minoranza;

c) un rappresentante dell'ANCI;

d) un rettore o suo delegato in rappresentanza dei rettori delle università del Veneto;

e) il sovrintendente scolastico regionale;

f) il sovrintendente ai beni artistici e storici del Veneto;

g) il sovrintendente ai beni archivistici del Veneto;

h) il sovrintendente per i beni artistici e storici di Venezia.

4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione.

5. Assiste ai lavori del Comitato il dirigente del dipartimento per le attività culturali della Regione e funge da segretario un funzionario del medesimo dipartimento.

6. Per gli adempimenti connessi alla realizzazione del programma delle manifestazioni celebrative il Comitato si avvale di strutture, personale e mezzi dell'amministrazione regionale.

7. La struttura regionale ha il compito di:

a) coadiuvare il Comitato nell'espletamento delle sue funzioni;

b) procedere ad ogni adempimento amministrativo, finanziario e di controllo, provvedendo ad accertare la puntuale realizzazione di ogni singola iniziativa finanziata dalla presente legge e a richiedere la relativa rendicontazione.

8. Il Comitato, avuto riguardo ai progetti in esame, ha facoltà di farsi assistere di volta in volta da esperti nelle discipline specifiche e/o rappresentanti di comunità, enti, istituti storici e di associazioni.

9. Ai componenti il Comitato di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h) del comma 3 è corrisposta un'indennità di partecipazione alle sedute nella misura prevista dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni; agli stessi è altresì corrisposto, ove spettante, il rimborso delle spese nella misura e secondo le modalità previste dalla vigente normativa per i dirigenti delle segreterie regionali.

10. Agli esperti di cui al comma 8 spetta il compenso comprensivo delle spese ed onorari secondo quanto stabilito dagli articoli 185 e seguenti della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

**Art. 4.**

*Istruttoria*

1. Gli enti locali, le università degli studi, le istituzioni e associazioni culturali interessate, debbono far pervenire alla Giunta regionale i propri progetti corredati da una dettagliata relazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine il Comitato procede comunque all'esame e alla valutazione comparata delle iniziative e proposte pervenute.

**Art. 5.**

*Erogazione del finanziamento*

1. Su proposta del Comitato il dirigente della struttura regionale competente provvede all'anticipazione di una somma pari al cinquanta per cento del finanziamento concesso all'ente o all'associazione esecutore dell'iniziativa.

La somma restante viene erogata previa approvazione da parte del dirigente della struttura regionale competente del rendiconto consuntivo delle attività svolte e delle spese sostenute.

**Art. 6.**

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in 2.000 milioni di lire per il biennio 1996-1997, si fa fronte, per l'anno 1996, mediante la riduzione di 1.000 milioni di lire, in termini di competenza e cassa, dello stanziamento al capitolo n. 80210, denominato «Fondo globale per le spese correnti», di cui lire 250 milioni dalla partita n. 2 e lire 750 milioni dalla partita n. 14, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno 1996. Quanto all'onere di lire 1.000 milioni per l'anno 1997, si fa fronte mediante la riduzione per 500 milioni di lire dello stanziamento al capitolo n. 80210, partita n. 3, e di ulteriori 500 milioni di lire mediante riduzione dello stanziamento al capitolo di spesa n. 70120 denominato «Contributo a Enti locali o altri organismi pubblici e privati titolari di musei di interesse locale per iniziative di cui all'articolo 19 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50», in termini di sola competenza, iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1996-1998.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno 1996 e del bilancio pluriennale 1996-1998 è istituito il capitolo n. 70050 denominato «Celebrazioni del secondo centenario della caduta della Repubblica di Venezia», con stanziamento di 1.000 milioni di lire in termini di competenza e cassa, quanto all'esercizio 1996, e di lire 1.000 milioni in termini di sola competenza, quanto all'esercizio 1997.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 novembre 1996

GALAN

96R1110

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1996, n. 82.

**Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica (Legge Regionale 24 aprile 1984, n. 25) - Modifiche ed integrazioni.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 54 del 25 novembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

L'ultimo comma dell'articolo 22 della L.R. 24 aprile 1984 n. 25 e successive modifiche ed integrazioni è soppresso e così sostituito dai seguenti due commi:

«Nelle gare di pesca non si applicano i limiti di cui all'art. 20. Le specie catturate trattate con i necessari accorgimenti, alla fine della gara devono essere reimmesse in acqua.

Nelle gare di pesca a salmonidi deve essere precedentemente effettuato adeguato ripopolamento alla presenza degli agenti di vigilanza, e tutte le specie ittiche catturate dovranno essere consegnate a fine gara agli agenti di vigilanza i quali provvederanno, su disposizione della Provincia, a recapitarle presso enti di assistenza e/o beneficenza che si siano dichiarati disponibili a riceverli per utilizzo alimentare».

La presente Legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 novembre 1996

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 15 ottobre 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo l'11 novembre 1996.

97R0019

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1996, n. 83.

**Ordinamento delle professioni di maestro di sci e di guida alpina.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 54 del 25 novembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I  
FINALITÀ

Art. 1.

*Oggetto della legge*

1. La presente legge disciplina l'ordinamento delle professioni di maestro di sci e di guida alpina in attuazione della legge 8 marzo 1991, n. 81 «Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina» e della Legge 2 gennaio 1989 n. 6, «Ordinamento della professione di guida alpina».

TITOLO II  
DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE  
DI MAESTRO DI SCI

Art. 2.

*Definizione della figura professionale  
di maestro di sci*

1. È maestro di sci, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 81/91, chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.

2. Le aree sciistiche ove è prevista l'attività dei maestri di sci sono individuate e delimitate dalle Province, ai sensi della L.R. 13 dicembre 1993, n. 93 recante «Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati».

Art. 3.

*Albo professionale regionale  
dei maestri di sci*

1. È istituito l'albo professionale regionale dei maestri di sci, nel quale devono essere iscritti tutti i soggetti che intendono esercitare in modo stabile in Toscana la professione di maestro di sci. Si intende esercizio stabile della professione l'attività svolta dal maestro di sci che abbia un recapito in Toscana ai fini dell'offerta delle proprie prestazioni.

2. L'albo è tenuto ed aggiornato dal collegio regionale dei maestri di sci di cui al successivo articolo 8, sotto la vigilanza della Regione che la esercita nelle forme previste dal successivo articolo 21.

3. L'albo professionale regionale dei maestri di sci è suddiviso nelle seguenti due sezioni:

sezione A) maestri di sci alpino;

sezione B) maestri di sci di fondo.

4. L'iscrizione nell'albo professionale ha efficacia per tre anni, è limitata alla sezione in cui il maestro è iscritto ed è mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) nonché dell'attestato di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento di cui al successivo art. 5.

## Art. 4.

*Requisiti per l'iscrizione all'albo*

1. Possono essere iscritti all'albo professionale regionale dei maestri di sci coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
- b) maggiore età;
- c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall'Unità Sanitaria Locale del Comune di residenza;
- d) licenza di scuola dell'obbligo;
- e) assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- f) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui al successivo art. 5, ed al superamento dei relativi esami.

## Art. 5.

*Interventi di formazione professionale*

1. La Regione organizza interventi di qualificazione e di specializzazione professionale per maestri di sci, nonché i corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'art. 3, comma 4, mediante delega alle Province, ai sensi della L.R. 31 agosto 1994, n. 70 retante «Nuova disciplina in materia di formazione professionale», e successive modificazioni.

2. La Regione determina i programmi dei corsi garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione Italiana Sport Invernali e promuovendo il coordinamento tra le Province al fine di consentire l'ottimale svolgimento delle funzioni ad esse delegate.

3. Gli interventi formativi sono attuati dalle Province, in collaborazione con il Collegio regionale dei maestri di sci, prevedendo, per le materie di carattere tecnico e didattico, l'impiego di istruttori nazionali della Federazione Italiana Sport Invernali.

4. La Regione determina la quota parte di spesa a carico dei partecipanti ai corsi.

5. I corsi di qualificazione hanno durata minima di novanta giorni effettivi; le materie di insegnamento sono raggruppate in tre sezioni distinte: tecnica, didattica, culturale.

6. L'ammissione al corso è subordinata al superamento di una prova attitudinale pratica, espletata davanti alla commissione di cui all'art. 6, comma 5.

7. I corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'art. 3, comma 4, si riferiscono alle stesse materie di insegnamento di cui al precedente comma 5. L'attestato di frequenza finale viene rilasciato ai soli soggetti che abbiano assicurato la propria presenza ad almeno il settanta-cinque per cento delle ore di insegnamento.

8. Il maestro di sci che si trovi nella impossibilità di frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio a causa di malattia od altro comprovato motivo di forza maggiore, è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in tal caso, la validità dell'iscrizione nell'albo professionale, è prorogata fino a quando il corso obbligatorio sia superato ed, in ogni caso, per un periodo massimo di tre anni, fatto salvo l'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui all'art. 4, comma 1, lettera c).

9. I corsi finalizzati al conseguimento di specializzazioni nelle varie tecniche sciistiche sono riservati ai soggetti già abilitati all'esercizio della professione di maestro di sci. Il rilascio del relativo attestato di specializzazione è subordinato al superamento dell'esame finale, sostenuto davanti alla commissione competente tra quelle indicate all'art. 6.

## Art. 6.

*Esami di abilitazione*

1. Gli esami finali dei corsi di qualificazione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, nonché gli esami finali dei corsi di specializzazione, sono sostenuti davanti a due distinte commissioni, rispettivamente per le discipline alpine e per lo sci di fondo, di volta in volta nominate dalla Provincia.

2. La commissione relativa alle discipline alpine è composta da:

- a) un dipendente della Provincia con qualifica non inferiore a funzionario, con funzioni di presidente;
- b) due maestri di sci alpino, scelti fra una rosa di nominativi proposta dal Collegio regionale dei maestri di sci;
- c) tre istruttori nazionali di sci, specializzati nelle discipline alpine, scelti fra una rosa di nominativi proposta dal Collegio regionale dei maestri di sci;
- d) quattro esperti nelle materie di cui al precedente art. 5, comma 5, ed in particolare:
  - un esperto in topografia montana, meteorologia e sicurezza alpina;
  - un esperto in medicina dello sport e primo soccorso;
  - un esperto in fisiologia e metodologia dell'allenamento;
  - un esperto in materia fiscale e tributaria nonché in legislazione inerente la professione.

3. La commissione relativa allo sci di fondo è composta da:

- a) un dipendente della Provincia con qualifica non inferiore a funzionario, con funzioni di presidente;
- b) un maestro di sci di fondo, fra una rosa di nominativi proposta dal Collegio regionale dei maestri di sci;
- c) due istruttori nazionali di sci di fondo, scelti fra una rosa di nominativi proposta dal Collegio regionale dei maestri di sci;
- d) quattro esperti nelle materie di cui al precedente art. 5, comma 5, ed in particolare:
  - un esperto in topografia montana, meteorologia e sicurezza alpina;
  - un esperto in medicina dello sport e primo soccorso;
  - un esperto in fisiologia e metodologia dell'allenamento;
  - un esperto in materia fiscale e tributaria nonché in legislazione inerente la professione.

4. Per ogni membro della commissione, ad eccezione del Presidente, è nominato un membro supplente.

5. Per l'espletamento della prova attitudinale pratica prevista dal precedente art. 5, comma 6, nonché delle prove di esame relative alle sezioni di tecnica e di didattica, la composizione di ciascuna commissione è limitata ai soli membri di cui alle lettere a), b) e c) dei precedenti commi 2 e 3.

6. Le prove di esame comprendono tre sezioni: tecnica, didattica, culturale. L'esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni.

7. Il candidato che non conseguiva la sufficienza in una o più sezioni può ripetere le relative prove nella sola sessione di esami immediatamente successiva, previa frequenza del corso di qualificazione per le materie relative alle prove di esame da ripetere.

8. Ai componenti delle commissioni di cui al presente articolo si applica il disposto dell'art. 11, comma 7, della L.R. n. 70/94.

## Art. 7.

*Maestri di sci di altre regioni e Stati*

1. I maestri di sci già iscritti negli albi professionali di altre regioni che intendono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci anche in Toscana devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale regionale della Toscana.

2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione dopo aver verificato la effettiva iscrizione del richiedente nell'albo professionale della Regione di provenienza nonché la permanenza dei requisiti di cui all'art. 4.

3. I maestri di sci iscritti negli albi di altre regioni che intendono esercitare per periodi superiori ai quindici giorni per stagione in Toscana devono darne preventiva comunicazione al Collegio regionale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare ed il periodo di attività.

4. I maestri di sci stranieri non iscritti in alcun albo regionale che intendono esercitare per periodi superiori ai quindici giorni per stagione in Toscana devono richiedere preventivamente il nulla-osta al Collegio regionale dei maestri di sci.

5. I maestri di sci stranieri, cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, che intendono esercitare la professione stabilmente in Toscana devono richiedere l'iscrizione nell'albo regionale. L'iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 4. Ai fini del requisito di cui all'art. 4, comma 1, lettera f) si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

6. I maestri di sci stranieri, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, che intendano esercitare la loro professione stabilmente devono richiedere l'iscrizione in un apposito elenco speciale parimenti tenuto dal collegio regionale dei maestri di sci. Gli iscritti in tale elenco non sono membri del collegio pur rimanendo soggetti ai poteri di vigilanza e disciplinari del collegio stesso.

7. Il nulla-osta ovvero l'iscrizione, per i cittadini di Stati non membri dell'Unione Europea, sono subordinati al riconoscimento da parte della Federazione Italiana Sport Invernali, d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento. L'iscrizione è altresì subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c) d), e).

8. I maestri di sci che provengono da altri Stati o da altre regioni e che accompagnano propri gruppi di allievi non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi 4, 5, 6 e 7.

#### Art. 8.

##### *Collegio regionale dei maestri di sci*

1. È istituito, quale organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci. Del Collegio fanno parte tutti i maestri iscritti nell'albo della Regionale, nonché i maestri di sci che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, purchè residenti in Toscana.

2. Sono organi del Collegio:

a) l'assemblea, costituita da tutti i membri del Collegio;

b) il consiglio direttivo, i cui componenti sono eletti dalla assemblea con le modalità previste dal regolamento di cui al successivo comma 3, lettera d);

c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.

3. Spetta all'assemblea del Collegio:

a) eleggere il consiglio direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;

c) eleggere i propri rappresentanti nel Collegio nazionale dei maestri di sci;

d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del Collegio, su proposta del consiglio direttivo;

e) pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un quinto dei componenti.

4. Spetta al consiglio direttivo del Collegio:

a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo;

b) vigilare sull'esercizio della professione;

c) applicare le sanzioni disciplinari;

d) collaborare con la Regione Toscana;

e) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;

f) stabilire le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento e della divisa di maestro di sci;

g) stabilire i compensi professionali ai sensi dell'art. 19.

5. In applicazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, della Legge n. 81/91, il Consiglio regionale, su richiesta di una Regione contigua, sentito il consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, può deliberare la trasformazione del Collegio regionale in Collegio interregionale.

#### Art. 9.

##### *Scuole di Sci*

1. Agli effetti della presente legge, per scuola di sci si intende qualunque associazione o società cui fanno capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato la loro attività professionale. Le scuole di sci devono avere sede nelle aree sciistiche di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Il legale rappresentante di una associazione o società di maestri di sci che intenda istituire una scuola di sci deve trasmettere al Comune in cui intende ubicare la sede della scuola la domanda per il rilascio della autorizzazione.

3. Tale domanda deve contenere l'impegno della scuola a prestare opera in interventi straordinari di soccorso sulla neve ed essere accompagnata da idonea documentazione comprovante il possesso dei seguenti requisiti:

a) un organico minimo di sei maestri di sci, con l'indicazione del maestro di sci responsabile organizzativo dell'attività tecnico-didattica. Nelle piccole stazioni sciistiche, il Comune, qualora ne ravvisi la opportunità, può autorizzare l'apertura di una scuola di sci con un organico minimo di quattro maestri di sci;

b) una sede adeguata per il periodo di funzionamento della scuola, posta in località idonea all'esercizio dell'attività sciistica;

c) impegno del legale rappresentante a garantire il funzionamento della scuola, senza interruzione, per tutta la stagione sciistica con l'organico minimo autorizzato;

d) copia conforme dell'atto costitutivo dell'associazione o società e dell'atto notarile rilasciato in data non anteriore di tre mesi che certifichi il nominativo del legale rappresentante;

e) copia conforme dello statuto che deve essere ispirato a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva dei maestri di sci alla gestione e all'organizzazione della scuola;

f) una polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento da parte dei maestri di sci aderenti alla scuola.

4. Entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il Comune, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci, autorizza l'apertura della scuola previa verifica dei requisiti richiesti, nonché della corrispondenza con la documentazione trasmessa. Qualora il parere del Collegio regionale dei maestri di sci non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Comune, si prescinde dallo stesso.

5. Trascorsi i sessanta giorni di cui al comma 4, senza che il Comune abbia rilevato e notificato irregolarità o carenza di documentazione, la scuola di sci può intraprendere la propria attività, intendendosi il silenzio del Comune come assenso.

6. L'autorizzazione all'esercizio di una scuola di sci è revocata dal Sindaco nel caso in cui sia venuto meno uno dei requisiti di cui al comma 3.

#### Art. 10.

##### *Abrogazione*

1. È abrogata la L.R. 27 ottobre 1981, n. 77 «Disciplina dell'insegnamento dello sci in Toscana», e successive modificazioni.

#### TITOLO III

##### DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA

#### Art. 11.

##### *Definizione della figura professionale di guida alpina*

1. È guida alpina, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 6/89, che svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;

b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;

c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

2. La professione si articola in due gradi:

a) aspirante guida;

b) guida alpina - maestro d'alpinismo.

3. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui al comma 1, con riferimento ad ascensioni di difficoltà non superiore al sesto grado; detto limite non sussiste nel caso che l'aspirante guida alpina

faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro d'alpinismo e nelle arrampicate in strutture o palestre attrezzate per l'arrampicata sportiva.

4. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.

5. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro d'alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione. In difetto il diritto all'iscrizione nell'albo professionale di cui al successivo art. 12, decade.

6. Le guide alpine sono tenute, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

#### Art. 12.

##### *Albo professionale regionale delle guide alpine*

1. È istituito l'albo professionale regionale delle guide alpine nel quale devono risultare iscritti tutti i soggetti che intendono esercitare in modo stabile in Toscana la professione di guida alpina. L'albo è distinto in due sezioni, nelle quali sono iscritte, rispettivamente, gli aspiranti guide e le guide alpine-maestri di alpinismo. L'albo è tenuto ed aggiornato dal Collegio regionale delle guide alpine di cui al successivo art. 17, sotto la vigilanza della Regione che la esercita nelle forme previste dall'art. 21.

2. È considerato esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida alpina che abbia un recapito, anche stagionale, in Toscana ai fini dell'offerta delle proprie prestazioni.

3. L'iscrizione nell'albo professionale regionale ha efficacia per tre anni ed è mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui al successivo art. 13, comma 1, lettera c), nonché dell'attestato di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento obbligatorio di cui all'art. 14.

#### Art. 13.

##### *Requisiti per l'iscrizione all'albo*

1. Possono essere iscritti all'albo professionale regionale delle guide alpine coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
- b) maggiore età per gli aspiranti guida, età minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo;
- c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla Unità sanitaria locale del Comune di residenza;
- d) licenza di scuola dell'obbligo;
- e) assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- f) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui all'art. 14, ed il superamento dei relativi esami.

#### Art. 14.

##### *Interventi di formazione professionale*

1. La Regione organizza per i cittadini residenti in Toscana corsi di qualificazione professionale per aspiranti guide e guide alpine-maestri di alpinismo, nonché i corsi di aggiornamento obbligatorio di cui al precedente art. 12, comma 3, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 70/94, e successive modificazioni.

2. Ai corsi di qualificazione per guide alpine-maestri di alpinismo sono ammessi unicamente gli aspiranti guida che abbiano esercitato la professione per almeno due anni.

3. L'ammissione ai corsi di qualificazione per aspiranti guida è subordinata al superamento di una prova pratica attitudinale.

4. Gli interventi formativi sono attuati in collaborazione con il Collegio regionale delle guide alpine di cui al successivo art. 17 ed avvalendosi del Collegio nazionale delle guide alpine di cui all'art. 15 della legge 6/89.

5. La Regione determina la quota parte di spesa a carico dei partecipanti ai corsi.

6. I corsi di aggiornamento obbligatorio di cui all'art. 12 terminano con il rilascio di un attestato di frequenza alle sole guide che abbiano assicurato la propria presenza ad almeno il settantacinque per cento delle ore di insegnamento.

7. La guida che si trova nella impossibilità di frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio a causa di malattia od altro comprovato motivo di forza maggiore, è tenuta a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in tal caso, la validità dell'iscrizione nell'albo professionale è prorogata fino a quando il corso obbligatorio sia superato ed, in ogni caso, per un periodo massimo di tre anni, fatto salvo l'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui all'art. 13, comma 1, lettera c).

#### Art. 15.

##### *Esami di abilitazione*

1. Gli esami finali dei corsi di qualificazione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida o di guida alpina-maestro di alpinismo, sono sostenuti davanti ad una commissione nominata dalla Regione, su proposta del Collegio regionale delle guide alpine.

2. La commissione è composta da:

- a) una guida alpina-maestro di alpinismo indicata dal collegio regionale, con funzioni di presidente;
- b) tre istruttori di guida alpina in possesso del diploma di cui all'articolo 7, comma 8, della legge n. 6/1989;
- c) due esperti nelle materie teoriche previste dai programmi;
- d) un esperto in medicina dello sport e primo soccorso.

3. Per ogni membro della commissione, ad eccezione del presidente, è nominato un membro supplente.

4. Per l'espletamento della prova attitudinale pratica prevista dall'art. 14, comma 3, nonché della prova di esame di tecnica, la composizione della commissione è limitata ai soli membri di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2.

5. Ai componenti della commissione di cui al presente articolo si applica il disposto dell'art. 11, comma 7, della L.R. n. 70/94, e successive modificazioni.

#### Art. 16.

##### *Guide alpine di altre regioni e Stati*

1. Le guide alpine iscritte nell'albo di altre regioni possono richiedere il trasferimento all'albo della Regione Toscana. Il trasferimento è disposto dal Collegio regionale di cui all'art. 17, previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti per l'iscrizione.

2. Le guide alpine-maestri di alpinismo iscritti negli albi di altre regioni che intendono svolgere, per un periodo massimo di sei mesi l'anno, il solo insegnamento in scuole di alpinismo o di sci-alpinismo, di cui all'art. 18, possono chiedere al Collegio regionale l'aggregazione temporanea all'albo regionale, conservando l'iscrizione nell'albo di appartenenza.

3. L'esercizio della professione da parte di guide alpine che provengono dall'estero e che accompagnano loro clienti non è subordinato all'iscrizione nell'albo.

4. Le guide alpine straniere, cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, che intendono esercitare la professione stabilmente in Toscana devono richiedere l'iscrizione nell'albo regionale. L'iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 13. Ai fini del requisito di cui all'art. 13, comma 1, lettera f), si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

5. Le guide alpine straniere cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, che intendono esercitare la loro professione stabilmente devono richiedere l'iscrizione in un apposito elenco speciale tenuto dal Collegio regionale delle guide alpine; gli iscritti in tale elenco non sono membri del collegio, pur rimanendo soggetti ai poteri di vigilanza e disciplinari del collegio stesso.

6. L'iscrizione, per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, è subordinata al riconoscimento da parte del Collegio nazionale delle guide alpine dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento; l'iscrizione è altresì subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 1, lettere b), c), d), e).

#### Art. 17.

##### *Collegio regionale delle guide alpine*

1. È istituito, quale organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale delle guide alpine; del collegio fanno parte tutti gli aspiranti guida e le guide alpine-maestri di alpinismo iscritti nell'albo regionale, nonché le guide che abbiano cessato l'attività o per invalidità, residenti in Toscana.

2. Sono organi del collegio:

- a) l'assemblea, costituita da tutti i membri del collegio;
- b) il consiglio direttivo, i cui componenti sono eletti dall'assemblea con le modalità previste dal regolamento di cui al successivo comma 3, lett. d);
- c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo e scelto fra le guide alpine-maestri di alpinismo componenti il consiglio stesso.

3. Spetta all'assemblea del collegio:

- a) eleggere il consiglio direttivo;
- b) approvare annualmente il bilancio del collegio;
- c) pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta dal consiglio o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti;
- d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo.

4. Spetta al consiglio direttivo del collegio:

- a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo;
- b) vigilare sull'esercizio della professione ed applicare le sanzioni disciplinari;
- c) collaborare con la Regione e con ogni altro ente, anche ai fini della tutela dell'ambiente montano, nonché della promozione dell'alpinismo e del turismo montano;
- d) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;
- e) stabilire le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento di guida alpina;
- f) stabilire i compensi professionali, ai sensi del successivo art. 19.

#### Art. 18.

##### *Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo*

1. Agli effetti della presente legge, per scuola di alpinismo e di sci-alpinismo si intende qualunque associazione o società cui fanno capo più guide alpine per esercitare in modo coordinato la loro attività professionale.

2. Il legale rappresentante di una associazione o società di guide alpine che intenda istituire una scuola di alpinismo e di sci-alpinismo deve trasmettere al Comune in cui è ubicata la sede della scuola la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. La denuncia di cui al comma 2 deve contenere l'impegno della scuola a prestare opera in interventi straordinari di soccorso in montagna e deve essere accompagnata da idonea documentazione comprovante il possesso dei seguenti requisiti:

- a) un organico minimo di tre guide alpine, con l'indicazione della guida alpina responsabile organizzativo dell'attività tecnico-didattica;
- b) una sede adeguata per il periodo di funzionamento della scuola, posta in località idonea all'esercizio dell'attività;
- c) copia conforme dell'atto costitutivo dell'associazione o società ed atto notarile rilasciato in data non anteriore di tre mesi che certifichi il nominativo del legale rappresentante;

d) copia conforme dello statuto, che deve essere ispirato a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva delle guide alpine alla gestione e all'organizzazione della scuola;

e) una polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'attività da parte delle guide alpine aderenti alla scuola.

4. Entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della denuncia di inizio d'attività, il Comune verifica d'ufficio la sussistenza dei requisiti richiesti e la corrispondenza con la documentazione trasmessa disponendo, ove occorra, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti con provvedimento motivato e notificato all'interessato entro il medesimo termine.

5. Qualora sia possibile, il Comune fissa un termine perentorio entro il quale il legale rappresentante della scuola provvede a conformare l'attività alla presente normativa; nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine, il Comune provvede alla verifica e dispone definitivamente in merito alla prosecuzione dell'attività.

6. Trascorsi i trenta giorni di cui al precedente comma 5 senza che il Comune abbia provveduto, la scuola può riprendere l'attività, intendendosi il silenzio del Comune come assenso.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 non si applicano nel caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni da parte dell'interessato.

8. La presentazione della denuncia di inizio attività non conforme alle disposizioni di cui al comma 3 equivale, a tutti gli effetti di legge, a mancata presentazione della denuncia.

#### TITOLO IV

##### **NORME COMUNI**

#### Art. 19.

##### *Compensi professionali*

1. I compensi per le prestazioni professionali di maestro di sci e di guida alpina sono determinati dai rispettivi Collegi regionali e dai medesimi comunicati entro il 30 settembre di ogni anno alle Province nel cui territorio ricadono le aree di cui all'art. 2, comma 2.

2. Le scuole di sci e le scuole di alpinismo e sci-alpinismo devono esporre nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella dei compensi praticati.

3. È vietato applicare compensi superiori a quelli determinati dai Collegi regionali.

#### Art. 20.

##### *Sanzioni disciplinari e ricorsi*

1. I maestri di sci e le guide alpine iscritti nei rispettivi albi regionali, che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge o dalle Leggi n. 6/89 e n. 81/91, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) censura;
- c) sospensione dell'albo per un periodo compreso tra un mese ed un anno;
- d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dai consigli direttivi dei Collegi regionali a maggioranza assoluta dei componenti, contro di essi è ammesso ricorso ai consigli direttivi dei Collegi nazionali, entro trenta giorni dalla notifica; la proposizione del ricorso sospende fino alla decisione l'esecutività del provvedimento.

3. I provvedimenti adottati dai Collegi regionali, eccettuati quelli in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dai Collegi nazionali, sono definiti e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

## Art. 21.

## Vigilanza della Regione

1. La vigilanza sui Collegi regionali dei maestri di sci e delle guide alpine, istituiti ai sensi della presente legge, spetta alla Giunta regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, i presidenti dei Collegi regionali dei maestri di sci e delle guide alpine trasmettono alla Giunta regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno:

a) copia degli atti concernenti la tenuta dei rispettivi albi professionali, corredati della relativa documentazione;

b) i provvedimenti dei Collegi regionali in materia di sanzioni disciplinari adottati ai sensi della presente legge.

3. La Giunta regionale approva i regolamenti relativi al funzionamento dei Collegi regionali.

4. La Giunta regionale, con provvedimento motivato, delibera lo scioglimento dei Consigli direttivi dei Collegi che non siano in grado di funzionare regolarmente, sentito il parere dei rispettivi Collegi regionali; in tal caso, le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve aver luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

## Art. 22.

## Sanzioni amministrative

1. Fermo restando quando previsto dalle norme penali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 300.000 a L. 1.800.000:

a) chiunque eserciti stabilmente la professione di maestro di sci o di guida alpina senza essere iscritto agli albi regionali di cui agli artt. 3 e 12 della presente legge, ovvero agli elenchi speciali di cui agli artt. 7 e 16;

b) il maestro di sci straniero che eserciti temporaneamente l'attività senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta di cui al precedente art. 7;

c) la guida alpina iscritta ad altro albo che non richieda l'aggregazione temporanea per l'insegnamento dell'alpinismo di cui all'art. 16, comma 2.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 600.000:

a) il maestro di sci, iscritto ad albo regionale, che eserciti temporaneamente l'attività senza aver provveduto a darne preventiva comunicazione ai sensi dell'art. 7, comma 3;

b) il maestro di sci o la guida alpina che contravvenga alla disposizione dell'art. 19, comma 3; la sanzione è raddoppiata nell'ipotesi in cui contravvenga a tale disposizione una scuola di sci o una scuola di alpinismo e sci-alpinismo;

c) le scuole di sci o le scuole di alpinismo e sci-alpinismo che contravvengono alle disposizioni dell'art. 19, comma 2;

d) chiunque contravvenga ad obblighi e disposizioni di cui alla presente legge non espressamente sanzionati.

3. L'esercizio abusivo di scuole di sci o di scuole di alpinismo e sci-alpinismo, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 2.000.000 a L. 12.000.000, oltre la sanzione accessoria della chiusura della struttura.

4. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono di competenza dei Comuni, che le esercitano in conformità alla legge 24 dicembre 1981 n. 689 e alla L.R. 12 novembre 1993, n. 85, e ne introitano i relativi proventi.

5. I Comuni provvedono ad inviare ai Collegi regionali copia dei verbali di accertamento delle infrazioni riguardanti i soggetti iscritti nei rispettivi albi professionali regionali.

## Art. 23.

## Corsi ed istruttori del Club alpino italiano

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 20 della legge n. 6/89 e dall'art. 21 della legge n. 81/91, sono fatte salve le facoltà riconosciute al Club Alpino Italiano (CAI), nonché le disposizioni attinenti le attività degli istruttori del CAI.

## Art. 24.

## Norme transitorie

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Collegio regionale dei maestri di sci ed il Collegio regionale delle guide alpine, già insediati ai sensi dell'art. 13 della legge 8 marzo 1991, n. 81 e degli artt. 13 e 24 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, convocano le assemblee degli iscritti ai propri albi professionali e trasmettono alla Giunta regionale copia aggiornata dei rispettivi albi professionali, nonché la composizione dei consigli direttivi in carica.

2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le scuole di sci già autorizzate ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 77/81 comunicano al Comune la prosecuzione dell'attività, corredata dalla documentazione di cui al precedente art. 9, comma 3.

## Art. 25.

## Norma finale

1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6 e alla legge 8 marzo 1991, n. 81.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 novembre 1996

CHITI

96R0020

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1996, n. 32.

**Integrazioni e modifiche alla L.R. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e regime transitorio per l'esercizio dell'attività venatoria.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 45 dell'8 novembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86

1. L'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», già modificato dall'art. 1 della legge regionale 23 aprile 1985, n. 41, è così sostituito:

«Art. 1 (Regimi di tutela delle aree protette). — 1. Ai fini della conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali e ambientali del territorio della Lombardia, tenuto conto degli interessi locali in materia di sviluppo economico e sociale, in attuazione dei principi costituzionali e statutari, la regione, anche in collaborazione con gli enti locali e coordinandone gli interventi, definisce con la pre-

sente legge il piano generale delle aree regionali protette di interesse naturale ed ambientale; le aree protette individuate dal piano sono assoggettate ai seguenti regimi di tutela:

a) parchi naturali, intesi quali zone aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), caratterizzate da un elevato grado di naturalità e comunque destinate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali; a tali aree si applica la disciplina di cui al titolo III della legge n. 394/1991 e al capo II della presente legge;

b) parchi regionali, intesi quali zone che, costituendo generale riferimento per la comunità lombarda, sono organizzate in modo unitario, con preminenza riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente e di uso culturale e ricreativo, nonché con riguardo allo sviluppo delle attività agricole, silvicole e pastorali e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti;

c) riserve naturali, intese quali zone specificamente destinate alla conservazione della natura in tutte le manifestazioni che concorrono al mantenimento dei relativi ecosistemi;

d) monumenti naturali, intesi quali singoli elementi o piccole superfici dell'ambiente naturale di particolare pregio naturalistico e scientifico, che devono essere conservati nella loro integrità;

e) altre zone di particolare rilevanza naturale e ambientale da sottoporre comunque a regime di protezione.

2. Su aree appartenenti ad uno stesso ambito territoriale comprese nel piano generale delle aree protette possono essere istituiti diversi regimi di tutela.

3. Il piano generale delle aree protette di interesse naturale ed ambientale costituisce il quadro di riferimento per gli interventi regionali di cui al precedente primo comma e di indirizzo per gli atti di programmazione di livello regionale e locale che riguardino comunque le aree protette ai sensi della presente legge.

#### Art. 2.

##### Modifica dell'art. 8 della L.R. n. 86/1983

1. Nell'art. 8 della L.R. n. 86/1983 la dizione «parco naturale» è sostituita con «parco regionale».

#### Art. 3.

##### Modifica dell'art. 11 della L.R. n. 86/1983

1. Il comma 4 dell'art. 11 della L.R. n. 86/1983 è così sostituito:

«4. Nelle aree di rispetto sono consentite le attività umane purché compatibili o rese compatibili con le finalità dell'area».

#### Art. 4.

##### Modifica dell'art. 13 della L.R. n. 86/1983

1. Nell'art. 13 della L.R. n. 86/1983 la dizione «parchi naturali» è sostituita con «parchi regionali».

2. Il comma 5 dell'art. 13 della L.R. n. 86/1983 è così sostituito:

«5. Nelle riserve naturali, ivi comprese le relative aree di rispetto, l'esercizio venatorio è vietato ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 43, comma 1, lettera b) della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'esercizio venatorio».

#### Art. 5.

##### Sostituzione della denominazione del Capo II del Titolo II della L.R. n. 86/1983

1. La denominazione del Capo II del Titolo II della L.R. n. 86/1983, già sostituita dall'art. 5 della L.R. n. 41/1985, è così ulteriormente sostituita:

«Regime dei parchi regionali».

#### Art. 6.

##### Sostituzione dell'art. 16 della L.R. n. 86/1983

1. L'art. 16 della L.R. n. 86/1983, già modificato dall'art. 5 della L.R. n. 41/85, è così sostituito:

«Art. 16 (Classificazione dei parchi regionali). — 1. I parchi regionali sono classificati, in allegato A, lettera a) della presente legge, in relazione alle specifiche finalità, conseguenti ai rispettivi caratteri ambientali e territoriali, in una o più delle seguenti categorie:

a) parchi fluviali, istituiti per tutelare gli ambienti rivieraschi dei principali corsi d'acqua della regione nei loro tratti pianiziali e pedemontani, con specifico riguardo alla tutela delle zone umide e dei complessi boschivi di ripa, al recupero delle aree degradate ed alla ricostruzione della continuità dell'ambiente naturale lungo l'asta del corso d'acqua, alla difesa dai fenomeni di inquinamento e di degrado ecologico degli ecosistemi fluviali, al consolidamento idrogeologico ed alla regimazione delle acque nel rispetto delle dinamiche naturali del fiume;

b) parchi montani, istituiti per tutelare ambienti naturali ed antropici della montagna lombarda, attraverso la conservazione attiva, la protezione ed il recupero degli organismi e degli ecosistemi naturali e seminaturali, nonché di tutti i valori umani, antropologici, sociali e culturali che rivestono particolare importanza ai fini del mantenimento dell'ambiente e della tutela idrogeologica o che costituiscono rilevante testimonianza storica, quale presupposto per la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni umane residenti, con speciale attenzione al sostegno delle attività rurali tradizionali;

c) parchi agricoli, destinati al mantenimento ed alla valorizzazione dei tipici caratteri ambientali e paesaggistici delle aree rurali e dei loro valori naturali e seminaturali tradizionali, mediante la salvaguardia, la qualificazione ed il potenziamento delle attività agrosilvo-colturali, in quanto funzionali alla tutela, al ripristino, alla valorizzazione delle potenzialità naturali ed estetiche della campagna, nonché alla prevenzione degli effetti nocivi di origine antropica, alla fruizione educativa, culturale, scientifica e ricreativa;

d) parchi forestali, finalizzati alla tutela, al miglioramento ed al potenziamento dei boschi, mediante interventi che ne assicurino la funzione ecologica e l'evoluzione verso un equilibrio naturale tra vegetazione e condizioni ambientali, valorizzandone al contempo le attitudini prevalenti in funzione naturalistica, protettiva, faunistica, paesaggistica, ricreativa e produttiva;

e) parchi di cintura metropolitana, intesi quali zone di importanza strategica per l'equilibrio ecologico dell'area metropolitana, per la tutela ed il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, per la connessione delle aree esterne dei sistemi di verde urbani, per la ricreazione ed il tempo libero dei cittadini, mediante la più efficace gestione del paesaggio, con particolare riguardo alla continuazione ed al potenziamento delle attività agrosilvo-colturali».

#### Art. 7.

##### Integrazione della L.R. n. 86/1983

1. Dopo l'art. 16 della L.R. n. 86/1983, è aggiunto il seguente art. 16-bis:

«Art. 16-bis (Istituzione dei parchi regionali). — 1. I parchi regionali sono istituiti, previa consultazione dei comuni, delle comunità montane e delle province interessate, nelle forme previste dall'art. 22, comma 1, lettera a) della legge n. 394/1991, con legge regionale che stabilisce:

a) la delimitazione dell'area finalizzata all'applicazione delle misure di salvaguardia;

b) l'ente cui è affidata la gestione;

c) le modalità e i termini per l'elaborazione delle proposte di piano del parco;

d) le norme di salvaguardia da applicarsi fino alla pubblicazione della proposta di piano territoriale;

e) le strutture di direzione tecnica e le forme di partecipazione delle associazioni culturali, naturalistiche e ricreative, nonché delle associazioni e categorie economiche interessate alla vita del parco.

2. La gestione dei parchi è affidata a consorzi fra i comuni interessati, alle comunità montane, alle province o a consorzi fra comuni, comunità montane e province; può eventualmente essere affidata ad un ente dipendente dalla regione, costituito ai sensi dell'art. 48 dello Statuto regionale, in cui sia garantita un'adeguata rappresentanza degli enti territoriali interessati.

3. Ove l'ente gestore non abbia provveduto entro il termine di cui alla precedente lettera c) a formulare la proposta del piano del parco, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera, entro novanta giorni dalla scadenza del termine medesimo, l'elenco delle opere e degli interventi suscettibili di alterare in modo rilevante l'ambiente del parco, per i quali il rilascio delle concessioni edilizie è soggetto, fino all'adozione del piano del parco, al preventivo parere favorevole della giunta regionale.»

#### Art. 8.

##### *Integrazione della L.R. n. 86/1983*

1. Dopo l'art. 16-bis della L.R. n. 86/1983, introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente art. 16-ter:

«Art. 16-ter (*Individuazione dei parchi naturali*). — 1. Con la legge regionale di cui al successivo art. 19, sono individuati all'interno dei confini dei parchi regionali, comunque classificati, i parchi naturali di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) corrispondenti alla aree agro-forestali o incolte del parco regionale caratterizzate dai più elevati livelli di naturalità e comunque destinate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali.

2. Il piano territoriale di coordinamento di cui al successivo art. 17 disciplina le aree a parco naturale in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 22 della legge n. 394/1991.»

#### Art. 9.

##### *Modifica dell'art. 17 della L.R. n. 86/1983*

1. All'art. 17, comma 4, della L.R. n. 86/1983, già modificato dall'art. 5 della L.R. n. 41/1985, la lettera d) è così sostituita:

«d) i criteri per la difesa e la gestione faunistica; nell'ambito delle riserve naturali e delle aree a parco naturale identificate ai sensi del precedente art. 16-ter, l'esercizio della caccia è vietato ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge n. 394/1991 e dell'art. 43, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'esercizio venatorio»; per tali aree il piano territoriale di coordinamento definisce le modalità con cui devono essere effettuate, da parte dell'ente gestore, la salvaguardia e la gestione della fauna selvatica omeoterma, con particolare riguardo alla regolamentazione dei prelievi faunistici e degli abbattimenti selettivi ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge n. 394/1991. Nelle rimanenti aree dei parchi regionali l'attività venatoria è disciplinata dalla L.R. n. 26/1993; per dette aree i piani provinciali di cui agli articoli 14 e 15 della stessa legge regionale sono approvati dalla provincia interessata in conformità ai criteri per la difesa e la gestione faunistica stabiliti dal piano territoriale di coordinamento del parco, previo parere dell'ente gestore del parco; le aree a parco naturale e riserva naturale costituiscono aree sottoposte a protezione della fauna selvatica computabili ai fini della quantificazione delle quote stabilite dall'art. 13, comma 3, della L.R. n. 26/1993; dette quote sono comunque individuate prevalentemente nell'ambito dei confini dei parchi regionali; nel rimanente territorio agro-silvo-pastorale si effettua la gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dagli articoli 28 e 34 della L.R. n. 26/1993. Il piano territoriale di coordinamento può, in funzione del recupero o della riqualificazione faunistica di aree agricole, boschive o incolte, stabilire forme di collaborazione, anche attraverso convenzioni, con le organizzazioni agricole, le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale, i comitati di

gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia interessati, le aziende faunistiche-venatorie e agri-turistico-venatorie presenti sul territorio.

#### Art. 10.

##### *Modifiche degli artt. 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 31 e 32 della L.R. n. 86/1983 e successive modificazioni*

1. Negli articoli 17, 18, 19, 20 e 22 della L.R. n. 86/1983 e successive modificazioni, la dizione «parchi naturali e parchi di cintura metropolitana» è sostituita con «parchi regionali».

2. Negli articoli 23 e 25 della L.R. n. 86/1983 e successive modificazioni, la dizione «parchi naturali» è sostituita con «parchi regionali».

3. All'art. 26, comma 1, ed all'art. 27, comma 3, della L.R. n. 86/1983 e successive modificazioni, le parole «nonché nei parchi di cintura metropolitana» sono abrogate.

4. All'art. 31, comma 1, della L.R. n. 86/1983 e successive modificazioni, la lettera a) è così sostituita:

«a) nei parchi regionali, all'ente gestore del parco;»

5. All'art. 31, comma 1, della L.R. n. 86/1983 e successive modificazioni, la lettera d) è abrogata.

6. All'art. 32, comma 1, della L.R. n. 86/1983 e successive modificazioni, le parole «nonché dei parchi di cintura metropolitana» sono abrogate.

7. Il comma 6-ter dell'art. 18 della L.R. 30 novembre 1986, n. 83 è così sostituito:

«6-ter. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e su conforme parere dell'ente gestore del parco, può autorizzare, in deroga al regime proprio del parco, la realizzazione di opere pubbliche previste dalla legislazione nazionale, che non possano essere diversamente localizzate, ferme restando le specifiche procedure di legge previste per le opere di interesse statale; la deliberazione di autorizzazione della giunta regionale stabilisce le opere di ripristino od recupero ambientale eventualmente necessarie, nonché l'indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili».

#### Art. 11.

##### *Modifica dell'allegato A della L.R. n. 86/1983*

1. La lettera a) dell'allegato A della L.R. n. 86/1983 e successive modificazioni, è così sostituita:

«a) parchi regionali e relativa classificazione:

1) Parco Lombardo della Valle del Ticino (parco fluviale, forestale, agricolo e di cintura metropolitana);

2) Parco delle Groane (parco forestale e di cintura metropolitana);

3) Parco dei Colli di Bergamo (parco agricolo e forestale);

4) Parco dell'Adamello (parco montano e forestale);

5) Parco dell'Adda Nord (parco fluviale e di cintura metropolitana);

6) Parco dell'Adda Sud (parco fluviale e agricolo);

7) Parco dell'Alto Garda Bresciano (parco montano e forestale);

8) Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate (parco forestale);

9) Parco del Campo dei Fiori (parco forestale e montano);

10) Parco della Valle del Lambro (parco fluviale e di cintura metropolitana);

11/1) Parco dell'Oglio Nord (parco fluviale e agricolo);

11/2) Parco dell'Oglio Sud (parco fluviale e agricolo);

12) Parco del Mincio (parco fluviale e agricolo);

13) Parco del Bernina, Disgrazia, Val Masino e Val Codera (parco montano e forestale);

14) Parco delle Grigne (parco montano);

15) Parco di Montevocchia e della Valle del Curone (parco forestale e agricolo);

16/1) Parco delle Orobie Bergamasche (parco montano e forestale);

- 16/2) Parco delle Orobie Valtellinesi (parco montano e forestale);
- 17) Parco del Monte Barro (parco montano);
- 18) Parco del Serio (parco fluviale e agricolo);
- 19) Parco di Livigno e della Valdidentro (parco montano);
- 20) Parco Nord Milano (parco di cintura metropolitana);
- 21) Parco Agricolo Sud Milano (parco agricolo e di cintura metropolitana);
- 22) Parco Spina Verde di Como (parco forestale);
- 23) Parco della Brughiera (parco forestale e di cintura metropolitana);
- 24) Parco San Genesio-Colle Brianza (parco forestale e agricolo).»

2. È abrogata la lettera e) dell'allegato A della L.R. n. 86/1983 e successive modificazioni.

3. La cartografia allegata alla L.R. n. 86/1983, è integrata con le planimetrie in scala 1/25.000, allegata quali parti integranti della presente legge, relative ai parchi regionali di cui ai punti 23 e 24 della lettera a) dell'allegato A, della L.R. n. 86/1983, come modificato dal precedente comma 1.

#### Art. 12.

##### *Criteri per la formazione dei piani territoriali*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale stabilisce appositi criteri per la formazione dei piani territoriali dei parchi regionali con particolare riguardo all'individuazione delle aree a parco naturale, di cui all'art. 16-ter della L.R. n. 86/1983, così come introdotto dal precedente art. 8.

#### Art. 13.

##### *Norma transitoria e di raccordo*

1. La classificazione dei parchi regionali, così come contenuta nell'allegato A, lettera a) della L.R. n. 86/1983, modificato dal precedente art. 11, sostituisce quella delle relative leggi istitutive e di approvazione dei piani territoriali dei parchi naturali e di cintura metropolitana, se già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge; dette leggi continuano ad operare per tutti gli altri aspetti ivi disciplinati.

2. Ai fini dell'individuazione delle aree a parco naturale di cui all'art. 16-ter della L.R. n. 86/1983, così come aggiunto dal precedente art. 8, i piani territoriali di coordinamento dei parchi già approvati o le cui proposte siano state già adottate alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere integrati con apposite varianti, da assumersi secondo le procedure di cui al comma 2 dell'art. 19 della L.R. n. 86/1983 e secondo i criteri di cui al precedente art. 12.

3. Per i parchi, le cui proposte di piano o le relative varianti siano già state trasmesse alla giunta regionale, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. n. 86/1983, l'individuazione delle aree a parco naturale è effettuata, in sede di approvazione del P.T.C., secondo i criteri di cui all'art. 12, sentiti i relativi enti gestori e le competenti province; a tal fine, per le suddette proposte di piano il regime di salvaguardia di cui all'art. 18, comma 6, della L.R. n. 86/1983 e successive modificazioni, si applica fino al 31 dicembre 1997.

4. Nel primo comma dell'art. 5 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 «Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e sub-delega ai comuni» le parole «nei parchi naturali a interesse regionale» sono sostituite con le seguenti: «nei parchi regionali».

5. Nelle more dell'individuazione delle aree a parco naturale di cui all'art. 16-ter della L.R. n. 86/1983, così come modificata dal precedente art. 8, nei parchi regionali l'esercizio della caccia è vietato nelle seguenti aree:

a) relativamente ai parchi regionali per i quali siano stati approvati i relativi piani territoriali di coordinamento, ovvero siano state adottate le relative proposte di piano, nelle aree di riserva naturale comunque classificate, individuate dai suddetti piani e proposte di piano, e nelle altre aree precluse all'esercizio venatorio dagli stessi piani e proposte di piano, come identificate nei relativi allegati cartografici di seguito elencati:

Parco Lombardo della Valle del Ticino: tavola di azzonamento (1:25.000) allegata alla L.R. 22 marzo 1980 n. 33;

Parco delle Groane: tav. (1:25.000) allegata all'art. 2 del regolamento dell'attività venatoria di cui alla L.R. 25 agosto 1988, n. 43;

Parco dei Colli di Bergamo: tav. 3 (1:10.000): aree di tutela naturalistico ambientale allegata alla L.R. 13 aprile 1991, n. 8;

Parco Nord Milano: tav. 5/a-b (1:5.000) «Planimetria di piano», allegata alla L.R. 21 maggio 1990, n. 63;

Parco del Monte Barro: tav. 13 (1:5.000) «Regolamentazione della caccia e vincolo venatorio» allegata alla L.R. 16 marzo 1991, n. 7;

Parco del Campo dei Fiori: tav. 2 (1:10.000) «Zonizzazione» allegata alla L.R. 9 aprile 1994, n. 13;

Parco Adda Sud: tav. B (1-18) «Planimetria di piano» (1:10.000) allegata alla L.R. 20 agosto 1994, n. 22;

Parco di Montecchia e della Valle del Curone: tav. 3 «Zone, elementi di interesse storico, paesistico e ambientale e sistema di fruizione» (1:10.000), allegata alla L.R. 29 aprile 1995, n. 39;

Parco del Mincio: tav. 1 (1-15) «Planimetria generale di piano» (1:10.000) allegata alla deliberazione dell'assemblea consortile n. 9 del 24 luglio 1991;

Parco dell'Adda Nord: tav. D (1-5) «Planimetria di piano» (1:10.000), allegata alla deliberazione di assemblea consortile n. 2 dell'8 gennaio 1993;

Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate: tav. 4.3 «Ambiti di tutela e zone territoriali» (1:10.000) allegata alla deliberazione dell'assemblea consortile n. 17 del 24 novembre 1992;

Parco dell'Alto Garda Bresciano: tav. B «Attività di conservazione attiva del paesaggio naturale. Riserve» (1:25.000) e tav. 2 «Proprietà del demanio forestale regionale» (1:25.000), allegata alla deliberazione della comunità montana n. 51 del 29 luglio 1991;

Parco dell'Adamello: tav. A1 «Planimetria generale» (1:10.000), allegata alla deliberazione della comunità montana n. 15 del 29 ottobre 1992;

Parco del Serio: tav. C (1-2) «Planimetria di piano» (1:10.000), allegata alla deliberazione dell'assemblea consortile n. 22 del 1° dicembre 1990;

Parco Agricolo Sud Milano: tav. A «Articolazione delle previsioni di piano» (1:25.000), allegata alla deliberazione della giunta regionale n. 67573 del 20 aprile 1995, come modificata dalla deliberazione di giunta regionale n. 67908 del 18 maggio 1995;

b) relativamente ai seguenti parchi regionali fluviali, privi di piano territoriale di coordinamento approvato o adottato, entro una fascia di 300 metri dalle rive del fiume principale e dalle sponde dei laghi compresi nel parco e comunque entro i confini individuati dai sottoelencati allegati delle rispettive leggi istitutive:

Parco della Valle del Lambro: allegato A (planimetria scala 1:25.000), allegato B (Relazione descrittiva dei confini) alla L.R. 16 settembre 1983, n. 82;

Parco dell'Oglio Sud: allegato A (planimetria in scala 1:25.000), allegato B (Relazione descrittiva dei confini) alla L.R. 16 aprile 1988, n. 17;

Parco dell'Oglio Nord: allegato A (planimetria in scala 1:25.000), allegato B (Relazione descrittiva dei confini) alla L.R. 16 aprile 1988, n. 18;

c) relativamente agli altri parchi regionali montani, privi di piano territoriale di coordinamento approvato o adottato, nelle aree situate oltre la quota di 1.800 metri sul livello del mare, ricomprese entro i confini individuati dai sottoclencati allegati delle relative leggi istitutive:

Parco delle Orobie Bergamasche: allegato I (1:25.000) alla L.R. 15 settembre 1989, n. 56, come modificato dalla L.R. 12 maggio 1990, n. 59;

Parco delle Orobie Valtellinesi: allegato I (1:25.000) alla L.R. 15 settembre 1989, n. 57.

#### Art. 14.

##### Revoca

1. È revocata la deliberazione legislativa n. VI/0376 del 1<sup>o</sup> ottobre 1996 d'approvazione della legge regionale n. 040 «Integrazioni e modifiche alla L.R. 30 novembre 1983, n. 86 Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale e successive modificazioni».

#### Art. 15.

##### Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 8 novembre 1996

#### FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 6 novembre 1996 e vistata dal commissario del governo con nota dell'8 novembre 1996, prot. n. 22502/3799).

96R1096

### LEGGE REGIONALE 11 novembre 1996, n. 33.

**Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 1996 ed al bilancio pluriennale 1996-1998 - II provvedimento.**

(Pubblicata nel 1<sup>o</sup> suppl. ord. al *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia n. 46 dell'11 novembre 1996)

(Omissis).

96R1097

## REGIONE LAZIO

### LEGGE REGIONALE 15 novembre 1996, n. 46.

**Variatione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1996, approvato con legge regionale 20 maggio 1996, n. 17.**

(Pubblicata nel suppl. ord. del *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio n. 32 del 20 novembre 1996).

(Omissis).

96R1161

### LEGGE REGIONALE 20 novembre 1996, n. 47.

**Attribuzione delle funzioni amministrative di interesse locale nella materia della tutela delle acque dall'inquinamento.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 33 del 30 novembre 1996)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. La presente legge individua le funzioni amministrative nella materia della tutela delle acque dall'inquinamento di interesse locale da attribuirsi alle Province, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 e dell'articolo 14, comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### Art. 2.

1. Le Province svolgono, nel loro territorio, le funzioni di interesse provinciale relative al rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque ed in particolare:

a) controllo nel rispetto del limite di accettabilità degli scarichi nei corpi idrici superficiali e sotterranei e loro eventuale autorizzazione;

b) programmazione degli interventi di installazione e manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici da realizzarsi dalla struttura tecnica competente;

c) individuazione e proposta di delimitazione alla Regione delle zone di cui è ammesso lo smaltimento dei liquami nel suolo o sottosuolo;

d) controllo nel rispetto del limite di accettabilità delle pubbliche fognature scaricanti sul suolo o nel sottosuolo e loro autorizzazione nei casi previsti dalla legge;

e) controllo degli scarichi sul suolo e nel sottosuolo, compresi gli scarichi nelle unità geologiche profonde, non espressamente riservati dalla presente legge alla competenza comunale, e loro autorizzazione;

f) effettuazione delle ispezioni negli insediamenti necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

#### Art. 3.

1. È riservato al Comune il controllo degli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo degli insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani e 5.000 metri cubi che insistono in aree sprovviste di fognature o di impianti di depurazione, ove il rapporto fra cubatura complessiva e superficie è inferiore a 0,4 metri cubi/metri quadri, derivanti esclusivamente da servizi igienici e/o mense e da acque meteoriche.

2. L'autorizzazione allo scarico di cui al comma 1 o all'allaccio e scarico in fognatura, è rilasciato dal Comune contestualmente al rilascio della concessione edilizia, o con le modalità indicate da apposito regolamento.

## Art. 4.

1. Le autorizzazioni allo scarico espresse o tacite in possesso degli insediamenti, rimangono in vigore fino al rilascio delle autorizzazioni rinnovate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 20 novembre 1996

BADALONI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 16 novembre 1996.*

96R1162

## LEGGE REGIONALE 21 novembre 1996, n. 48.

**Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 1990, n. 20 come modificata dalla legge regionale 27 marzo 1996, n. 12, Disposizioni transitorie.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 33 del 30 novembre 1996)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Integrazione commissione esaminatrice*

1. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 24 febbraio 1990, n. 20 come modificata dalla legge regionale 27 marzo 1996, n. 12, è sostituito dal seguente:

«5. Per le prove finali di idoneità di cui al comma 4, le commissioni esaminatrici, composte secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 1992 e successive modificazioni, sono integrate da un esperto in materia di polizia locale della struttura del competente assessorato regionale».

2. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale n. 20 del 1990 come modificato dalla legge regionale n. 12 del 1996, è soppresso.

## Art. 2.

*Disposizioni transitorie*

1. Sono fatti salvi i corsi eventualmente già avviati dai comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge purché conformi alle disposizioni di cui al titolo V della legge regionale n. 23 del 1992 e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 21 novembre 1996

BADALONI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 16 novembre 1996.*

96R1163

## REGIONE CAMPANIA

## LEGGE REGIONALE 18 novembre 1996, n. 25.

**Istituzione dell'Agenzia regionale sanitaria.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 78 del 2 dicembre 1996)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Oggetto*

1. La presente legge disciplina l'istituzione, l'ordinamento ed i compiti nonché le modalità organizzative o di finanziamento dell'Agenzia regionale sanitaria, di seguito denominata ARSAN, quale Azienda di cui la Regione si avvale per l'attuazione degli indirizzi della politica regionale.

## Art. 2.

*Ordinamento*

1. L'ARSAN è Azienda della Regione, dotata di personalità giuridica pubblica e sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale finalizzata all'attuazione della politica sanitaria regionale anche attraverso l'attività di indirizzo, coordinamento e consulenza tecnica alle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere previste dalla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 e, nella osservanza delle rispettive prerogative istituzionali, agli altri organismi che concorrono al funzionamento del Servizio Sanitario Regionale.

2. L'ARSAN è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, in analogia a quanto previsto per le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere dagli articoli 5 e 14 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32.

3. L'ARSAN è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con il quale sono fissate le determinazioni occorrenti per il primo impianto.

## Art. 3.

*Organi*

1. Sono organi dell'ARSAN:

- a) il Direttore Generale;
- b) il Collegio dei Revisori contabili.

## Art. 4.

*Compiti*

1. All'ARSAN sono attribuiti i seguenti compiti nel rispetto degli indirizzi e delle direttive in materia sanitaria degli Organi della Regione:

- a) l'analisi dei bisogni e della domanda relativa ai servizi socio-sanitari, a supporto dell'attività di pianificazione, l'elaborazione dei dati e delle informazioni sulle attività del Servizio Sanitario Regionale, il monitoraggio dei livelli di assistenza erogati dalle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere della Regione;
- b) l'elaborazione di standard e di metodologie funzionali ai criteri di finanziamento delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere nel rispetto delle modalità previste dalla legislazione vigente;

c) l'indirizzo tecnico, supporto e coordinamento nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere in materia di:

1) pianificazione aziendale in attuazione della programmazione sanitaria regionale;

2) pianificazione aziendale nei settori tecnologico, informatico e logistico-gestionale;

3) controllo di gestione;

d) la promozione e coordinamento di modelli organizzativi e gestionali, anche su base sperimentale, orientati all'efficienza, alla competitività ed all'efficacia;

e) l'elaborazione di criteri e procedure per l'accreditamento delle strutture sanitarie della Regione, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni per la determinazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie;

f) il controllo e la valutazione della qualità delle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale;

g) l'assunzione di attività accentrate per conto delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere, previa delega dei Direttori Generali delle Aziende e stipula di apposite convenzioni con i medesimi ove sono definiti i corrispettivi economici.

2. L'ARSAN presiede alla definizione di intese di carattere organizzativo per la collaborazione tra la Regione, le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto 22 febbraio 1994, n. 233 adottato dal Ministro della Sanità di concerto con il Ministro per la funzione Pubblica ed il Ministro del Tesoro.

3. L'ARSAN può, nelle materie di propria competenza, fornire servizi e consulenze remunerate su richiesta delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere, di Enti pubblici, di Aziende ed organizzazioni private secondo corrispettivi deliberati annualmente dalla Giunta regionale.

#### Art. 5.

##### *Direzione ed organizzazione*

1. L'Assessore regionale alla Sanità esercita l'alta sorveglianza sull'attività dell'ARSAN, assicurandone la conformità alle direttive della Giunta regionale ed il coordinamento con gli indirizzi emanati a livello nazionale.

2. L'ARSAN è retta da un Direttore Generale, nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta adottata su disposizione dell'Assessore alla Sanità. Il Direttore Generale è scelto tra esperti di documentata competenza in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, in possesso di laurea e con esperienza dirigenziale acquisita, per almeno cinque anni, in strutture pubbliche o private. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da un contratto di diritto privato, di durata quinquennale, rinnovabile. Al contratto si applicano le disposizioni previste dall'articolo 18, comma 4, 5 e 7 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, per il Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere.

3. Il Direttore Generale adotta tutte le determinazioni necessarie per l'assolvimento dei compiti dell'ARSAN di cui al precedente articolo 4. In particolare stipula i contratti per le attività di servizi e consulenza remunerate di cui al comma 3, articolo 4, della presente legge e le convenzioni previste dal comma 2, lettera g) del suddetto articolo 4.

4. Il Direttore Generale organizza la struttura interna dell'ARSAN in strutture operative e servizi di supporto alla direzione, ed approva, entro il termine di 40 giorni dalla data di immissione nelle funzioni, la relativa pianta organica, secondo criteri previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le strutture operative sono organizzate per funzioni omogenee, secondo modalità di lavoro dipartimentale, al fine di assicurare l'integrazione fra le diverse aree di attività e di intervento. Le strutture operative sono individuate con riferimento alle seguenti aree:

a) analisi dei bisogni e delle domande relative ai servizi socio-assistenziali e monitoraggio dei livelli di assistenza;

b) indirizzo, coordinamento e supporto alle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere per la programmazione attuativa, il controllo di gestione e la politica della spesa e degli investimenti;

c) controllo e valutazione della qualità delle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale;

d) elaborazione di programmi e di procedure per la formazione e l'aggiornamento del personale del Servizio Sanitario Regionale. Il Direttore Generale può istituire altre strutture operative per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g). I servizi di supporto della direzione dell'ARSAN dovranno svolgere le attività inerenti all'amministrazione, alla gestione delle risorse umane ed alla loro formazione, al sistema informativo, al controllo di gestione interna dell'Agenzia.

6. Ad ogni struttura operativa e servizio di supporto è previsto un dirigente responsabile, nominato dal Direttore Generale fra persone di provata competenza nella specifica struttura o servizio, da attribuire con laurea e con esperienza dirigenziale, acquisita per almeno cinque anni, in enti e strutture pubbliche e private. Il rapporto di lavoro dei dirigenti è disciplinato da contratto di diritto privato, di durata quinquennale, rinnovabili. Ai contratti di diritto privato si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22, comma 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 previste per il direttore sanitario ed il direttore amministrativo delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere.

7. Le strutture operative ed i servizi di supporto non possono essere complessivamente superiori a otto.

8. Per i dipendenti pubblici la nomina a direttore generale, a dirigente di struttura operativa e a dirigente di servizio di supporto dell'Agenzia è subordinata al collocamento in aspettativa senza assegni.

#### Art. 6.

##### *Assegnazione del personale comandato*

1. L'ARSAN si avvale di personale comandato sia dalla Regione che dalle Aziende Sanitarie Locali e dalle Aziende Ospedaliere secondo le necessità della pianta organica di cui all'articolo 5, comma 4. Gli oneri per il personale comandato delle Aziende Sanitarie Locali e dalle Aziende ospedaliere cadono a carico dell'Agenzia.

2. All'assegnazione all'ARSAN del personale regionale provvede il Presidente della Giunta Regionale, in esecuzione di conforme delibera della Giunta Regionale, su proposta del direttore generale.

3. L'ARSAN può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, e nei limiti previsti dalla legislazione vigente, di società e di singoli professionisti mediante contratti di consulenza.

#### Art. 7.

##### *Risorse finanziarie*

1. L'ARSAN dispone di una propria dotazione finanziaria, fissata annualmente dalla Giunta Regionale, integrata dalle risorse che l'Agenzia acquisisce per le prestazioni remunerate fornite ai sensi dell'articolo 4.

2. L'ARSAN redige il proprio bilancio secondo modalità e criteri fissati dalla normativa nazionale e regionale per i bilanci delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere.

#### Art. 8.

##### *Collegio dei revisori contabili*

1. Il collegio dei revisori contabili è costituito da tre membri di cui due designati dal Consiglio Regionale, scelti tra i professionisti iscritti in apposito elenco, ed un terzo designato dal Ministro del Tesoro, scelto tra i funzionari della Ragioneria dello Stato.

2. Le funzioni, le indennità nonché la decadenza e la ricostituzione del collegio dei revisori sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 per le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere.

3. Fino alla nomina del collegio dei revisori nella composizione di cui al comma 1 del presente articolo, il collegio è provvisoriamente costituito, da tre membri nominati dalla Giunta Regionale, entro 10 giorni dalla data di costituzione dell'ARSAN, tra professionisti iscritti in apposito elenco.

**Art. 9.**  
**Controlli**

1. La Giunta regionale esercita il controllo preventivo sugli atti dell'ARSAN per le seguenti materie:

- a) bilancio preventivo e conto consuntivo;
- b) pianta organica;
- c) assunzione diretta di attività gestionali di cui all'articolo 4, comma 2, lett. g);
- d) convenzione e contratti di consulenza.

**Art. 10.**  
**Servizio di tesoreria**

1. Il servizio di tesoreria dell'ARSAN è svolto dall'Istituto di credito che assicura il servizio all'Amministrazione Regionale.

**Art. 11.**

*Norma speciale per le verifiche tecno-edilizie su edifici destinati a sedi ospedaliere, a residenze sanitarie e assistenziali ed a servizi sanitari e socio-sanitari.*

1. Al fine di garantire una completa attuazione dei processi di riconversione strutturale della rete ospedaliera regionale nonché di uniformare su tutto il territorio della Regione il livello tecnologico e di albergo delle strutture destinate ai servizi sanitari e socio assistenziali, è costituito presso l'ARSAN, entro trenta giorni dalla data di costituzione della medesima, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa, il nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio assistenziale.

2. I procedimenti in corso alla predetta data presso il gruppo regionale incaricato per l'attuazione dell'articolo 1 del D.L. 2 ottobre 1993, n. 396, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 492, trovano prosecuzione nell'ambito del nucleo di cui al presente articolo.

3. Il nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio assistenziale è composto da:

- a) il direttore generale dell'ARSAN o da un dirigente dallo stesso indicato;
- b) dal dirigente del settore programmazione sanitaria dell'Assessorato regionale alla sanità o da un dirigente dallo stesso indicato;
- c) dal dirigente del Settore Assistenza Sanitaria dell'Assessorato alla Sanità o da un dirigente dallo stesso indicato;
- d) da un congruo numero di dipendenti della Giunta regionale assegnati in via permanente all'ARSAN, con il medesimo decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione del nucleo, di cui al comma 1 del presente articolo, appartenenti alle Aree di coordinamento Ecologia e Tutela Ambientale, Lavori Pubblici, Programmazione Sanitaria, Assistenza Sanitaria, Piani e Programmi che abbiano maturato particolare esperienze nella materia.

4. Sono sottoposti all'esame del nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio sanitaria le progettazioni di massima e quella esecutiva relativa a:

- a) opere ospedaliere;
- b) residenze sanitarie assistenziali;
- c) strutture socio-assistenziali per disabili fisici e psichici;

5) L'esame del nucleo è finalizzato ad accertare in fase istruttoria, per il successivo invio al parere del Comitato tecnico regionale di cui alla legge regionale 31 ottobre 1976, n. 71, la conformità di massima della progettazione alla vigente normativa. Il nucleo accerta, altresì, la conformità della progettazione alla programmazione sanitaria nonché l'impiego ottimale delle risorse disponibili;

6. Il nucleo fornisce consulenza tecnica alle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere nella fase progettuale ed esercita l'alta sorveglianza sull'andamento dei lavori nella fase di esecuzione delle opere.

**Art. 12.**

**Norma transitoria**

1. In sede di prima applicazione della presente legge e fino all'approvazione della pianta organica dell'ARSAN, l'Agenzia si avvale, oltre che di personale regionale assegnato all'Agenzia ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della presente legge, di personale delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere, in posizione di comando, il cui contingente numerico è fissato in non più di venti unità.

**Art. 13.**

**Norma finanziaria**

1. L'onere di cui all'articolo 6 della presente legge, quantificato in lire 125 milioni per l'anno 1996, graverà in termini di competenza, sul cap. 79, nuova istituzione, denominato: «Rimborso della spesa alle Aziende Sanitarie Locali e alle Aziende Ospedaliere per il personale comandato dall'ARSAN», prelevando l'occorrente somma dal cap. 1030 dello stato di previsione della Spesa del Bilancio 1996.

2. Gli altri oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'anno 1996 in lire 290 milioni, graveranno, in termini di competenza, sul cap. 7002, di nuova istituzione, denominato: «Fondo per l'attività dell'Agenzia Sanitaria Regionale», prelevando la occorrente somma dal cap. 1030 dello stato di previsione della Spesa del Bilancio 1996.

3. Per gli anni successivi si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

18 novembre 1996

RASTRELLI

96R1145

**REGIONE PIEMONTE**

**LEGGE REGIONALE 19 novembre 1996, n. 83.**

**Devoluzione di quote di assegnazioni statali vincolate nonché ulteriori variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 e disposizioni finanziarie per gli anni 1997 e 1998.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 27 novembre 1996)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Le somme assegnate alla Regione Piemonte, non più utilizzabili secondo le originarie finalizzazioni e per l'importo indicato nell'allegato A tabella 1, sono devolute ad integrazione dello stanziamento dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996, indicati nell'allegato A tabella 2 per l'importo specificato.

**Art. 2.**

1. Negli stati di previsione del bilancio per il corrente anno, sono inserite le variazioni indicate nell'allegato B alla presente legge.

**Art. 3.**

1. È autorizzata la spesa di lire 39 miliardi per l'adesione della Regione Piemonte all'Accordo di Programma con la Provincia di Cuneo, il Comune di Cuneo e l'ANAS per la realizzazione della tangenziale Est-Ovest di Cuneo.

2. Alla spesa si fa fronte come segue:

a) quanto a lire 20 miliardi con una disponibilità di pari ammontare dell'importo di lire 35 miliardi autorizzati per l'anno 1997 con riferimento al Settore Patrimonio dall'articolo 2 comma 3 della legge regionale 1 marzo 1996, n. 10;

b) quanto a lire 9 miliardi con una disponibilità di pari ammontare del capitolo n. 15910 del bilancio pluriennale 1996-1998 tranches 1998;

c) quanto a lire 10 miliardi con una disponibilità di pari ammontare del capitolo numero 27170 del bilancio pluriennale 1996-1998 tranches 1998.

3. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1997 viene istituito apposito capitolo con la seguente denominazione e con la dotazione indicata al comma 2: «Erogazione di somme per l'adesione all'Accordo di Programma con la Provincia di Cuneo, il Comune di Cuneo e l'ANAS, per la realizzazione della tangenziale Est-Ovest di Cuneo».

**Art. 4.**

1. Le somme assegnate ai sensi ed in applicazione della legge 19 novembre 1987, n. 470, non impegnate per carenze di domande, possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per altri eventi calamitosi verificatisi su tutto il territorio piemontese.

**Art. 5.**

1. Le somme assegnate, ai sensi ed in applicazione della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e della legge 14 febbraio 1992, n. 185, per il ripristino di strutture danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche ancora disponibili sul capitolo n. 22260 del bilancio per l'anno 1996 anche a seguito di revoche e rinunce, e non più utilizzabili per carenza di domande sono devolute al finanziamento di interventi di opere irrigue collettive.

2. In applicazione del comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

capitolo n. 20950	.....	+ 9.500.000.000;
capitolo n. 22260	.....	9.500.000.000.

**Art. 6.**

1. Le somme assegnate alla Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 15 ottobre 1981, n. 590, con decreto ministeriale 8 gennaio 1993, n. 785, iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996 sul capitolo n. 22240 e non utilizzate per esaurimento delle domande presentate per il corrispondente evento calamitoso, sono devolute nella misura di lire 666.500.000 al capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 n. 22246 per il finanziamento delle domande ancora giacenti presentate sull'articolo 3 del decreto legge 6 dicembre 1990, n. 367 convertito nella legge 30 gennaio 1991, n. 31.

**Art. 7.**

1. Le somme assegnate alla Regione ai sensi delle leggi 8 novembre 1986, n. 752 e 16 aprile 1987, n. 183, iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996 ai capitoli sotto specificati e non utilizzate per esaurimento delle domande presentate sulla legge regionale 28 ottobre 1986, n. 44 in attuazione del regolamento CEE n. 797/1985 per il miglioramento delle strutture

agricole, sono devolute per analoghi interventi previsti dal regolamento CEE n. 2328/1991 al capitolo sotto indicato per gli importi a fianco di ciascuno indicati.

Capitolo	Importo
13140	1.000.000.000
21056	1.000.000.000
21090	200.000.000
21100	2.300.000.000
21120	4.500.000.000

devoluzione a

Capitolo	Importo
21033	9.000.000.000

**Art. 8.**

1. Le disponibilità destinate al finanziamento dei presidi socio-assistenziali dall'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1996, n. 59, possono essere utilizzate anche per completare il finanziamento delle istanze pervenute nel corso dell'anno 1995.

**Art. 9.**

1. Per la concessione dei contributi nel pagamento degli interessi, in attuazione della legge regionale 28 febbraio 1984, n. 14, per l'acquisto di mezzi di sgombero neve, è autorizzato, a decorrere dal 1997, il limite di impegno di lire 350.000.000, che viene iscritto al capitolo n. 24958 del bilancio pluriennale 1996-1998, tranches 1997.

2. Alla copertura degli oneri si provvede con una disponibilità di pari ammontare del capitolo n. 15910 del bilancio pluriennale 1996-1998, tranches 1997.

**Art. 10.**

1. La riduzione di lire 14.510.000.000 del capitolo n. 27160 è riferita alle schede FIP del campo di intervento «Turismo».

**Art. 11.**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Roero, addì 19 novembre 1996

GHIGO

(Omissis).

96R1127

**LEGGE REGIONALE 19 novembre 1996, n. 84.**

**Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1994, n. 30 «Interventi regionali per lo sviluppo e la qualificazione del settore artigiano».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 27 novembre 1996)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 1994, n. 30 (Interventi regionali per lo sviluppo e la qualificazione del settore artigiano), le parole «il contributo del 3 per cento sull'importo delle garanzie prestate al 31 dicembre di ogni anno» sono sostituite con le parole: «un contributo fino al 3 per cento dell'importo delle nuove garanzie effettivamente prestate per ciascun anno, privilegiando le operazioni di garanzia a breve e medio termine».

**Art. 2.***Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 novembre 1996

GHIGO

96R1128

**LEGGE REGIONALE 19 novembre 1996, n. 85.**

**Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 di Enti strumentali della Regione (Ente per il diritto allo studio universitario ed Enti di gestione di aree protette).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 27 novembre 1996)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Sono approvati gli assestamenti ai bilanci di previsione per l'anno finanziario 1996 dei seguenti Enti:

- a) Ente per il diritto allo studio universitario;
- b) Ente Parco naturale Alpi Marittime;

- c) Parco naturale della Val Tronca;
- d) Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali cuneesi;
- e) Parco fluviale del Po e dell'Orba;
- f) Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.

**Art. 2.**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 novembre 1996

GHIGO

96R1129

**LEGGE REGIONALE 21 novembre 1996, n. 86.**

**Norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico - Delega alle Province ed ai Comuni.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 27 novembre 1996)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.***Delega di funzioni*

1. La classificazione e la declassificazione delle strade provinciali e comunali esistenti e di nuova costruzione assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 2, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada», come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono delegate rispettivamente alle Province ed ai Comuni.

2. Le Province ed i Comuni nell'esercizio della delega adottano i provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade, aventi le caratteristiche di strade provinciali e comunali ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del D.Lgs. 285/1992.

3. Ai fini della presente legge le strade vicinali di uso pubblico sono assimilate alle strade comunali.

4. Le Province ed i Comuni, sono altresì delegati ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 30, comma 5 del D.Lgs. 285/1992.

5. Resta ferma la competenza della Regione per la classificazione e la declassificazione delle strade regionali ai sensi e secondo le procedure del D.Lgs. 285/1992, come modificato dal D.Lgs. 360/1993.

## Art. 2.

*Directive per l'esercizio della delega*

1. Le Province ed i Comuni provvedono alla classificazione ed alla declassificazione delle strade provinciali e comunali secondo le procedure di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada».

2. I provvedimenti di classificazione e di declassificazione di strade provinciali e comunali di interesse di più enti delegati sono adottati previa intesa tra gli stessi.

3. Il provvedimento di declassificazione dispone anche la nuova classificazione della strada ovvero determina la diversa destinazione del suolo stradale.

4. Nel caso in cui le Province ed i Comuni non addivengono alle intese di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, anche su richiesta di uno degli enti interessati, assegna un termine di sessanta giorni entro il quale spetta agli enti delegati provvedere. Trascorso inutilmente detto termine, alla classificazione provvede direttamente la Regione con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato entro sessanta giorni.

## Art. 3.

*Pubblicità e ricorso contro gli atti*

1. I provvedimenti di classificazione e di declassificazione adottati dagli enti delegati ai sensi della presente legge sono pubblicati nell'Albo pretorio dell'ente deliberante per quindici giorni consecutivi. Se alla classificazione provvede la Regione gli stessi provvedimenti sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare motivata opposizione allo stesso organo deliberante avverso i provvedimenti medesimi. Sull'opposizione decide in via definitiva l'organo deliberante.

3. Gli enti delegati trasmettono i provvedimenti di classificazione e di declassificazione che siano divenuti definitivi alla Regione, che provvede alla pubblicazione degli stessi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Le ulteriori forme di pubblicità sono regolate dall'articolo 2, comma 4, e dall'articolo 3, comma 5, del D.P.R. 495/1992.

5. I provvedimenti di classificazione e di declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

## Art. 4.

*Norma transitoria*

1. Le richieste di classificazione e di declassificazione delle strade provinciali e comunali presentate alla Regione ai sensi dell'articolo 2, commi 8 e 9, del D.Lgs. 285/1992 il cui procedimento non sia stato concluso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono restituite agli enti richiedenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 novembre 1996

GHIGO

96R1130

## LEGGE REGIONALE 21 novembre 1996, n. 87.

**Semplificazione delle procedure per l'esercizio delle funzioni riguardanti l'assistenza agli utenti di motori agricoli.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 27 novembre 1996)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge ha lo scopo di disciplinare l'esercizio delle funzioni trasferite e delegate alle Regioni, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardanti l'assistenza agli utenti di motori agricoli.

## Art. 2.

*Procedure*

1. I buoni per il prelievo di carburante agricolo agevolato vengono rilasciati sulla base di dichiarazioni annuali presentate dai soggetti aventi titolo secondo quanto di seguito specificato:

a) dichiarazione annuale semplificata. Presentano alla struttura regionale competente una dichiarazione annuale semplificata gli utenti di motori agricoli che lavorano esclusivamente per conto proprio, e che al momento della verifica annuale confermano la conduzione aziendale, il parco macchine e il fabbisogno del carburante agricolo pari al consumo dell'anno precedente;

b) dichiarazione annuale. Presentano alla struttura regionale competente la dichiarazione annuale, senza il calcolo analitico dei consumi ma sulla base di apposite tabelle approvate dalla Giunta regionale così come previsto all'articolo 4, le ditte che:

1) lavorano esclusivamente per conto proprio e che:

1.1) presentano variazioni di residenza, intestazione, conduzione aziendale, parco macchine, allevamenti;

1.2) richiedono maggiore o minore fabbisogno di carburante rispetto all'anno precedente;

2) le ditte di nuova iscrizione;

3) le ditte inattive: sono tali le ditte che non hanno consumato carburante negli anni precedenti;

4) le ditte inadempienti all'obbligo della verifica negli anni precedenti;

5) le ditte con iscrizione originaria presso una provincia e che sono iscritte, al solo effetto dell'assegnazione e del rilascio buoni, in una provincia diversa;

c) dichiarazione annuale conto terzi. Presentano alla struttura regionale competente la dichiarazione annuale con il calcolo analitico dei consumi le ditte che lavorano per conto terzi oppure per conto proprio e per conto terzi.

2. Nel caso di più buoni per la stessa azienda, verranno emessi contemporaneamente tutti i buoni spettanti nelle quantità previste dall'articolo 1 del decreto ministeriale 15 febbraio 1982, indicando i periodi di validità di utilizzo degli stessi.

## Art. 3.

*Uffici competenti*

1. Le strutture regionali competenti sono i Settori decentrati dell'agricoltura e alimentazione, UMA, che possono operare anche attraverso gli uffici sub provinciali.

2. Le strutture di cui al comma 1 provvedono a:

- a) conferire la qualifica di utente di motore agricolo;
- b) rilasciare i buoni per il ritiro dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, previa approvazione dei consumi e dei fabbisogni degli utenti di motori agricoli;
- c) iscrivere e scaricare le macchine, i motori ed i rimorchi agricoli;
- d) rilasciare un'attestazione di titolarità di azienda agricola e di proprietà di macchine agricole ai fini immatricolativi, necessaria per la circolazione stradale;
- e) collaborare secondo accordi con gli uffici dello Stato e le organizzazioni professionali agricole regionali per la presentazione delle pratiche di immatricolazione e trasferimenti di proprietà delle macchine e rimorchi agricoli, e per il ritiro dei certificati di circolazione.

#### Art. 4.

##### *Funzioni di coordinamento della Giunta regionale*

1. La Giunta regionale coordina l'esercizio delle funzioni riguardanti l'assistenza agli utenti di motori agricoli ed in particolare:

- a) approva la tabella dei consumi medi unitari dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, per singola lavorazione per zona altimetrica, per singola lavorazione sulla base di ettaro di superficie lavorata, per singola lavorazione sulla base di ettaro di superficie lavorata, di tonnellate di prodotto manipolato o di ora impiegata per il funzionamento di un motore in una determinata lavorazione. Sulla base dei consumi medi unitari la Giunta regionale approva aggregazioni di consumi rapportati alla superficie aziendale condotta per conto proprio, alla ripartizione culturale ed alla composizione del parco macchine, nonché alla giacitura dei terreni. Inoltre la Giunta regionale può autorizzare, di volta in volta, aggregazioni di consumi diversi in ragione di particolari situazioni;
- b) esamina a campione le dichiarazioni annuali relative ai consumi ed ai fabbisogni presentate dagli utenti di motori agricoli, al fine della verifica delle assegnazioni dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, determinati ed approvati dalla struttura preposta nel rispetto dei parametri indicati alla lettera a);
- c) esprime parere all'Ufficio tecnico di finanza sulle questioni interessanti l'installazione e l'esercizio dei depositi dei carburanti agricoli e sulle istanze presentate dai conduttori di aziende agricole ai fini dell'esenzione dell'imposta di consumo sul gas metano;
- d) decide sui ricorsi presentati dagli utenti di motori agricoli in merito al diniego od alla riduzione delle assegnazioni richieste effettuate dalla struttura regionale preposta;
- e) previ accordi con il conduttore dell'azienda agricola, può disporre controlli e prove pratiche per l'accertamento diretto dei consumi effettivi delle macchine e dei motori impiegati nelle singole operazioni.

2. La Giunta regionale può delegare all'Assessore competente in materia di agricoltura gli adempimenti di cui al comma 1.

#### Art. 5.

##### *Supporto tecnico agli utenti di motori agricoli*

1. Gli utenti possono rivolgersi alle organizzazioni professionali agricole regionali o di enti agricoli e di categoria convenzionati particolarmente qualificati per l'assistenza agli utenti di motori agricoli, per presentare agli uffici regionali:

- a) le dichiarazioni annuali;
- b) le pratiche di iscrizioni e scarichi delle macchine, motori e rimorchi agricoli.

2. A tale scopo viene riconosciuto alle organizzazioni ed enti convenzionati un compenso anche in misura forfettaria, definendo i reciproci rapporti a mezzo di apposita convenzione annuale o pluriennale.

#### Art. 6.

##### *Sistema informativo*

1. La Regione procede alla informatizzazione integrale delle attività riguardanti l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, anche attraverso il collegamento degli enti convenzionati con la propria banca dati.

2. La Regione in modo sistematico raccoglie ed elabora dati sulla meccanizzazione agricola in Piemonte, predisponendo un'apposita pubblicazione.

3. I dati disaggregati, a diversi livelli, non nominativi degli utenti, possono essere messi a disposizione dei Ministeri interessati, di enti pubblici di ricerca, di studio e di programmazione esclusivamente per i loro fini istituzionali.

4. I dati, inoltre, possono essere forniti dietro pagamento delle spese dirette ed indirette sostenute dalla Regione e stabilite con deliberazione della Giunta regionale a ditte private la cui attività sia direttamente collegata alla meccanizzazione agricola.

#### Art. 7.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Al fine dell'applicazione della presente legge è autorizzata la seguente spesa:

a) per i compensi di cui all'articolo 5, lire 360 milioni per l'esercizio 1997 da iscriversi su apposito capitolo con denominazione «Compensi alle organizzazioni professionali o ad altri enti particolarmente qualificati per l'assistenza agli utenti di motori agricoli»;

b) all'onere di cui alla lettera a) di lire 360 milioni per l'esercizio 1997, si farà fronte in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 1997.

2. La spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi sarà determinata con la legge di approvazione del relativo bilancio.

3. È autorizzata l'utilizzazione sul capitolo di spesa in deroga all'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 1991, n. 36.

4. Le entrate derivanti dalla fornitura di dati prevista all'articolo 6, comma 4 saranno introitate sullo stato di previsione dell'entrata.

#### Art. 8.

##### *Norma abrogativa*

1. La legge regionale 10 aprile 1978, n. 19 (Comitati provinciali per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura), è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 novembre 1996

GHIGO

96R1131

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1996, n. 41.

**Esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 56 del 10 dicembre 1996)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

## Finalità

1. La presente legge disciplina lo svolgimento delle funzioni amministrative, trasferite alla Regione Valle d'Aosta dall'art. 28, comma 1, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), in materia di impianti, sia ad uso pubblico che privato, di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, situati su strade e autostrade.

## Art. 2.

## Funzioni della Regione

1. La Regione, nell'ambito della razionalizzazione e ristrutturazione della rete degli impianti stradali di carburanti, persegue i seguenti obiettivi:

a) miglioramento del servizio di erogazione mediante una dislocazione razionale degli impianti, anche ai fini dello sviluppo commerciale, turistico, industriale sul territorio regionale;

b) trasferimento, ove possibile, degli impianti incompatibili con il recupero e la salvaguardia dei beni storici e ambientali, nonché per la decongestione del traffico dei centri urbani.

2. La Regione, tramite la struttura regionale competente nell'esercizio delle funzioni camerali, esercita le funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione carburanti, di cui all'art. 1, riguardanti:

a) il rilascio, il rinnovo, il trasferimento della titolarità delle concessioni da una società ad un'altra per gli impianti ubicati nell'ambito regionale;

b) il rilascio delle autorizzazioni relative alle modificazioni e ai potenziamenti degli impianti di distribuzione, la revoca e la decadenza delle medesime;

c) il rilascio delle autorizzazioni relative alla sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti e la loro revoca;

d) il rilascio delle autorizzazioni relative alla installazione e all'esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti ad uso privato, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l'esecuzione dell'articolo 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione), nonché il rinnovo, la decadenza e la revoca delle medesime.

## Art. 3.

## Definizioni

1. Per impianto di distribuzione carburanti si intende il complesso unitario, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica del carburante per autotrazione con i relativi accessori ed attrezzature. Gli impianti possono essere ad uso del pubblico o ad uso del privato.

2. Per rete si intende il complesso degli impianti, ad uso pubblico, installati per l'erogazione di benzine, gasolio, gas di petrolio liquefatti (GPL) e metano.

3. Per erogatore si intende l'insieme di attrezzature che realizzano il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto ai serbatoi dei veicoli riforniti, misurando contemporaneamente le quantità trasferite.

4. La colonnina è l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori.

5. Per self-service pre-pagamento, si intende il complesso di apparecchiature usate direttamente dall'utente, con il relativo pagamento ad apposito incaricato.

6. Costituiscono modificazioni dell'impianto:

a) l'aggiunta di colonnine per carburanti già autorizzati;

b) la sostituzione con altre colonnine ad erogazione multipla per prodotti già autorizzati;

c) l'erogazione di benzina priva di piombo, mediante strutture già installate per l'erogazione di benzina normale o super;

d) il cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici di prodotti già autorizzati;

e) l'aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

f) la sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;

g) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento.

7. Costituisce potenziamento dell'impianto l'aggiunta di nuovi carburanti e/o di apparecchiature self-service pre-pagamento.

8. Costituiscono variazioni dell'impianto:

a) la detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli olii lubrificanti;

b) la detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli olii esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico.

## Art. 4.

## Piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti

1. Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'art. 2 nonché per le modalità relative all'installazione, al trasferimento in altre località, alle modifiche degli impianti, così come per le modalità e le procedure relative al rilascio, al rinnovo, alla revoca, alla decadenza e alla sospensione delle concessioni e autorizzazioni, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva, entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti.

2. Fino alla data di entrata in vigore del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti non possono essere rilasciate nuove concessioni. I rinnovi di concessione presentati dopo la data di entrata in vigore della presente legge possono avere una durata massima di tre anni.

## Art. 5.

## Collaudo

1. Gli impianti di distribuzione automatica di carburanti di nuova installazione e quelli esistenti per i quali è stato chiesto il rinnovo della concessione o che sono stati oggetto di modifica o di potenziamento, previa richiesta di autorizzazione, devono essere sottoposti a collaudo da parte della commissione regionale di collaudo, di cui all'art. 6, nominata con decreto dell'Assessore regionale all'industria, commercio e artigianato.

2. I nuovi impianti e le parti modificate o potenziate di quelli esistenti non possono essere posti in esercizio prima dell'esito favorevole del collaudo.

3. Le modificazioni di cui all'art. 3, comma 6, sono soggette a collaudo, fatta eccezione per la modificazione di cui alla lett. c), e devono essere preventivamente comunicate alla struttura regionale competente nell'esercizio delle funzioni camerali.

4. Le variazioni di cui all'art. 3, comma 8, non sono soggette a collaudo, ma la loro consistenza va, comunque, comunicata alla struttura regionale competente nell'esercizio delle funzioni camerali che provvederà ad inserirle nell'autorizzazione o concessione.

5. Copia del verbale di collaudo, nel quale devono essere indicati gli estremi della concessione, è trasmessa al titolare della concessione e a tutti gli enti ed uffici che hanno espresso il proprio parere in merito.

#### Art. 6.

##### *Commissione regionale di collaudo*

1. La commissione regionale di collaudo è composta:

- a) dal dirigente della struttura regionale competente nell'esercizio delle funzioni camerali o suo delegato, in qualità di presidente;
- b) dal Comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- c) dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico di finanza o suo delegato.

2. La commissione è integrata:

- a) dall'ingegnere superiore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) o suo delegato, qualora gli impianti dei distributori automatici siano situati su strade statali;
- b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di viabilità o suo delegato, qualora gli impianti dei distributori automatici siano situati su strade regionali;
- c) dal responsabile dell'Ufficio tecnico comunale o suo delegato, qualora gli impianti dei distributori automatici siano situati su strade comunali.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente nell'esercizio delle funzioni camerali.

4. La commissione delibera a maggioranza dei suoi componenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Nella commissione devono, comunque, risultare sempre presenti il Comandante dei Vigili del fuoco o il suo delegato e l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico di finanza o il suo delegato.

5. La commissione provvede ad effettuare il collaudo entro novanta giorni dalla data della domanda inoltrata dal titolare della concessione.

6. Se il collaudo dà esito negativo, la commissione stabilisce un termine, non superiore a tre mesi, entro il quale il richiedente deve ottemperare alle prescrizioni verbalizzate e presentare una nuova istanza di collaudo. Trascorso tale termine, la commissione effettuerà un nuovo collaudo al cui esito positivo è subordinato il rilascio del provvedimento concessorio o autorizzativo.

7. Le spese di collaudo, comprensive dei compensi e delle indennità spettanti ai componenti della commissione regionale di cui al comma 1, sono a carico del richiedente.

8. Ai componenti della commissione di collaudo non dipendenti dall'Amministrazione regionale spettano, per ciascuna giornata di attività, il rimborso delle spese di trasferta, l'indennità di missione, nonché il compenso delle prestazioni di lavoro straordinario previsti per i dipendenti regionali.

#### Art. 7.

##### *Vigilanza*

1. La vigilanza amministrativa è effettuata, oltre che dagli organi di polizia secondo le competenze attribuite dalle leggi in vigore, anche da personale regionale, con qualifica non inferiore alla settima, all'uopo incaricato dal dirigente della struttura regionale competente

nell'esercizio delle funzioni camerali, i concessionari sono tenuti a consentire loro il libero accesso agli impianti nonché a fornire tutte le informazioni richieste.

2. Restano fermi i controlli di natura fiscale e i controlli attinenti alla tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica affidati dalla normativa in vigore alla competenza dell'Ufficio tecnico di finanza e del Comando dei Vigili del fuoco.

#### Art. 8.

##### *Prelievo di carburanti in recipienti*

1. Per il rilascio dell'autorizzazione per il prelievo di carburanti in recipienti presso i distributori automatici di carburanti, da parte di operatori economici o altri utenti in possesso di impianti fissi o di cingolati rifornibili soltanto sul posto di lavoro, deve essere presentata domanda alla struttura regionale competente nell'esercizio delle funzioni camerali.

2. L'autorizzazione, che ha validità annuale e può essere rinnovata, deve indicare gli impianti presso i quali il rifornimento può avvenire e che il prelievo avviene con l'utilizzo di recipienti e di mezzi di trasporto conformi alle disposizioni normative previste dal decreto ministeriale 31 luglio 1934 (Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di olii minerali, e per il trasporto degli olii stessi) e successive modificazioni.

#### Art. 9.

##### *Orario e turni festivi - Criteri*

1. Ai sensi del D.P.R. 182/1982 e con l'osservanza del disposto della legge regionale 26 maggio 1993, n. 60 (Criteri e incentivi regionali per l'adozione da parte dei Comuni del piano di coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati in applicazione dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142), i Comuni, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Azienda di promozione turistica, determinano, tenuto conto delle fasce orarie previste al comma 2, l'orario giornaliero e l'orario notturno di attività per gli impianti di distribuzione carburanti, eventualmente differenziato nell'ambito del territorio comunale in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone interessate e per periodi di anno solare.

2. L'attività degli impianti di distribuzione carburanti deve essere garantita su tutto il territorio regionale nelle seguenti fasce orarie:

- a) servizio diurno, con rispetto di una pausa di chiusura dalle ore 13 alle ore 14:
  - 1) dalle ore 8 alle ore 12;
  - 2) dalle ore 15 alle ore 19;
- b) servizio notturno: dalle ore 22 alle ore 7.

3. Le richieste e le rinunce per l'esercizio del servizio notturno sono inoltrate dal concessionario, entro il mese di dicembre di ogni anno, al Comune competente. L'inosservanza dei turni per il servizio notturno determina l'esclusione dai turni per un periodo di un anno.

4. I turni settimanali di riposo possono essere usufruiti in giornata a scelta del gestore e comunicati all'Amministrazione comunale. Il Comune può individuare i periodi dell'anno in cui è facoltativa la giornata di chiusura. Gli impianti di distribuzione carburanti situati al di sopra dei 650 metri di altitudine possono essere esentati dall'osservanza dei turni di riposo.

5. Al sabato pomeriggio rimane aperto almeno il cinquanta per cento degli impianti, mentre alla domenica e nei giorni festivi rimane in funzione almeno il venticinque per cento degli impianti. Nei Comuni in cui è ubicato un solo impianto deve essere garantita l'apertura almeno una domenica o giorno festivo al mese.

6. Il Comune, al fine di assicurare all'utenza, specie nei periodi di minor afflusso turistico, idonei livelli di servizio, predisponde, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, programmi di apertura in deroga ai turni e alle fasce orarie di cui ai commi 2, 4 e 5.

7. I concessionari devono rendere noti i turni di servizio al pubblico, mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile.

8. Copia dei provvedimenti comunali di cui ai commi 1 e 6 e l'elenco degli impianti autorizzati al servizio notturno devono essere inviati alla struttura regionale competente nell'esercizio delle funzioni camerali entro cinque giorni dall'adozione. Tale struttura può richiedere chiarimenti e formulare osservazioni entro i trenta giorni successivi.

**Art. 10.**

*Ferie*

1. I concessionari, d'intesa con i gestori interessati, per poter usufruire delle ferie, per un periodo non superiore a due settimane consecutive per anno solare, devono fare richiesta all'Amministrazione comunale competente. Le ferie possono essere fruiti in qualsiasi periodo dell'anno.

**Art. 11.**

*Sanzioni*

1. La violazione degli obblighi previsti dall'art. 5, commi 1 e 2, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000. La violazione dell'obbligo previsto dall'art. 5, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 500.000.

2. La violazione degli orari del servizio diurno e del servizio notturno, di cui all'art. 9, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000.

3. Per le società commerciali le sanzioni sono applicate a ciascun amministratore.

**Art. 12.**

*Norme transitorie*

1. Nelle more dell'adozione del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti, previsto dall'art. 4, si applicano, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, le norme di cui all'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e di cui al D.P.R. 1269/1971.

**Art. 13.**

*Disposizioni finanziarie*

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11 sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1996 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

2. I proventi derivanti dai versamenti dei concessionari per le spese sostenute dalla commissione regionale di collaudo sono introitati al capitolo 13500 (Gestione fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1996 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

**Art. 14.**

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 29 novembre 1996

VIÉRIN

96R0032

**REGOLAMENTO REGIONALE 2 dicembre 1996, n. 5.**

**Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per le relazioni sindacali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 56 del 10 dicembre 1996)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

il seguente regolamento:

**Art. 1.**

*Agenzia regionale per le relazioni sindacali*

1. L'Agenzia regionale per le relazioni sindacali, istituita dall'art. 46 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), di seguito denominata Agenzia, si configura quale ente dipendente dalla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 45/1995, ha personalità giuridica ed è sottoposta alla vigilanza della Presidenza della Giunta regionale. La Giunta regionale individua, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 45/1995, la struttura competente.

2. L'Agenzia ha il fine di rappresentare gli enti e le pubbliche amministrazioni indicati all'art. 46, comma 1, della legge regionale 45/1995 per la contrattazione delle condizioni dell'impiego pubblico allo scopo di assicurare che la disciplina contrattuale e le retribuzioni dei dipendenti garantiscano il maggiore rendimento dei servizi pubblici per la collettività con il minor onere per essa, attenendosi alle direttive del Presidente della Giunta regionale, impartite ai sensi dell'art. 46, commi 5 e 6, della legge regionale 45/1995.

3. Entro il primo trimestre di ciascun anno l'Agenzia presenta alla Presidenza della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, con l'indicazione di un quadro di confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato. Sulla base della relazione dell'Agenzia, il Presidente della Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sulla disciplina e sulle condizioni del pubblico impiego nell'ambito della relazione prevista dall'art. 38, comma 7, della legge regionale 45/1995.

**Art. 2.**

*Comitato direttivo*

1. Il comitato direttivo esercita i compiti attribuiti dalla legge regionale 45/1995 all'Agenzia.

2. Il presidente è scelto dalla Giunta regionale fra i componenti del comitato.

3. Compete, in particolare, al comitato direttivo:

a) deliberare le norme ordinamentali interne per l'ordinamento dei servizi;

b) proporre, valutati i carichi di lavoro, dopo un biennio di attività dell'Agenzia, modifiche al contingente di personale di cui all'art. 46, comma 8, della legge regionale 45/1995;

c) deliberare le norme ordinamentali interne concernenti l'amministrazione e la contabilità;

d) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

e) redigere le relazioni di cui all'art. 1, comma 3;

f) individuare gli esperti di cui avvalersi ai sensi dell'art. 46, comma 8, della legge regionale 45/1995.

4. Le deliberazioni del comitato direttivo sono approvate dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'invio; le deliberazioni riguardanti le norme ordinarie concernenti l'amministrazione e la contabilità sono approvate dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con l'Assessore al bilancio e alle finanze.

#### Art. 3.

##### Presidente dell'Agenzia

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e presiede il comitato direttivo.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente, il comitato direttivo dispone che le relative funzioni siano esercitate da un altro componente.

#### Art. 4.

##### Personale

1. L'Agenzia, nei limiti indicati dall'art. 46, comma 8, della legge regionale 45/1995, si avvale di personale, anche con qualifica dirigenziale, dell'Amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando o di fuori ruolo e, per quanto riguarda i docenti universitari, in posizione di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica).

2. Le richieste di comando, fuori ruolo e, per quanto riguarda i docenti universitari, di aspettativa sono formulate dal presidente, previa deliberazione del comitato direttivo. Nelle more del formale perfezionamento del comando, fuori ruolo o dell'aspettativa, il personale richiesto dall'Agenzia è utilizzato presso di essa dalla data indicata nella richiesta, purché vi siano gli assenti degli interessati e non vi si opponga l'amministrazione o l'ente di appartenenza.

3. Entro il 31 ottobre di ogni anno il presidente dell'Agenzia, anche su indicazione delle pubbliche amministrazioni, comunica alla Presidenza della Giunta regionale il contingente di personale da collocare o confermare presso l'Agenzia in posizione di comando, fuori ruolo o di aspettativa.

4. Il personale in servizio presso l'Agenzia è tenuto alla riservatezza, dipende funzionalmente dal presidente e si attiene agli indirizzi dallo stesso impartiti. Nel caso di assegnazione di personale della qualifica dirigenziale, spetta ad esso l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 13 della legge regionale 45/1995.

#### Art. 5.

##### Esperti

1. L'Agenzia si avvale, nei limiti stabiliti dall'art. 46, comma 8, della legge regionale 45/1995, di esperti appartenenti a pubbliche amministrazioni o anche estranei alla pubblica amministrazione.

2. La collaborazione può assumere la forma dell'incarico conferito a tempo pieno o parziale ovvero con incarico di consulenza.

3. Gli esperti dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 17, comma 2, della legge regionale 45/1995 e possono essere posti in posizione di comando o fuori ruolo su richiesta del presidente. Ad essi spetta un'indennità di importi e modalità determinate con delibera del comitato direttivo. L'importo dell'indennità non può superare comunque quello previsto per il personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale di corrispondente professionalità.

4. Gli esperti estranei alla pubblica amministrazione hanno incarico conferito ai sensi della legge regionale 16 agosto 1994, n. 47 (Disciplina del conferimento di speciali incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale e dell'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni e ad altre manifestazioni).

#### Art. 6.

##### Compensi

1. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata l'indennità da corrispondere ai componenti del comitato direttivo in misura non superiore per il presidente a lire 40.000.000 lorde; agli altri componenti spetta un gettone di presenza per giornata di seduta nella misura massima di lire 300.000 lorde.

#### Art. 7.

##### Gestione finanziaria e contabile

1. L'Agenzia provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione degli obiettivi indicati dalla legge e dal presente regolamento, nei limiti degli stanziamenti annualmente assegnati.

2. L'esercizio finanziario dell'Agenzia ha durata di un anno coincidente con quello solare. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono trasmessi, unitamente alle relative relazioni illustrative, dal presidente dell'Agenzia all'Assessorato del bilancio e delle finanze per un previo parere obbligatorio e, successivamente, inoltrati al Presidente della Giunta, che li approva, d'intesa con l'Assessore al bilancio e alle finanze.

3. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono corredati dalla relazione di due revisori dei conti, nominati uno dal Presidente della Giunta regionale e uno dall'Assessore al bilancio e alle finanze.

#### Art. 8.

##### Oneri

1. Gli oneri relativi al personale restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.

2. L'Amministrazione regionale provvede, con oneri a proprio carico, alla sede e ai mezzi necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia medesima.

3. Gli oneri a carico dell'Amministrazione regionale sono quantificati annualmente in sede di predisposizione del bilancio della Regione.

Il presente regolamento è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 2 dicembre 1996

VIÉRIN

96R0033

## REGOLAMENTO REGIONALE 11 dicembre 1996, n. 6.

**Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 57 del 16 dicembre 1996)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

## Parte I

## NORME SULL'ACCESSO ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DIPENDENTI DALLA REGIONE.

## TITOLO I

## ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO

## Capo I

## REQUISITI E DEFINIZIONI

## Art. 1.

## Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica all'Amministrazione regionale e agli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in particolare, a:

a) Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca nella Valle d'Aosta, di cui alle leggi regionali 10 maggio 1952, n. 2, 11 agosto 1976, n. 34 e 2 settembre 1996, n. 30;

b) Comitato regionale per la gestione venatoria, di cui alle leggi regionali 27 agosto 1994, n. 64 e 2 settembre 1996, n. 33;

c) Istituto regionale Adolfo Gervasono, di cui alle leggi regionali 30 luglio 1986, n. 36, 24 agosto 1992, n. 54 e 9 agosto 1996, n. 24;

d) Institut Valdôtain de l'Artisanat Typique, di cui alle leggi regionali 10 aprile 1985, n. 10, 24 giugno 1992, n. 30 e 23 febbraio 1993, n. 8;

e) Museo regionale di scienze naturali, di cui alla legge regionale 20 maggio 1985, n. 32;

f) Centro di Ricerche per la Viticoltura Montana (CERVIM), di cui alla legge regionale 28 luglio 1987, n. 56;

g) Parco naturale del Mont Avic, di cui alla legge regionale 30 luglio 1991, n. 31;

h) Aziende di promozione turistica, di cui alla legge regionale 2 marzo 1992, n. 4;

i) Museo minerario regionale, di cui alle leggi regionali 3 marzo 1992, n. 6 e 25 maggio 1995, n. 18;

l) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), di cui alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41.

## Art. 2.

## Requisiti generali

1. Per accedere al ruolo unico regionale è necessario possedere, i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 3;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 45. Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che siano titolari di un posto di organico presso pubbliche amministrazioni. Per le assunzioni di cui all'art. 13, comma 1, lett. c), il limite massimo di età coincide con quello previsto per il collocamento a riposo d'ufficio dei dipendenti regionali. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 50 anni di età. Il limite di età di 45 anni è elevato:

1) di un anno per i candidati coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

3) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), e successive modificazioni, e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per le assunzioni obbligatorie di personale di cui all'art. 12, il limite massimo non può superare i 55 anni. Per le assunzioni obbligatorie dei centralinisti non vedenti il limite massimo di età è di 50 anni;

4) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) e della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza). Si prescinde dal limite di età per i candidati:

4.1. dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni;

4.2. per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorità o a domanda;

4.3. per gli ufficiali e sottufficiali e vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e dei corpi di polizia;

c) idoneità fisica alle mansioni richieste per il posto messo a concorso. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di accertamento i vincitori di concorso;

d) conoscenza della lingua francese.

2. Non possono accedere agli impieghi coloro che:

a) siano esclusi dall'elettorato politico attivo;

b) siano stati destituiti o licenziati dall'impiego per accertata colpa grave o dolo presso una pubblica amministrazione;

c) si siano resi responsabili dei reati previsti dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli enti locali), come modificata dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30 (Disposizioni modificative della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali, e della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario).

3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

4. La carenza di uno solo dei requisiti prescritti, generali o speciali, determina l'esclusione dal concorso. L'esclusione è adottata in ogni momento con provvedimento motivato del dirigente della struttura competente in materia di personale.

## Art. 3.

*Cittadinanza italiana*

1. In applicazione dell'art. 31, comma 3, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificata dalla legge regionale 12 luglio 1996, n. 17, non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana:

- a) per il personale del Corpo forestale valdostano;
- b) per il personale per il quale è prevista l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
- c) per i posti relativi all'espletamento di compiti prefettizi;
- d) per i posti relativi all'espletamento di funzioni dirigenziali di cui agli articoli 12, 13 e 14 della legge regionale 45/1995.

## Art. 4.

*Accertamento dei requisiti generali*

1. All'accertamento dei requisiti generali provvede la struttura competente in materia di personale.

2. In caso di dichiarazione ovvero documentazione incompleta o irregolare, il dirigente della struttura competente in materia di personale concede al candidato dieci giorni di tempo decorrenti dalla data di spedizione della comunicazione per il completamento o la regolarizzazione della stessa, salvo quanto previsto dall'art. 22.

## Art. 5.

*Titoli di studio e requisiti speciali*

1. Oltre ai requisiti generali di cui agli articoli 2 e 3, per l'accesso alle varie qualifiche funzionali, fatte salve disposizioni particolari, è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio integrati, per particolari profili professionali, da specifiche abilitazioni, patenti o attestati professionali:

- a) prima, seconda, terza qualifica funzionale: proscioglimento dall'obbligo scolastico;
- b) quarta, quinta e sesta qualifica funzionale: diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- c) settima qualifica funzionale: titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università;
- d) ottava qualifica funzionale: diploma di laurea o diploma universitario.

2. Il bando di concorso indica il titolo di studio e i requisiti speciali richiesti per l'accesso al profilo professionale o qualifica dirigenziale messi a concorso, ivi compresi i diplomi di laurea o diplomi universitari conseguiti presso le università dei paesi dell'Unione europea.

3. Ai concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali di cui al comma 1, può essere ammesso il personale regionale che abbia un'anzianità minima di cinque anni nella qualifica funzionale immediatamente inferiore e in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla medesima.

## Art. 6.

*Definizione dei posti per l'indizione dei concorsi*

1. Sono coperti mediante concorso per titoli i posti appartenenti alle qualifiche funzionali prima, seconda e terza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge regionale 10 maggio 1985, n. 31 (Norme sullo stato giuridico ed economico del personale non docente delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione).

2. Sono coperti mediante concorso per esami, per titoli ed esami e corsi-concorso i posti appartenenti alle qualifiche funzionali quarta, quinta, sesta e settima. I singoli bandi di concorso stabiliscono le modalità di svolgimento del concorso.

3. Sono coperti mediante concorso per esami o per titoli ed esami i posti appartenenti all'ottava qualifica funzionale. I singoli bandi di concorso stabiliscono le modalità di svolgimento del concorso.

## Art. 7.

*Accertamento della conoscenza delle lingue italiana e francese*

1. L'accesso al ruolo unico regionale è subordinato al superamento dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento è effettuato sulla lingua diversa da quella dichiarata dal candidato nella domanda di ammissione al concorso ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. n).

2. Per i concorsi e le selezioni fino alla quarta qualifica funzionale l'accertamento consiste in una prova orale.

3. Per i concorsi e le selezioni di quinta, sesta, settima e ottava qualifica funzionale, per l'accesso alla qualifica dirigenziale di cui all'art. 39, ivi compresi i casi di cui al comma 6 del medesimo art. 39, l'accertamento di cui al comma 1 consiste in una prova scritta e una orale.

4. In tutti i concorsi e selezioni per le prove orali è data facoltà al candidato di esprimersi sia in lingua italiana che in lingua francese. Almeno una materia, a scelta del candidato, deve essere svolta in lingua ufficiale diversa da quella scelta dal candidato.

5. L'accertamento è superato solo qualora il candidato riporti in ogni prova, scritta e orale, una votazione di almeno 18/30 o equivalente. La votazione riportata concorre alla determinazione del punteggio dei titoli nei concorsi per titoli e per titoli ed esami.

6. L'accertamento conseguito con esito positivo conserva validità per quattro anni per l'amministrazione presso cui è stato sostenuto e in relazione alla fascia funzionale per cui è stato superato o fasce inferiori.

7. L'accertamento può essere ripetuto, su richiesta del candidato, anche nel periodo di validità di cui al comma 6; qualora la valutazione del nuovo accertamento sia negativa o inferiore alla precedente quest'ultima conserva la propria validità.

8. Con provvedimento della Giunta regionale, su proposta di una commissione tecnica composta di cinque esperti designati dalla Giunta regionale, sono determinati, per ogni fascia funzionale di cui alle leggi regionali 9 settembre 1988, n. 58 (Norme per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale della Regione) e 19 agosto 1992, n. 42 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1991-1993 relativa al personale regionale):

- a) i programmi d'esame;
- b) la tipologia delle prove scritte ed orali;
- c) i criteri di valutazione;
- d) i casi di esonero da comprovarsi con idonea documentazione.

9. Fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 8:

- a) l'accertamento è superato qualora il candidato riporti una votazione complessiva media, nelle prove di cui al comma 5, di almeno 18/30 o equivalente;
- b) gli adempimenti di cui al comma 8, lett. a) e b), sono determinati nel bando di concorso o di selezione;
- c) agli adempimenti di cui al comma 8, lett. c) e d), provvede la commissione esaminatrice.

10. I portatori di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono esonerati dalla prova di accertamento della lingua francese e/o italiana.

11. È altresì esonerato dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana il personale dell'amministrazione che bandisce il concorso assunto a tempo indeterminato che abbia già superato l'accertamento presso lo stesso ente e nell'ambito della stessa fascia funzionale per la quale è bandito il concorso. Qualora alla suddetta valutazione non sia stato attribuito alcun punteggio, l'accertamento si intende superato con la votazione minima, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.

12. Sono altresì esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana coloro che partecipano a concorsi richiedenti il titolo di scuola media inferiore e che, a partire dall'anno scolastico 1996/1997, abbiano conseguito il titolo di studio richiesto presso una scuola media della Valle d'Aosta. Per la valutazione del titolo suddetto, l'accertamento si intende superato con la valutazione minima, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.

## Art. 8.

*Assunzione mediante corso-concorso*

1. Per l'accesso a profili professionali le cui mansioni richiedono una preparazione specifica, può essere bandito un corso-concorso pubblico consistente in:

- a) una selezione per l'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi;
- b) un corso di formazione;
- c) esami finali.

2. Le modalità di svolgimento della selezione, del corso e degli esami finali sono stabilite dal bando.

3. Il numero dei candidati ammessi al corso-concorso non può superare del cinquanta per cento il numero dei posti messi a concorso. Per l'ammissione al corso-concorso i candidati sono sottoposti ad una selezione sulla base della valutazione dei titoli e di una prova d'esame da sostenersi davanti ad una apposita commissione esaminatrice. Al termine del corso i candidati sono sottoposti agli esami finali relativi al profilo professionale messo a concorso, davanti ad altra apposita commissione.

4. La graduatoria finale è data dalle votazioni ottenute nelle prove di esame finali. Gli esami si svolgono secondo le disposizioni dell'art. 9. I criteri e le modalità di svolgimento del corso-concorso sono stabilite nel relativo bando.

5. Sono fatte salve le norme speciali vigenti per il Corpo forestale valdostano.

## Art. 9.

*Concorso per esami*

1. I concorsi per esami consistono:

a) per i profili professionali della settima qualifica o categoria superiore: in almeno due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale. I voti sono espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente;

b) per i profili professionali della quarta, quinta e sesta qualifica: in una o più prove, scritte o teorico-pratiche o tecnico-pratiche, e in una prova orale. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, o tecnico-pratiche o teorico-pratiche e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

2. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 27, 28, 29 e 30.

3. I bandi di concorso possono stabilire che prima della prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, vi sia una prova che consiste nella risoluzione di un test psico-attitudinale tendente ad accertare la propensione allo svolgimento delle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.

4. Il superamento del test di cui al comma 3 è condizione indispensabile per l'accesso alle prove successive.

5. Il punteggio finale si ottiene sommando:

- a) la media dei voti conseguiti nelle prove scritte;
- b) la media dei voti conseguiti nelle prove pratiche o teorico-pratiche;
- c) la votazione conseguita nel colloquio.

## Art. 10.

*Concorso per titoli ed esami*

1. Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli segue le prove d'esame.

2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore al venti per cento del punteggio finale delle prove, come determinato ai sensi dell'art. 9, comma 5.

3. Le prove d'esame sono quelle previste all'art. 9.

4. Il punteggio utile ai fini della graduatoria definitiva è determinato sommando il voto riportato nelle prove d'esame determinato ai sensi dell'art. 9, comma 5, al voto complessivo conseguito nella valutazione dei titoli, da effettuarsi secondo i criteri di cui all'allegato A e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 2.

## Art. 11.

*Concorso per titoli*

1. La graduatoria è formata sulla base dei titoli nel rispetto dei criteri stabiliti nell'allegato B. Per i cittadini non italiani appartenenti all'Unione europea il punteggio risultante dal superamento delle prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana e francese è dato dalla media dei voti riportati nelle due prove.

2. In caso di più servizi è valutato soltanto il servizio più favorevole al candidato. Per i servizi in atto si fa riferimento, quale termine finale, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di concorso. Il punteggio assegnato per ogni categoria e sottocategoria è quello massimo attribuibile ai singoli candidati. I servizi valutabili non possono superare i dieci anni complessivi. Nella valutazione dei servizi per i periodi inferiori all'anno il punteggio è attribuito in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato. I periodi di sedici giorni o superiori sono considerati come mesi interi; i periodi inferiori non sono valutati. Non sono comunque valutati i servizi prestati a fattura, in qualità di consulente o con rapporto di lavoro autonomo.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2, commi 5 e 6, della legge regionale 31/1985.

## Art. 12.

*Chiamata numerica*

1. L'assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette di cui al Titolo I della L. 482/1968, avviene mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere, da effettuarsi da parte degli organi sanitari competenti.

2. Le prove di idoneità sono quelle previste per le selezioni per esami di cui all'art. 14. Sono esonerati dalla prova di idoneità i soggetti con handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto; in tal caso sono tenuti a frequentare con esito positivo un periodo di tirocinio lavorativo pratico in posti di lavoro, compatibili con l'invalidità, di una struttura dell'Amministrazione regionale con l'uso degli ausili loro necessari e l'assistenza di personale specialistico per l'autonomia e la comunicazione.

## Art. 13.

*Assunzioni a tempo determinato*

1. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate, fermo restando il possesso dei requisiti generali e speciali previsti per l'accesso al ruolo unico regionale, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) secondo l'ordine di graduatoria degli idonei, non assunti a tempo indeterminato, di concorsi banditi per la copertura di posti di corrispondente profilo professionale;
- b) mediante selezioni per titoli o per esami bandite, rispettivamente, secondo le modalità di cui agli articoli 11 e 14; la Giunta regionale individua i profili professionali per i quali la prova di selezione si svolge per titoli o per esami;
- c) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro.

## Art. 14.

*Selezione*

1. Le prove di selezione consistono in una prova scritta o pratica ed una orale i cui contenuti sono determinati nel relativo bando, con riferimento a quelli previsti per il profilo professionale nel quale avviene l'assunzione, previo accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana.

2. La selezione avviene secondo le modalità previste per lo svolgimento dei concorsi per esami e disciplinate nel presente regolamento.

## Art. 15.

*Individuazione del fabbisogno*

1. In applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. g), della legge regionale 45/1995 l'amministrazione regionale adotta una politica del personale ispirata al criterio della programmazione.

2. La programmazione si attua mediante un insieme di attività miranti a realizzare un efficace e continuo adeguamento quantitativo e qualitativo delle risorse umane occorrenti, nonché a favorire la loro collocazione e utilizzazione ottimale nelle varie strutture dell'ente.

3. All'interno di ogni struttura il dirigente competente provvede:

a) alla valutazione, anche mediante carichi di lavoro, qualitativa e quantitativa del personale già esistente nella struttura stessa in relazione ai posti, alle persone ed alle relative prestazioni;

b) all'individuazione di eventuali risorse aggiuntive, in ordine alle quali determina qualifica funzionale, profilo professionale e requisiti.

4. I dirigenti delle strutture regionali trasmettono, entro il 31 ottobre di ogni anno, i dati emersi a seguito della valutazione di cui al comma 3 alla struttura competente in materia di personale, che provvede ad individuare i flussi di uscita ed a operare altresì un bilanciamento tra le risorse necessarie e quelle esistenti.

5. Al fine di cui al comma 4, individuati gli eventuali esuberi e le carenze di organico, la struttura competente in materia di personale procede, in applicazione di quanto previsto all'art. 8, comma 3, della legge regionale 45/1995, alla riorganizzazione ed eventuale acquisizione di risorse, secondo il seguente ordine di priorità, ove possibile:

a) attraverso la mobilità interna qualora esistano le figure professionali richieste;

b) attraverso il reclutamento di risorse esterne;

c) attraverso la riqualificazione del personale esistente.

## Art. 16.

*Programmazione annuale*

1. La struttura competente in materia di personale, dopo l'espletamento delle procedure di mobilità di cui all'art. 15, comma 4, e al titolo III redige, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. a), della legge regionale 45/1995, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma dei concorsi da approvarsi con provvedimento della Giunta regionale.

2. In assenza del provvedimento di cui al comma 1, l'acquisizione di risorse avviene solo con le procedure di cui all'art. 15, comma 5, lett. a) e c).

3. Per inderogabili e imprevedibili esigenze di servizio la Giunta regionale può autorizzare in via straordinaria l'indizione di bandi di concorso non previsti nel programma dei concorsi di cui al comma 1.

## Art. 17.

*Pubblici concorsi. Modalità*

1. Nell'indire pubblico concorso il dirigente della struttura competente in materia di personale indica, in applicazione dell'art. 6, se il concorso debba svolgersi per titoli, per titoli esami, per esami o per corso-concorso.

## Art. 18.

*Norme speciali per i concorsi del personale del Corpo forestale valdostano*

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, al personale del Corpo forestale valdostano.

## Art. 19.

*Bando di concorso o di selezione*

1. I bandi sono unici per identiche qualifiche e profili professionali nell'ambito di una stessa area di professionalità e/o specializzazione del ruolo unico regionale nel rispetto della programmazione annuale di cui agli articoli 15 e 16.

2. Il bando di concorso contiene:

a) il termine di presentazione delle domande;

b) le modalità di presentazione delle domande;

c) l'avviso sulle modalità di comunicazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali e, eventualmente, pratiche;

d) le materie oggetto delle prove scritte ed orali, il contenuto di quelle pratiche;

e) le modalità di espletamento delle prove di cui alla lett. d);

f) la votazione minima richiesta per il superamento di ogni prova e per l'ammissione alle prove successive;

g) i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione al concorso;

h) i titoli che danno luogo a riserva e preferenza a parità di punteggio, di cui all'art. 23, con i termini e le modalità della loro presentazione;

i) le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie;

l) l'avviso di esclusione nei casi previsti dall'art. 2, comma 4, e dall'art. 22;

m) il fac-simile della domanda;

n) l'avviso per i portatori di handicap di specificare l'ausilio necessario e gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove concorsuali.

3. Il bando di concorso determina il criterio di assorbimento del titolo di studio superiore rispetto a quello inferiore.

4. Il bando di selezione contiene quanto previsto dal comma 2, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), l), m) e n).

5. Le disposizioni del bando devono garantire il rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro).

## Art. 20.

*Pubblicità dei bandi di concorso e di selezione*

1. I bandi devono essere affissi all'albo dell'ente che bandisce il concorso, all'albo notiziario dell'Amministrazione regionale e, per estratto, all'albo pretorio dei Comuni e delle Comunità montane della regione, nonché pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. L'affissione del bando all'albo dell'ente che bandisce il concorso deve essere contemporanea alla data del bando, che deve rimanere esposto fino alla scadenza.

3. I bandi di concorso debbono avere sufficiente pubblicità, in relazione all'importanza dei posti messi a concorso; è facoltà dell'Amministrazione regionale di dare più ampia pubblicità ai bandi anche mediante avvisi da inserirsi su pubblicazioni periodiche di categoria e su giornali locali e sul *Bollettino nazionale* dei concorsi, ovvero da pubblicarsi agli albi di Regioni, di Province e di Comuni.

## Art. 21.

*Termine e proroga del termine*

1. Il periodo tra la pubblicazione del bando e la scadenza del tempo utile per la presentazione delle domande deve essere, normalmente, di giorni trenta.

2. Il dirigente della struttura competente in materia di personale dispone con provvedimento la proroga della data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, per un periodo massimo di ulteriori trenta giorni, allorché:

a) non vi sia alcuna domanda;

b) vi sia un unico candidato;

c) vi sia un numero di domande inferiore o uguale al numero dei posti messi a concorso.

## Art. 22.

*Ammissione al concorso e alla selezione.  
Domande. Documenti.*

1. Nella domanda di ammissione, gli aspiranti debbono dichiarare sotto la loro responsabilità personale:

a) le generalità, la data ed il luogo di nascita. I candidati che abbiano superato il limite massimo di età dovranno, ai fini dell'ammissione, indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

b) il possesso della cittadinanza italiana o l'appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione europea;

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se hanno riportato o meno condanne penali e, in caso affermativo, le condanne riportate ovvero se versino nelle condizioni previste dalla legge 16/1992 ovvero se hanno procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) l'eventuale diritto alla riserva ai sensi dell'art. 23;

h) le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di lavoro privato o pubblico;

i) la precisa indicazione del domicilio o del recapito.

l) i titoli che danno luogo a punteggio, preferenze e riserve;

m) la dichiarazione, per i candidati portatori di handicap, di quanto previsto all'art. 19, comma 2, lett. n);

n) la lingua; italiana o francese, in cui intendono sostenere le prove di concorso.

2. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 1 esimono il candidato dalla presentazione contestuale di qualsiasi documento, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione) e dell'art. 16, comma 1, lett. a), del regolamento regionale 17 giugno 1996, n. 3 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi), fatto salvo quanto previsto dall'art. 34, comma 2.

3. L'omissione nella domanda di alcune dichiarazioni prescritte ai sensi del comma 1 non dà luogo ad esclusione dal concorso, sempre che dalla domanda, o da documenti eventualmente allegati alla domanda stessa, possa desumersi sufficiente indicazione dell'effettivo possesso del requisito erroneamente non dichiarato, anche con riferimento esplicito ad atti in possesso dell'Amministrazione regionale. Parimenti non dà luogo ad esclusione la dichiarazione di un titolo di studio superiore a quello richiesto, a condizione che il titolo superiore presupponga anche il conseguimento di quello inferiore, secondo i criteri di assorbimento di cui all'art. 19, comma 3.

## Art. 23.

*Categorie riservatarie e preferenze*

1. Le riserve di posti, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione al limite di cui al comma 1, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. La riserva non opera nel caso in cui venga messo a concorso un solo posto.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

a) riserva di posti relativa alle qualifiche funzionali superiori alla sesta a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 482/1968, e successive modificazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nelle percentuali previste dalla citata legge 482/1968;

b) riserva di posti, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento,

stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale;

c) riserva del due per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi della legge 20 settembre 1980, n. 574 (Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica).

4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono di seguito elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

e) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

e) gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

h) i feriti in combattimento;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

p) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

q) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

s) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

t) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

u) gli invalidi ed i mutilati civili;

v) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

5. In armonia con quanto previsto dall'art. 38, comma 3, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), a parità di merito e di titoli di preferenza di cui al comma 4, sono preferiti:

a) i nati in Valle d'Aosta, gli emigrati valdostani e i figli degli emigrati valdostani;

b) i residenti in Valle d'Aosta da almeno dieci anni.

6. Ad ulteriore parità di merito e di titoli di preferenza, la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver ottenuto valutazione positiva del servizio prestato nella pubblica amministrazione;

c) dalla maggiore età anagrafica.

## Capo II

## MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI E DELLE SELEZIONI

## Art. 24.

*Commissione esaminatrice dei concorsi*

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, indetti per la copertura a posti del ruolo unico regionale e delle selezioni, sono nominate dal dirigente della struttura competente in materia di personale.

2. Le commissioni esaminatrici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti di preferenza tra dirigenti di pubbliche amministrazioni, docenti universitari, ricercatori, insegnanti e liberi professionisti, in numero non inferiore a cinque e, in ogni caso, da un numero dispari di membri di cui uno con le funzioni di presidente. Nella composizione della commissione si ritiene rispettato il criterio della terzietà di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della legge regionale 45/1995 qualora la maggioranza dei componenti sia estranea all'Amministrazione regionale. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso e di selezione, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'art. 54, comma 1, lett. a), della l.r. 45/1995.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che sia stato titolare, durante il servizio attivo, di qualifica uguale o superiore a quella richiesta per far parte delle commissioni stesse.

4. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita:

a) se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, o per licenziamento dall'impiego per accertata colpa grave o dolo;

b) qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data del bando di concorso.

5. Per le prove preliminari di lingua francese e/o italiana e per l'espletamento delle prove orali di cui all'art. 7, comma 4, della commissione esaminatrice fanno parte uno o più esperti, scelti fra docenti di lingua, in servizio o in quiescenza, con i limiti di cui ai commi 3 e 4, avuto riguardo al numero dei candidati ammessi alle prove.

6. Nel caso di partecipazione al concorso di soggetti handicappati è consentita la presenza di uno specialista in funzione di assistenza per l'autonomia e la comunicazione.

7. Il segretario delle commissioni esaminatrici è scelto tra i dipendenti del ruolo unico dell'Amministrazione regionale di qualifica non inferiore alla settima e, di norma, tra quelli addetti alla struttura competente in materia di personale.

8. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere integrate da un numero di componenti tale da permettere la suddivisione in sottocommissioni che, restando unico il presidente, siano costituite ciascuna secondo i criteri di cui al comma 2 ed integrate da un segretario aggiunto.

9. La suddivisione in sottocommissioni è possibile quando il numero dei candidati ammessi al concorso supera le trecento unità; a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a centocinquanta unità.

10. Della commissione per gli esami finali del corso-concorso di cui all'art. 8, comma 3, fa parte di diritto un docente del corso.

## Art. 25.

*Incompatibilità*

1. Non possono far parte delle commissioni esaminatrici:

a) i componenti degli organi di direzione politica e coloro che ricoprono cariche politiche o sindacali;

b) coloro che si trovino in rapporto di coniugio, convivenza, parentela fino al quarto grado e affinità fino al terzo con uno dei candidati ammessi al concorso;

c) coloro che abbiano lite pendente con uno dei candidati ammessi al concorso.

2. Coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1, lett. b) e c), devono dichiararlo non appena presa visione dell'elenco dei candidati. Qualora, durante l'espletamento del concorso, sia accertato che uno dei componenti della commissione esami-

natrice versi in condizione di incompatibilità sopravvenuta prevista nel comma 1, la commissione ne dichiara immediatamente l'esclusione e il dirigente della struttura competente in materia di personale provvede alla sua sostituzione.

## Art. 26.

*Cessazione dall'incarico di componente di commissione esaminatrice*

1. I componenti delle commissioni, il cui rapporto di lavoro si risolve per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione, da adottarsi da parte del competente organo di cui all'art. 24, comma 1.

## Art. 27.

*Svolgimento delle prove*

1. Il diario e il luogo delle prove sono affissi all'albo dell'ente che bandisce il concorso e comunicati ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.

2. Le prove non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane), nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'interno mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

3. L'ammissione ad ogni prova successiva è resa pubblica mediante affissione presso la sede dell'ente che ha bandito il concorso.

## Art. 28.

*Espletamento degli esami*

1. La commissione esaminatrice determina i criteri per la correzione e la valutazione delle singole prove in sede di riunione preliminare.

2. La commissione, vagliate le proposte dei membri esperti, formula collegialmente ed unanimemente tre tracce che, numerate progressivamente da uno a tre, vengono deposte in altrettante buste, immediatamente chiuse dal segretario e firmate sui lembi di chiusura dal presidente e da un membro della commissione. Tale operazione è effettuata immediatamente prima dell'inizio di ogni prova. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.

3. All'ora stabilita per ciascuna prova, il presidente della commissione esaminatrice fa procedere all'appello nominale dei concorrenti previo accertamento della loro identità personale.

4. Il presidente della commissione fa constatare l'integrità della chiusura delle buste contenenti le tracce e fa sorteggiare da uno dei candidati, scelto a caso, la prova da svolgere.

5. Per lo svolgimento delle prove scritte, teorico-pratiche o tecnico-pratiche la commissione assegna un termine massimo di otto ore, in relazione all'importanza del concorso ed alla natura delle prove.

6. I quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie di esame sono prestabiliti dalla commissione immediatamente prima dell'inizio delle prove orali, con criteri che garantiscono l'imparzialità.

7. I candidati agli esami devono dimostrare la loro identità personale con uno dei seguenti mezzi:

a) carta d'identità;

b) patente;

c) passaporto;

d) fotografia autenticata;

e) conoscenza diretta da parte di un membro della commissione.

## Art. 29.

*Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte*

1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri con qualsiasi mezzo, salvo che con i membri della commissione esaminatrice.

2. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del segretario.

3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed i vocabolari autorizzati dalla commissione.

4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano fra loro copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

5. La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami per tutta la durata delle prove.

## Art. 30.

*Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte*

1. Al candidato, nelle prove scritte, sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

2. Il candidato, dopo aver svolto la prova, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette l'elaborato con tutti i fogli avuti in dotazione nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna alla commissione. Le buste raccolte vengono chiuse in uno o più plichi sul cui involucro esterno i commissari presenti e il segretario appongono le loro firme.

3. Dopo aver accertato l'integrità dei plichi contenenti gli elaborati si procede all'apertura dei plichi stessi. Accertata l'integrità delle buste contenute nei plichi, che vengono successivamente mescolate, si procede all'apertura della prima busta, che viene contrassegnata con il n. 1. Lo stesso numero viene apposto sulla busta piccola contenente il cartoncino con l'indicazione delle generalità del concorrente e sull'elaborato. Seguendo il medesimo procedimento e con numerazione progressiva si provvede all'apertura delle buste successive.

4. Alla fine della correzione di ogni prova si procede all'identificazione dei candidati i cui elaborati non hanno raggiunto il punteggio di 21/30 o equivalente. Negli altri casi, l'identificazione è fatta a conclusione di tutte le prove d'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti e dopo la valutazione dei titoli.

## Art. 31.

*Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie*

1. Di tutte le operazioni di esame e delle decisioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

2. La graduatoria definitiva è data dal punteggio ottenuto dai candidati al termine delle prove concorsuali nonché da quello ottenuto a seguito della valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 32, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste all'art. 23, commi 4, 5 e 6.

3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 482/1968 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

4. La graduatoria definitiva è approvata dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 30, comma 4, della legge regionale 45/1995 ed è affissa all'albo notiziario della Regione e pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Per gli altri enti pubblici si provvede ai sensi dell'art. 64, comma 1, della legge regionale 45/1995.

5. Dalla data di pubblicazione della graduatoria sul *Bollettino ufficiale* della Regione decorre il termine per le eventuali impugnative.

6. Le graduatorie dei concorsi, dei corsi-concorsi e delle selezioni hanno validità biennale dalla data di approvazione della graduatoria stessa, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 31/1985.

7. Le graduatorie dei concorsi e delle selezioni sono utilizzate anche per la copertura di posti a tempo parziale.

## Art. 32.

*Valutazione dei titoli e degli esami nei concorsi*

1. Per l'accesso ai singoli profili professionali mediante concorso per titoli ed esami valgono i seguenti criteri di valutazione dei titoli e degli esami, come esplicitati nell'allegato A:

a) valutazione massima di ciascuna prova di esame: 30/30 o equivalente;

b) valutazione dei titoli di studio e di specializzazione calcolata sul punteggio massimo attribuito alle prove: non oltre il sei per cento a quelli richiesti per l'accesso, non oltre il due per cento a quelli non richiesti per l'accesso, da indicarsi espressamente nel bando;

c) valutazione fino al dodici per cento calcolata sul punteggio massimo attribuito alle prove:

1) frequenza di corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale cui sia seguita valutazione di profitto attraverso il superamento di esame finale o elaborazione di tesi conclusiva; abilitazione all'esercizio professionale purché attinente al posto messo a concorso; idoneità conseguite in concorsi precedenti di equivalente profilo professionale; pubblicazioni regolarmente registrate e attinenti al posto messo a concorso: non oltre il due per cento;

2) esperienza professionale nel settore o in settori affini: non oltre l'otto per cento;

3) valutazione della prova di accertamento della lingua: non oltre il due per cento.

## Art. 33.

*Compensi ai componenti delle commissioni*

1. Ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni estranei all'Amministrazione regionale, istituite ai sensi dell'art. 24, sono attribuiti i compensi lordi nella misura stabilita annualmente con legge di bilancio ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge regionale 45/1995.

2. La Giunta regionale definisce, nei limiti stabiliti dal comma 1, i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso all'impiego regionale tenendo conto dei seguenti criteri:

a) previsione di un compenso base in relazione alla qualifica funzionale dei posti messi a concorso;

b) previsione di un compenso a candidato correlato:

1) alla qualifica dei posti messi a concorso;

2) al numero dei candidati esaminati;

3) alla complessità della procedura concorsuale.

3. Il compenso di cui al comma 2, lett. b), può variare da un minimo di lire ottocento ad un massimo di lire trentamila a candidato. Tale compenso unitario è stabilito in maniera decrescente in funzione all'aumento del numero dei candidati.

4. Qualora le modalità concorsuali prevedano più di una prova, esse sono considerate autonomamente ai fini del calcolo del compenso legato al numero di candidati esaminati.

5. I compensi spettanti ai componenti delle commissioni sono aumentati del venti per cento per il presidente.

6. I compensi di cui al comma 2, lett. a), spettanti ai membri esperti per la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana sono ridotti del cinquanta per cento.

7. Ai componenti delle commissioni, quando ne ricorrono le condizioni, compete, in aggiunta ai compensi stabiliti, il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta, nella misura e con le modalità previste per il personale della Regione.

8. Ai componenti dimissionari e subentranti competono i compensi in misura proporzionale rispetto alle giornate di effettiva partecipazione al lavoro delle commissioni.

#### Art. 34.

##### *Presentazione dei titoli e dei documenti*

1. Nei concorsi per titoli ed esami, i candidati che abbiano superato la prova orale e, nei concorsi per soli titoli, i candidati che abbiano superato la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana devono far pervenire alla struttura competente in materia di personale, entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'Amministrazione regionale, i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva e di preferenza, a parità di valutazione, il diritto ad usufruire dell'elevazione del limite massimo di età, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui l'Amministrazione regionale ne sia già in possesso.

2. Nei concorsi a posti di bidello e accudiente i documenti attestanti il possesso dei titoli devono essere allegati alla domanda di concorso.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della notifica dell'esito del concorso, i concorrenti dichiarati vincitori devono inoltre esibire, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 59/1991, tutti i documenti necessari per l'ammissione in servizio richiesti dal bando, fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione regionale ne sia già in possesso. Decorso inutilmente il termine, il concorrente è escluso dalla graduatoria, salvo legittimo impedimento.

4. Dopo l'approvazione della graduatoria definitiva, i documenti, i lavori originali e le pubblicazioni, eventualmente allegati alla domanda, possono essere ritirati, ove nulla osti, dal candidato direttamente, o mediante incaricato munito di delega scritta, entro la data di scadenza della validità della graduatoria stessa; nel caso di concorso conclusosi senza candidati idonei, detto termine è ridotto a quattro mesi dalla data dell'ultimo atto della procedura concorsuale. Il candidato può ritirare anche prima dell'espletamento del concorso la documentazione predetta purché rilasci dichiarazione scritta di rinuncia al concorso stesso.

5. Per l'accesso ai documenti del concorso si applica l'art. 12, comma 2, lett. a), del regolam. reg. 3/1996 o i regolamenti dei singoli enti in materia, se adottati.

#### Art. 35.

##### *Assunzione in servizio*

1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati a sottoscrivere il contratto prima dell'effettiva ammissione in servizio.

#### Art. 36.

##### *Nullità e annullabilità del contratto*

1. È causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

2. Le assunzioni effettuate in violazione di norme imperative contenute in leggi regionali sono nulle.

3. Le assunzioni di personale a tempo determinato sono nulle se effettuate fuori dai casi previsti dall'art. 7 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988 - 1990 relativa al personale regionale) e dall'art. 4 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1 (Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale) e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti dell'art. 2126 del codice civile.

4. Sono nulli i contratti nei quali manchi un elemento essenziale per la loro validità.

#### Art. 37.

##### *Norma di richiamo*

1. Le norme del presente titolo si applicano al personale scolastico non docente per l'accesso all'organico delle istituzioni scolastiche ed educative della Regione, di cui all'art. 26, comma 1, lett. d), della legge regionale 45/1995.

#### TITOLO II

#### ACCESSO ALLA QUALIFICA DI DIRIGENTE

##### *Capo I*

##### MODALITÀ DI ACCESSO

#### Art. 38.

##### *Requisiti generali*

1. Per accedere alla qualifica di dirigente è necessario possedere i requisiti previsti all'art. 2 del presente regolamento, nonché quelli previsti all'art. 16 della legge regionale 45/1995.

#### Art. 39.

##### *Concorso per esami*

1. L'accesso alle qualifiche di dirigente nell'Amministrazione regionale, avviene con concorso per esami.

2. Il concorso consiste in almeno due prove scritte ed un colloquio, previo accertamento della conoscenza della lingua francese scritta e orale, secondo le modalità di cui all'art. 7. Una o più prove scritte sono dirette ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione. L'altra prova verte su materie attinenti alla sfera di competenza professionale per la quale è indetto il concorso. Il colloquio verte sulle materie previste per le prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso.

3. Il colloquio concorre alla valutazione della professionalità del candidato e alla verifica della sua conoscenza delle problematiche delle pubbliche amministrazioni.

4. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e dalla votazione conseguita nel colloquio.

5. A parità di merito trovano applicazione le disposizioni in materia di preferenza di cui all'art. 23.

6. Il personale estraneo all'Amministrazione regionale destinatario di incarichi di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. b), e comma 3, lett. b), della legge regionale 45/1995, è sottoposto all'accertamento della conoscenza della lingua francese, prima della sottoscrizione del contratto di lavoro di diritto privato, secondo le modalità di cui all'art. 7.

#### Art. 40.

##### *Commissione esaminatrice*

1. Le commissioni sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso in numero non inferiore a cinque ed in ogni caso in numero dispari di cui uno con funzioni di presidente. La maggioranza dei componenti è, di norma, scelta tra docenti e ricercatori universitari. I restanti membri sono scelti, di preferenza, tra dirigenti di pubbliche amministrazioni e liberi professionisti. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla settima.

2. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si applicano le disposizioni contenute negli artt. 24 e 25.

## Art. 41.

*Norma di rinvio*

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato in questo Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo I.

## TITOLO III

PROCEDURE DI MOBILITÀ INTERNA  
ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

## Capo I

## MODALITÀ

## Art. 42.

*Ricognizione dei dipendenti collocati in esubero*

1. Non oltre il 15 gennaio di ogni anno, il dirigente della struttura competente in materia di personale redige l'elenco nominativo con qualifica e profili professionali dei dipendenti in esubero al 1° gennaio dello stesso anno, a seguito dei provvedimenti di cui agli articoli 6 e 8 della legge regionale 45/1995, oltre all'elenco dei posti disponibili a tempo pieno e a tempo parziale di ogni singola struttura. Tali elenchi sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione, contestualmente alla circolare di informazione ai dipendenti sulla mobilità.

2. Il personale in esubero è quello risultante dalle rilevazioni di cui all'art. 15.

## Art. 43.

*Procedure per la mobilità*

1. I posti disponibili sono coperti secondo l'ordine di priorità:

- mobilità per esigenze organizzative, ivi compresa quella per incompatibilità ambientale;
- mobilità volontaria con le procedure di cui all'art. 45;
- mobilità d'ufficio con le procedure di cui all'art. 50.

2. È inoltre consentita la mobilità mediante lo scambio tra personale appartenente alla medesima qualifica funzionale, a condizione che sia in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al nuovo posto.

3. Sono fatti salvi i diritti e le precedenzae previste dall'art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992.

## Art. 44.

*Mobilità per esigenze organizzative*

1. La mobilità per esigenze organizzative dell'Amministrazione può essere disposta al di fuori dei tempi previsti dalle procedure di mobilità volontaria e d'ufficio.

2. L'utilizzazione di personale di cui all'art. 28, comma 5, della legge regionale 45/1995 può essere disposta anche all'interno dello stesso organico.

## Art. 45.

*Mobilità volontaria*

1. Possono presentare domanda individuale di mobilità i dipendenti risultanti in esubero ai sensi dell'art. 15.

2. Possono presentare domanda di trasferimento i dipendenti non rientranti nella previsione di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 28, comma 4, della legge regionale 45/1995.

3. Il personale regionale appartenente all'organico del Corpo forestale valdostano o all'organico delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione può presentare domanda per essere trasferito negli organici di cui all'art. 26, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 45/1995 secondo le modalità di cui al presente Capo.

## Art. 46.

*Modalità di presentazione della domanda*

1. Ciascun dipendente può presentare una sola domanda entro venti giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 42 nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. La domanda è inviata alla struttura competente in materia di personale.

## Art. 47.

*Requisiti della domanda*

1. La domanda contiene le seguenti indicazioni:

- i dati anagrafici;
- la qualifica funzionale, il profilo professionale e la struttura di appartenenza;
- l'individuazione, secondo un ordine di preferenza, di tre posti corrispondenti alla qualifica funzionale di appartenenza;
- la data di collocamento in esubero;
- il titolo di studio;
- il carico familiare;
- il visto del dirigente della struttura di provenienza.

## Art. 48.

*Criteri di priorità per la mobilità volontaria*

1. La struttura competente in materia di personale, non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, compila una graduatoria formata secondo i seguenti criteri, fatta salva la precedenza per i dipendenti in possesso del titolo di studio per il posto richiesto:

- anzianità di servizio maturata presso l'Amministrazione regionale;
- incidenza delle condizioni di famiglia in caso di avvicinamento al nucleo familiare.

2. I criteri di cui al comma 1 sono applicati secondo i punteggi riportati nell'Allegato C. La graduatoria è compilata in ordine decrescente rispetto al punteggio ottenuto da ciascun dipendente. La selezione dei dipendenti cui assegnare il posto disponibile avviene a partire dal primo in graduatoria. A parità di punteggio il posto è assegnato al dipendente con maggiore anzianità di servizio complessiva maturata presso l'Amministrazione regionale.

3. La graduatoria è comunicata, per informazione, alle rappresentanze sindacali ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 45/1995.

## Art. 49.

*Adempimenti connessi alla graduatoria*

1. Entro dieci giorni dalla formazione della graduatoria, la struttura competente in materia di personale comunica a ciascun interessato l'accoglimento o il rigetto della domanda di mobilità.

2. Entro dieci giorni dalla formazione della graduatoria, la struttura di cui al comma 1 redige un elenco contenente:

- i posti rimasti disponibili, compresi quelli che si sono liberati per effetto di mobilità volontaria;
- i posti coperti dal processo di mobilità volontaria;
- i nominativi dei dipendenti utilmente collocati in graduatoria che non hanno ottenuto l'assegnazione o il trasferimento.

## Art. 50.

*Mobilità d'ufficio*

1. Sono soggetti a mobilità d'ufficio i dipendenti collocati in esubero:

- se non hanno fatto domanda di mobilità;
- se per nessuno dei posti scelti nella domanda si sono utilmente collocati in graduatoria.

2. I posti disponibili sono quelli risultanti dall'aggiornamento degli elenchi di cui all'art. 49, comma 2.

**Art. 51.****Criteria di priorità per la mobilità d'ufficio**

1. La graduatoria della mobilità d'ufficio è formata secondo i criteri di cui all'art. 48, commi 1 e 2.

**Art. 52.****Attuazione della mobilità d'ufficio**

1. La mobilità d'ufficio è disposta dal dirigente della struttura competente in materia di personale, non oltre trenta giorni dall'aggiornamento degli elenchi di cui all'art. 49, comma 2.

**Art. 53.****Effetti della mobilità**

1. Il dipendente conserva l'anzianità maturata e ad esso spetta il trattamento economico ai sensi dell'art. 28, comma 8, della legge regionale 45/1995.

**Art. 54.****Prove di idoneità**

1. In applicazione dell'art. 28, comma 7, della legge regionale 45/1995, nei casi in cui il personale coinvolto nei processi di mobilità non sia in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al nuovo posto, la mobilità è subordinata al superamento di una prova di idoneità professionale, da espletarsi con le modalità di cui all'art. 9, commi 1, 2 e 5.

**Art. 55.****Part-time**

1. Qualora l'applicazione delle procedure di part-time comporti la mobilità del personale, le procedure di mobilità hanno luogo dopo l'espletamento di quelle previste dal presente Titolo, nei posti rimasti disponibili.

**Art. 56.****Norme finali e transitorie**

1. Le disposizioni di cui ai Titoli I e II non si applicano ai concorsi per i quali sia già intervenuta la pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il primo provvedimento di programmazione annuale di cui all'art. 16, relativo all'anno 1998, è approvato entro il 31 dicembre 1997. Nelle more dell'emanazione di tale provvedimento non si applica l'art. 16, comma 2.

3. In attesa della riforma dell'ordinamento professionale, limitatamente all'Amministrazione regionale e agli enti da essa dipendenti, la Giunta regionale individua i profili professionali di quinta qualifica funzionale equiparabili a quelli degli ex ruoli del personale amministrativo per i quali è consentita la partecipazione a concorsi a posti di settima qualifica funzionale equiparabili a quelli degli ex ruoli del personale amministrativo e di ragioneria ai sensi dell'art. 5, comma 3.

4. In sede di prima applicazione, ai candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente del concorso a posti di bidello e accudiente è attribuito un punteggio pari a 4 punti per il superamento della prova di accertamento della conoscenza della lingua di cui all'art. 7.

5. Ai sensi dell'art. 66, comma 1, della legge regionale 45/1995, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:

a) gli artt. 72 comma 1, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94 commi 1 e 2, 95 commi 2, 3 e 4, e 96 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3;

b) gli artt. 3, 5 e 6 del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio regionale 24 novembre 1967, n. 335, recante norme regolamentari sull'ordinamento dei servizi di controllo regionale e sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint-Vincent e sullo stato giuridico ed economico del personale regionale addetto ai servizi stessi;

c) l'art. 2 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 49;

d) gli artt. 2 e 5 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1;

e) l'art. 2 della legge regionale 20 giugno 1978, n. 42;

f) l'art. 3 della legge regionale 3 aprile 1979, n. 15;

g) gli artt. 2 e 3 della legge regionale 27 marzo 1980, n. 13;

h) l'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1980, n. 49;

i) la legge regionale 21 aprile 1981, n. 23;

l) gli artt. 6 e 7 della legge regionale 22 giugno 1981, n. 34;

m) l'art. 3 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 58;

n) l'art. 1, comma 2, della legge regionale 1° giugno 1982, n. 15;

o) l'art. 2 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 48;

p) l'art. 3 della legge regionale 18 febbraio 1983, n. 4;

q) gli artt. 14 e 15 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32;

r) la legge regionale 18 gennaio 1984, n. 1;

s) gli artt. 2, 4 e 5 della legge regionale 28 giugno 1984, n. 29;

t) l'art. 2, commi 1, 2, 4 e 6, gli artt. 3, 9 e 10 della legge regionale 10 maggio 1985, n. 31;

u) gli artt. 6 e 7 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35;

v) l'art. 4 della legge regionale 1° aprile 1986, n. 12;

z) la legge regionale 12 dicembre 1986, n. 72.

uu) l'art. 6 della legge regionale 19 febbraio 1987, n. 10;

hh) l'art. 5 della legge regionale 29 gennaio 1988, n. 11;

cc) l'art. 6 della legge regionale 19 febbraio 1988, n. 13;

dd) l'art. 7, comma 3, della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68;

ee) l'art. 24 della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6;

ff) gli artt. 3 e 4 della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19;

gg) la legge regionale 16 dicembre 1992, n. 70;

hh) l'art. 16, comma 2, della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84;

ii) l'art. 4, commi 2 e 3, della legge regionale 16 agosto 1994, n. 45.

**Art. 57.****Modificazioni al regolamento regionale  
23 marzo 1992, n. 2**

1. Le lett. b) e c) del comma 1 dell'art. 1 del regolamento regionale 23 marzo 1992, n. 2 (Regolamento di attuazione della legge regionale 9 agosto 1989, n. 64 recante disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale) sono abrogate.

**Art. 58.****Disposizioni per il Consiglio regionale**

1. In attesa della modifica delle norme sull'ordinamento amministrativo del Consiglio regionale, le disposizioni di cui ai Titoli I e II della parte I del presente regolamento si applicano anche al personale del Consiglio regionale. Le competenze attribuite da tali disposizioni alla Giunta regionale sono esercitate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.

2. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 1, lett. d), 65, comma 4 e 66, comma 1, della legge regionale 45/1995, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia i commi 2, 3 e 5 dell'art. 11 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale).

3. Gli artt. 5, 6, 7 e 8 del regolamento regionale 16 giugno 1993, n. 2 (Regolamento di organizzazione dei servizi del Consiglio regionale) sono abrogati.

**Parte II**

**NORME PARTICOLARI SULL'ACCESSO AGLI ENTI INDICATI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 1993, N. 73, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 59.**

*Disposizioni particolari per gli enti locali*

1. Le norme della Parte I, con esclusione del Titolo III, relativo alla mobilità, e salvo quanto espressamente disciplinato dai seguenti articoli, si applicano agli enti indicati all'art. 1 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali), e successive modificazioni, e facenti parte del comparto di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 (Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29): Comuni, Comunità montane, loro consorzi, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, Istituto autonomo per le case popolari.

**Art. 60.**

*Competenze*

1. Le competenze attribuite nella Parte I alla Giunta regionale sono esercitate, per gli enti di cui alla Parte II, dalla Giunta comunale, dal Direttivo della Comunità montana o dal corrispondente organo esecutivo per gli altri enti.

2. Le competenze attribuite nella Parte I al dirigente della struttura competente in materia di personale, sono esercitate dal dirigente competente in materia di personale dell'ente che bandisce il concorso o, in caso di mancanza, assenza o impedimento, dal segretario o da altro dirigente dell'ente.

**TITOLO II**

**MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI**

**Art. 61.**

*Qualifiche funzionali*

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 60, i riferimenti alle qualifiche funzionali di cui ai seguenti articoli della Parte I devono intendersi, per gli enti facenti parte del comparto di cui all'art. 59, nel modo seguente:

- a) art. 6, comma 2: quarta, quinta e sesta qualifica funzionale;
- b) art. 6, comma 3: settima e ottava qualifica funzionale;
- c) art. 7, comma 2: terza qualifica funzionale;
- d) art. 7, comma 3: quarta, quinta, sesta, settima ed ottava qualifica funzionale;
- e) art. 9, comma 1, lett. a): sesta qualifica funzionale;
- f) art. 9, comma 1, lett. b): quarta e quinta qualifica funzionale;
- g) art. 23, comma 3, lett. a): quinta qualifica funzionale;
- h) art. 40, comma 1: sesta qualifica funzionale.

**Art. 62.**

*Titoli di studio e requisiti speciali*

1. Oltre ai requisiti generali di cui agli articoli 2 e 3, per l'accesso alle varie qualifiche funzionali, fatte salve disposizioni particolari, è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio, integrati, per particolari profili professionali, da specifiche abilitazioni, patenti o attestati professionali:

- a) prima, seconda, terza qualifica funzionale: proscioglimento dell'obbligo scolastico;
- b) quarta qualifica funzionale: diploma di istruzione secondaria di primo grado;

c) quinta qualifica funzionale: diploma di istruzione secondaria di secondo grado per vigili urbani, terminalisti, addetti alla registrazione dati; licenza della scuola dell'obbligo e particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro, per gli altri profili professionali;

d) sesta qualifica funzionale: titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università;

e) settima qualifica funzionale: diploma di laurea o diploma universitario;

f) ottava qualifica funzionale: diploma di laurea e abilitazione professionale, se richiesta;

2. Il bando di concorso indica il titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale o qualifica dirigenziale messo a concorso, ivi compresi i diplomi di laurea o diplomi universitari conseguiti presso le università dei paesi dell'Unione europea.

3. Ai concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali di cui al comma 1 può essere ammesso il personale degli enti di cui all'art. 59, in servizio negli enti della Valle d'Aosta, che abbia un'anzianità minima di cinque anni nella qualifica funzionale immediatamente inferiore e in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla medesima.

**Art. 63.**

*Programmazione dei concorsi*

1. Al fine della programmazione annuale dei concorsi, di cui all'art. 16, i Comuni possono delegare alle Comunità montane tutte le fasi del procedimento concorsuale, dall'indizione del concorso all'approvazione della graduatoria.

2. Allo stesso fine di cui al comma 1, gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni fra loro.

**Art. 64.**

*Commissioni esaminatrici dei concorsi*

1. Si applicano le norme di cui agli articoli 24 e 25, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.

2. Le commissioni esaminatrici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti di preferenza tra dirigenti di pubbliche amministrazioni, segretari comunali, docenti universitari, ricercatori, insegnanti e liberi professionisti, in numero di tre od cinque membri; uno dei componenti può essere scelto tra il personale dipendente degli enti locali, appartenente alla qualifica funzionale del posto messo a concorso o superiore. Nella composizione della commissione si ritiene rispettato, di norma, il criterio della terzietà di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della legge regionale 45/1995 qualora la maggioranza dei componenti sia estranea all'amministrazione che bandisce il concorso. Di norma, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso e di selezione, salva motivata impossibilità, è riservata alle donne, in conformità all'art. 54, comma 1, lett. a), della legge regionale 45/1995.

3. Oltre ai casi di incompatibilità di cui all'art. 25, non possono far parte delle commissioni esaminatrici i soggetti che hanno nominato le commissioni stesse.

4. Il segretario delle commissioni esaminatrici è scelto tra i dipendenti dell'ente che bandisce il concorso, di qualifica non inferiore alla sesta, di norma tra quelli addetti alla struttura competente in materia di personale. In caso di provata impossibilità, può fungere da segretario un dipendente di altro ente, con gli stessi requisiti.

**Art. 65.**

*Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie*

1. Si applicano le norme di cui all'art. 31, con le precisazioni di cui al seguente comma.

2. La graduatoria definitiva è approvata dal soggetto che ha bandito il concorso, ed è affissa all'albo dell'ente e pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

## Art. 66.

*Compensi ai componenti delle commissioni*

1. A ciascun componente ed al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni, estranei all'amministrazione che bandisce il concorso, è corrisposto un compenso, stabilito annualmente dalla Giunta comunale, dal Direttivo della Comunità montana o dal corrispondente organo esecutivo per gli altri enti, non superiore al compenso stabilito per i concorsi e le selezioni banditi dall'Amministrazione regionale, con le modalità di cui all'art. 33.

## Art. 67.

*Valutazione dei titoli*

1. I punteggi attribuiti, negli allegati A e B, al servizio prestato presso l'Amministrazione regionale si intendono riferiti al servizio prestato presso gli enti di cui all'art. 59.

## Art. 68.

*Norme particolari per le popolazioni di lingua tedesca*

1. In armonia con quanto previsto dall'art. 40-bis dello Statuto speciale, gli enti locali ricompresi nel territorio della Comunità montana Walser, di cui alla legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 (Norme concernenti le Comunità Montane), e successive modificazioni, possono prevedere di inserire nei bandi di concorso una prova preliminare, facoltativa, di accertamento della conoscenza della lingua tedesca.

2. Il superamento della prova di cui al comma 1 concorre alla determinazione dei titoli, nei concorsi per titoli e per titoli ed esami, entro il limite massimo di valutazione previsto per la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese.

3. Le modalità di svolgimento della prova di cui al comma 1 ed i criteri di valutazione della stessa sono determinati con apposito regolamento adottato dal Consiglio comunale, o organo corrispondente.

## Art. 69.

*Norma transitoria*

1. Le disposizioni di cui ai Titoli I e II della Parte II non si applicano ai concorsi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia già intervenuta la pubblicazione del bando all'albo pretorio dell'ente che ha bandito il concorso.

Il presente regolamento sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 11 dicembre 1996

VIÉRIN

(Omissis).

97R0034

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE •

## Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 6 novembre 1996, n. 22.

**Modifica di autorizzazioni di spesa e connesse variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1996, nonché modifiche a leggi provinciali vigenti.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 19 novembre 1996)

(Omissis).

96R1168

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 30 settembre 1996, n. 0353/Pres.

**Regolamento relativo alla concessione e liquidazione di contributi al Consorzio Boschi Carnici ad altri Consorzi forestali pubblici e privati e ad Aziende speciali per la gestione ed il potenziamento dei beni silvo-pastorali dei Comuni, ivi compresi gli oneri per la rotazione dei piani d'intervento nonché per il miglioramento e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 6, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1991 n. 36. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 dell'11 dicembre 1996)

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, articolo 8 come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1991, n. 36;

Ricordato che con la legge regionale 28 agosto 1991, n. 36 sono state introdotte sensibili innovazioni normative all'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65;

Premesso che l'articolo 1 della legge regionale 36/91 autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi al Consorzio Boschi Carnici ed altri Consorzi forestali pubblici e privati e ad Aziende speciali per la gestione ed il potenziamento dei beni silvo-pastorali ad essi affidati, nonché per il miglioramento e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale;

Rilevato che la legge regionale non disciplina le modalità nonché la qualità e la documentazione necessaria per accedere ai contributi regionali;

Rilevato che fra gli Uffici regionali cui è demandata l'attuazione della legge regionale 65/1976 è la Direzione regionale delle foreste e dei parchi;

Ritenuto pertanto di dover adottare un apposito regolamento relativo alle modalità per gli interventi di cui all'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1991, n. 36;

Visto l'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29;

Sentito il competente Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente, che si è espresso favorevolmente sul testo proposto, nella seduta del 29 luglio 1996;

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articolo 6;

Visto l'articolo 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 3925 dell'11 settembre 1996;

Decreta:

È approvato il regolamento, relativo alla concessione e liquidazione di contributi al Consorzio Boschi Carnici, ad altri Consorzi forestali pubblici e privati e ad Aziende speciali per la gestione ed il potenziamento dei beni silvo-pastorali dei Comuni, ivi compresi gli oneri per la redazione dei piani di intervento nonché per il miglioramento e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1991, n. 36, nel testo allegato quale parte integrante al presente decreto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare l'allegato regolamento come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 30 settembre 1996

CECOTTI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste addì 22 novembre 1996.  
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia Registro 2, foglio 232

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI AL CONSORZIO BOSCHI CARNICI, AD ALTRI CONSORZI FORESTALI PUBBLICI E PRIVATI E AD AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE ED IL POTENZIAMENTO DEI BENI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI. IVI COMPRESI GLI ONERI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI INTERVENTO NONCHÉ PER IL MIGLIORAMENTO E L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1976, N. 65, COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 1991, N. 36.**

#### Art. 1.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione e di liquidazione dei contributi mirati alla valorizzazione del comparto forestale, che concernono in particolare iniziative promosse per la difesa e lo sviluppo e l'utilizzo del settore specifico del bosco, previsti dalla legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65.

#### Art. 2.

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 8 legge regionale 65/1976 comma 1 lettera a) e lettera b) gli interessati devono presentare la seguente documentazione debitamente approvata dagli organi statutari:

- a) programma annuale di interventi;
- b) esclusivamente per l'articolo 1 comma 1 lettera b), preventivo degli acquisti incrementativi delle proprietà.

#### Art. 3.

1. Per le Associazioni e Consorzi di proprietari privati dei boschi, gli acquisti ammissibili a contributo riguardano le spese di gestione fatturate direttamente alle Associazioni ed ai Consorzi.

2. Dette spese da elencarsi nel bilancio di previsione da presentarsi per la concessione del contributo devono riguardare esclusivamente: spese per utenze telefoniche, elettriche, locazioni, riscaldamento ed analoghe, spese per personale, spese per consulenza contabile, fiscale, spese per propaganda e pubblicità.

3. La documentazione delle spese relative alle utenze telefoniche, elettriche, riscaldamento e simili deve essere rilasciata esclusivamente dal gestore del servizio.

4. Non sono ammissibili a contributo i rimborsi spese, i costi per carburanti e lubrificanti per auto e le documentazioni contabili quali gli scontrini fiscali o sostenute da persone per conto delle Associazioni e dei Consorzi forestali privati.

5. Sul bilancio di previsione la Direzione regionale delle foreste e dei parchi, organismo competente alla concessione del contributo, esprimerà il proprio parere di congruità in relazione agli obiettivi ed alle concrete azioni di gestione programmate.

#### Art. 4.

1. Il saldo del contributo per le iniziative programmate e previste verrà erogato a presentazione da parte degli interessati, della seguente documentazione:

- a) Consorzio Boschi Carnici e Consorzi forestali pubblici:
  - 1) relazione sull'attività svolta nell'anno dell'intervento regionale, approvata dal Consiglio direttivo;
  - 2a) rendiconto delle spese correnti sostenute approvato con deliberazione assoggettata al controllo del Comitato regionale di controllo ai sensi della legge regionale 49/91, per i contributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 65/1976;
  - 2b) rendiconto delle spese per incremento e miglioramento patrimonio silvo-pastorale, approvato con deliberazione assoggettata al controllo regionale, corredato da un quadro di raffronto tra spese sostenute e contributi erogati dall'Amministrazione regionale, per i contributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge regionale 65/1976;
  - 3) copia dei contratti di acquisto di terreni;
  - 4) copia dei mandati di pagamento relativi agli acquisti;

#### b) Consorzi forestali privati ed Aziende speciali:

1) relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno dell'intervento regionale, con riferimento al rapporto contributi/opere attuate con la gestione approvata dagli organi statutari;

2) conto consuntivo bilancio finale, per i contributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 65/1976;

3) documentazione di spesa (fatture) in originale e firmata per quietanza o con allegato titolo di pagamento in copia conforme.

2. Sul consuntivo presentato dai Consorzi forestali privati ed Aziende speciali ed in relazione alle azioni concrete di gestione poste in essere verrà espresso, da parte della Direzione regionale delle foreste e dei parchi, un parere di congruità.

#### Art. 5.

1. Il rendiconto delle spese sia correnti che di incremento deve corrispondere alle finalità di cui al decreto di concessione.

2. Per i Consorzi forestali privati ed Aziende speciali la documentazione di spesa per la gestione deve essere ampiamente dettagliata ed analitica a prova della strumentalità rispetto ai fini istituzionali affinché la Direzione regionale delle foreste e dei parchi possa valutare con certezza la natura della spesa e quindi la loro inerenza al sostegno finanziario.

#### Art. 6.

1. La Direzione regionale delle foreste e dei parchi, in qualità di organo competente alla liquidazione delle spese, procederà ad una verifica, anche in loco, dell'effettivo utilizzo dei contributi per azioni adeguate di gestione del patrimonio, valutando il ritorno in termini di costo e di benefici consortili.

Visto: *Il presidente*: CECOTTI

97R0008

## REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1996, n. 34.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1, recante «Nuove norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 23 del 30 novembre 1996)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

All'art. 12 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi:

3. La Giunta Regionale, per il conseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti, approva, su proposta dell'ESU, un piano annuale di interventi, ricompresi tra quelli elencati all'art. 5 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1, a favore degli studenti portatori di handicap, che è parte integrante del piano di indirizzo previsto dall'art. 27 della legge regionale medesima.

4. Il piano annuale di cui al comma precedente deve prevedere prioritariamente:

a) contributi per spese di trasporto degli studenti svantaggiati dal domicilio personale alla sede universitaria per un ammontare massimo annuo individuale di L. 1.000.000 (unmilione);

b) titolo di precedenza nell'assegnazione del contributo per il servizio alloggio di cui all'art. 6 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1, fino alla concorrenza delle richieste presentate dagli studenti portatori di handicap;

o) un contributo pari al cinquanta per cento della spesa sostenuta per il pagamento delle tasse di immatricolazione ed iscrizione all'Università, previa esibizione delle relative ricevute di versamento;

d) l'acquisto di ausili strumentali per le attività didattiche, sia d'uso collettivo che individuale, rispondenti alle diverse tipologie di handicap;

e) assegnazione di buoni - pasto secondo criteri specifici in deroga a quelli previsti dal bando di concorso generale.

5. Gli interventi predetti sono erogati agli studenti portatori di handicap non oltre il quinto anno successivo alla scadenza legale del corso di studio universitario al quale sono iscritti.

#### Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 27 novembre 1996

VENEZIALE

96R1164

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1996, n. 35.

**Interventi per il complesso agroalimentare S.A.M. di Bojano.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 23 del 30 novembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 9 novembre 1977, n. 40, la partecipazione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise al rilancio del complesso agro-alimentare S.A.M. di Bojano, la Regione concede all'Ente stesso un finanziamento di lire 10 miliardi, in aggiunta al contributo di lire 16 miliardi già concesso per il medesimo fine.

#### Art. 2.

1. All'onere derivante dell'applicazione della presente legge si fa fronte mediante gli stanziamenti iscritti al capitolo di spesa 55400 del bilancio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 27 novembre 1996

VENEZIALE

96R1165

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**  
LIBRERIA LA LUNA  
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**  
LITOLIBROCARTA  
Via Ferro di Cavallo, 43
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonvallazione Occidentale, 10

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30/32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Page, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA S.a.s.  
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA L'ATENE0  
Viale Augusto, 168/170  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portalba, 20/23  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA TRAMA  
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
EDINFORM S.a.s.  
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**  
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
LIBRERIA RINASCITA  
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA EDIZIONI LINT  
Via Romagna, 30  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
CARTOLIBRERIA LE MUSE  
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
CARTOLIBRERIA MASSACcesi  
Viale Manzoni, 53/C-D  
LIBRERIA MEDICHINI  
Via Marcantonio Colonna, 68/70
- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrars

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO  
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE  
Via dei Colli, 5

## LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**  
LIBRERIA ANTICA E MODERNA  
LORENZELLI  
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
CARTOLIBRERIA CORRIDONI  
Via Corrdoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mentana, 15  
NANI LIBRI E CARTE  
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**  
LIBRERIA DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Piazza Risorgimento, 10  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **SONDRIO**  
LIBRERIA MAC  
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8

**MARCHE**

- ◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOFILA  
Viale De Gasperi, 22

**MOLISE**

- ◇ **CAMPOBASSO**  
CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81/83  
LIBRERIA GIURIDICA DI E. M.  
Via Capriglione, 42-44

**PIEMONTE**

- ◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**  
LIBRERIA BORELLI  
Corso V. Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galiniberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra

**PUGLIA**

- ◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 176/B  
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO  
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

- ◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**  
LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11

**SICILIA**

- ◇ **ACIREALE**  
CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 194  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**  
LIBRERIA PIPITONE  
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Uniberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**  
LIBRERIA ARLIA  
Via Vittorio Emanuele, 62  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etna, 393  
LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 56
- ◇ **ENNA**  
LIBRERIA BUSCEMI  
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**  
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villafermosa, 28  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185  
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15/19  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37  
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO  
Viale Ausonia, 70  
LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8  
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA  
Corso Italia, 81

**TOSCANA**

- ◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22 R  
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»  
Via Cavour, 46 R

- ◇ **GROSSETO**  
NUOVA LIBRERIA S.n.c.  
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23/27  
LIBRERIA IL PENTAFUOGGIO  
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45/47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 33

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

- ◇ **BOLZANO**  
LIBRERIA EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

- ◇ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 62  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

- ◇ **CONEGLIANO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**  
IL LIBRACCIO  
Via Portello, 42  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**  
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.  
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin  
LIBRERIA GOLDONI  
Via S. Marco 4742/43
- ◇ **VERONA**  
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5  
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO  
Via G. Carducci, 44  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigetto, 43
- ◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11



\* 4 1 1 1 3 0 0 1 4 0 9 7 \*

**L. 6.000**